SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

543° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2005

TIPOGRAFIA DEL SENATO (300)

INDICE

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali . . . . . *Pag.* 7

2ª - Giustizia . . . . . » 49

5ª - Bilancio . . . . . » 51

6ª - Finanze e tesoro . . . . . » 56

7ª - Istruzione . . . . . » 58

8ª - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . . » 78

9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . . » 84

10ª - Industria . . . . . » 92

11ª - Lavoro . . . . . » 100

13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . . » 102

14ª - Politiche dell'Unione europea . . . . . » 106

Commissioni riunite

3ª (Affari esteri) e 4ª (Difesa) . . . . . *Pag.* 5

Commissione speciale

Materia d'infanzia e di minori 125

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . . . *Pag.* 130

Inchiesta sulla criminalità organizzata mafiosa o similare » 150

Inchiesta sul ciclo rifiuti e connesse attività illecite . . . » 152

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno . . . . . *Pag.* 153

Sottocommissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali - Pareri . . . . . *Pag.* 155
5ª - Bilancio - Pareri . . . . . » 159
10ª - Industria - Pareri . . . . . » 164

CONVOCAZIONI . . . . . *Pag.* 165

COMMISSIONI 3ª e 4ª RIUNITE

3ª (Affari esteri, emigrazione)

4ª (Difesa)

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2005

34ª Seduta

Presidenza del Presidente della 4ª Commissione
CONTESTABILE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Berselli.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(3262) ***Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 2 febbraio scorso.

Il presidente CONTESTABILE ricorda che nella scorsa seduta si era esaurita la trattazione degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge. Nella giornata odierna si potrà pertanto procedere alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso.

Per dichiarazione di voto favorevole intervengono, a nome dei rispettivi Gruppi parlamentari, i senatori PERUZZOTTI *(LP)*, MELELEO *(UDC)*, ZORZOLI *(FI)* e PALOMBO *(AN)*, ponendo l'accento sull'importanza della missione italiana e sull'opportunità della sua prosecuzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente CONTESTABILE propone di convocare nuovamente le Commissioni riunite per martedì 15 febbraio alle ore 15, onde poter concludere le dichiarazioni di voto e conferire il mandato ai relatori a riferire in Assemblea sul disegno di legge in titolo.

Le Commissioni riunite convengono sulla proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 15,10.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2005

481ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PASTORE

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULL'INDAGINE CONOSCITIVA CONCERNENTE IL VOTO DEGLI ITALIANI AL-L'ESTERO

Il presidente PASTORE ricorda che l'indagine conoscitiva concernente il voto degli italiani all'estero sta assumendo un interesse politico e istituzionale considerevole. Le questioni inerenti al nuovo istituto elettorale (la circoscrizione Estero, con il voto per corrispondenza), note alla Commissione quale presupposto stesso della procedura informativa, si sono definite con aspetti anche più problematici, sia nelle audizioni svolte in Senato sia, soprattutto, in occasione dei sopralluoghi compiuti in alcune delle ripartizioni extraeuropee di quella circoscrizione elettorale (Nord America e Australia), come testimoniano le relazioni pubblicate dopo ciascuna missione.

Rileva, quindi, che da più parti viene segnalato il caso particolarmente critico dell'America meridionale, dove la sperimentazione del voto per corrispondenza nelle elezioni dei Comites locali e nei *referendum* abrogativi del 2003, avrebbe dimostrato gli inconvenienti più gravi.

Propone dunque di svolgere una missione in Argentina e in Brasile, presso le comunità italiane più consistenti. Il sopralluogo potrebbe essere programmato per i giorni dal 5 al 13 aprile, subito dopo le elezioni regionali: con una intensa successione di incontri, sarebbe possibile acquisire informazioni importanti e avere uno scambio di opinioni direttamente con gli esponenti, istituzionali e non, delle comunità di Buenos Aires e di San Paolo del Brasile, le più rilevanti del Sud America.

Tale programma consentirebbe alla Commissione di garantire comunque, per quanto di competenza, la continuità dell'attività parlamentare, in particolare con l'esame tempestivo di eventuali provvedimenti d'urgenza.

La Commissione consente con la proposta del Presidente, che si riserva quindi di sottoporla al Presidente del Senato, per la prescritta autorizzazione.

IN SEDE CONSULTIVA

(3285) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, recante disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonché per la sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a fini umanitari***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MAFFIOLI *(UDC)* illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 315, recante misure per garantire la partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse per Fondi internazionali di sviluppo e l'immediata disponibilità degli incentivi al trasporto combinato di mezzi su ferrovia, nonché per sterilizzare gli effetti dell'IVA sulle offerte a fini solidaristici effettuati tramite mezzi telefonici.

Conclude, proponendo l'espressione di un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

(3285) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, recante disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonché per la sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a fini umanitari***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MAFFIOLI *(UDC)*, richiamate le considerazioni svolte in sede di esame dei presupposti costituzionali, illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati all'originario testo del decreto n. 315. Esse riguardano una specificazione della norma di copertura finanziaria per la partecipazione dell'Italia all'iniziativa HTIC *(Heavily Indebted Poor Countries)* e la previsione in via generale dell'esenzione IVA, per tutti gli addebiti effettuati a decorrere dal 26 dicembre 2004, dai soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati dai loro clienti ad aiuti a popolazioni colpite da catastrofi naturali.

Su richiesta di chiarimenti del senatore STIFFONI *(LP)*, precisa che l'estensione in via generale dell'esenzione IVA non implica la necessità di una autorizzazione ogni volta che si determini la necessità di aiuti, dal momento che la norma si riferisce al fondo, disciplinato dalla legge, per gli aiuti a popolazioni in stato di bisogno.

Conclude, proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(3186) ***Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 febbraio.

Il presidente PASTORE *(FI)* informa che, diversamente da quanto preannunciato, il ministro Baccini non potrà intervenire nella seduta odierna, perché impegnato presso la sede del Consiglio dei ministri per la definizione di provvedimenti di sua competenza. Il Ministro gli ha personalmente assicurato, comunque, che sarà presente in una delle prossime sedute.

La Commissione prende atto.

Riprende l'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 2 febbraio nonché dei relativi subemendamenti, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il senatore BASSANINI *(DS-U)* illustra alcune proposte di modifica dell'emendamento 4.18, che sostituisce l'articolo 4, recante delega per il riassetto normativo in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, con l'inclusione di alcune delle misure che il Governo aveva previsto di inserire nell'annunciato provvedimento sulla competitività.

In particolare, il subemendamento 4.18/1 tende a comprendere anche la materia fiscale e previdenziale. Il subemendamento 4.18/3 prevede la semplificazione e il riassetto della disciplina del rilascio autorizzatorio per le attività di impresa rientranti in materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché la determinazione dei principi fondamentali e l'individuazione dei livelli minimi essenziali di semplificazione per le attività di impresa riferite a materie di legislazione concorrente. Tale norma si rivolge in sostanza al legislatore delegato affinché provveda alla semplificazione delle procedure anche nel caso in cui sia previsto il ricorso all'autocertificazione, dal momento che spesso le imprese esitano a ricorrere a quello strumento nell'incertezza sull'esito della procedura.

Il subemendamento 4.18/2 stabilisce che il Comitato per la semplificazione coordini l'attuazione della delega che fornisce il supporto tecnico alle amministrazioni di settore. Prevede anche un procedimento rafforzato per l'espressione dei pareri parlamentari sugli schemi di decreto legislativo.

Dà conto, quindi, dei subemendamenti 4.19/3, 4.19/4, 4.19/5 e 4.19/6, tendenti a esplicitare i limiti della regola generale stabilita dall'emendamento 4.19, presentato dal senatore Malan, che l'attività di impresa di regola non è soggetta ad atti autorizzatori da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare, a suo avviso, vanno tenute ferme le norme in materia di incolumità pubblica, di tutela del lavoro e di sicurezza dei lavoratori e di tutela del risparmio, di regolazione della concorrenza e del mercato.

Illustra poi alcune proposte di modifica dell'emendamento 4.0.2, tendenti a escludere la deroga al divieto di atti autorizzatori della pubblica amministrazione, quando non ricorrano congiuntamente le ipotesi di giustificata necessità e di assenza di valide alternative. Con riguardo alla medesima disposizione, sottolinea l'opportunità di precisare che la delega riguarda le norme di principio e i livelli essenziali di semplificazione, quando si tratta di materie comprese fra le competenze legislative concorrenti, al fine di evitare possibili contenziosi costituzionali.

Infine, sottolinea la validità dei subemendamenti 4.0.3/1, tendente a esplicitare il ruolo del Ministro per la funzione pubblica, e 4.0.3/2, che precisa il ruolo delle organizzazioni imprenditoriali, e anche sindacali, maggiormente rappresentative nel perseguimento della semplificazione amministrativa. Inoltre, a suo avviso, non è congruo il termine «concertazione», utilizzato al comma 3 dell'emendamento 4.0.3.

Il presidente PASTORE *(FI)*, relatore, valuta positivamente la proposta contenuta nel subemendamento 4.18/3, illustrata dal senatore Bassanini.

Per quanto concerne la proposta di cui al subemendamento 4.0.2/3, sottolinea che l'emendamento 4.18 da lui presentato, alla lettera *a)*, n. 2, già prevede la generale abrogazione delle disposizioni relative a procedimenti autorizzatori stabilendo, inoltre, che ogni eventuale deroga sia determinata espressamente con norma successiva all'esercizio della delega ovvero da una normativa regionale.

Il senatore MAGNALBÒ *(AN)* illustra il subemendamento 4.0.1/2, tendente a escludere l'applicazione delle norme di liberalizzazione e semplificazione in materia di tabacchi lavorati, gioco del lotto, lotterie, concorsi pronostici e scommesse, nonché di vendita di valori bollati.

Il senatore BASSANINI *(DS-U)* si rammarica di non poter illustrare i subemendamenti all'emendamento 5.9 alla presenza del Ministro. Essi, sostanzialmente, tendono a stralciare quelle disposizioni, in considerazione del fatto che appaiono estranee alla materia della semplificazione. Sebbene egli giudichi legittimo il coordinamento dell'attività amministrativa ai fini del controllo dell'attuazione del programma di Governo, ritiene che non si dovrebbe eludere il ruolo dei responsabili politici delle singole amministrazioni, i Ministri, poiché altrimenti si determinerebbero difficoltà nel funzionamento del sistema, com'è stato dimostrato dall'espe-

rienza che ha visto protagonista il Ministro Tremonti, in occasione dell'emanazione del decreto-legge cosiddetto «tagliaspese».

Il presidente PASTORE *(FI)*, relatore, illustra l'emendamento 6.0.1, recante delega per il riassetto normativo in materia di ordinamento del notariato, con particolare riguardo al procedimento disciplinare, e degli archivi notarili, disciplinati da una legge del 1913. Osserva che la disposizione va considerata congiuntamente con l'emendamento 11.0.1, che reca norma in materia di atti notarili, con effetto immediato ai fini della semplificazione e del superamento di procedure divenute obsolete o di significato non chiaro.

Sottolinea che le norme contenute negli emendamenti 6.0.1 e 11.0.1 formano oggetto di un apposito disegno di legge all'esame della Commissione giustizia del Senato (Atto Senato 1596), sul quale si è già formato un ampio consenso. Tuttavia, ha ritenuto opportuno presentare quelle proposte emendative, nel presupposto che il disegno di legge di semplificazione è una occasione per accelerare l'entrata in vigore di norme particolarmente urgenti. Nel rispetto delle competenze della Commissione giustizia, ha comunque richiesto un parere su quelle disposizioni.

Il senatore BOSCETTO *(FI)* illustra l'emendamento 9.11, rammentando la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri recante indirizzi per garantire la coerenza programmatica dell'azione di Governo, in modo da rendere più incisiva l'azione di raccordo svolta dal Ministro per l'attuazione del programma verso gli altri colleghi di Governo e garantire così la coerenza fra la programmazione politico-istituzionale, quella economico-finanziaria e quella amministrativo-gestionale.

Dà conto quindi dell'emendamento 11.0.2, tendente a escludere l'obbligo di denuncia di inizio attività per l'installazione dei depositi di gas da petrolio liquefatto di capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi, in considerazione dei costi e degli impegni che ricadono sull'azienda in base alla disciplina vigente.

Il presidente PASTORE *(FI)*, relatore, illustra l'emendamento 11.0.3 tendente a esonerare i soggetti passivi dall'obbligo di presentazione della dichiarazione o comunicazione ICI, quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti che hanno dato luogo a registrazione, trascrizione e voltura con le procedure telematiche.

Si riserva poi di illustrare l'emendamento 15.0.1 (norma generale di abrogazione) in una seduta successiva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

482ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
PASTORE

indi del Vice Presidente
MAGNALBÒ

Intervengono il ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

La seduta inizia alle ore 20,35.

IN SEDE REFERENTE

(2544-B) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche alla Parte II della Costituzione,*** approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(1941) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA. – Disposizioni concernenti la forma di governo regionale***

(2025) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. –CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA. – Modifiche ed integrazioni degli articoli 122 e 126 della Costituzione***

(2556) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VIZZINI ed altri. – Modifica degli articoli 121 e 126 della Costituzione***

(2651) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. –CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. – Modifica all'articolo 126 della Costituzione***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna del 2 febbraio.

Riprende l'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 2544-B, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 21 dicembre 2004.

Il senatore BASSANINI *(DS-U)* annuncia il ritiro dei seguenti emendamenti: 3.13, 3.12, 3.9, 3.14, 3.3, 6.4, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 7.2, 8.1, 8.6, 8.3, 8.7, 9.3, 9.4, 11.1, 11.2, 14.11, 14.12, 14.15, 14.18, 14.19, 14.22, 14.23, 14.24, 14.30, 14.28, 14.29, 14.32, 16.5, 18.1, 20.3, 20.4, 21.3, 21.4, 26.7, 27.4, 27.5, 27.13, 30.5, 32.2, 32.16, 32.4, 32.11, 35.2, 35.3, 37.3,

39.53, 39.21, 42.1. Inoltre, aggiunta la sua firma ad altri emendamenti presentati da senatori del suo Gruppo, dichiara di ritirarli (9.10, 9.19, 13.3, 14.58, 16.25, 27.43, 32.60, 32.62, 32.70, 39.56, 39.89, 39.63, 39.66, 39.70, 39.73, 39.74).

Il senatore PASSIGLI *(DS-U)* a sua volta dichiara di ritirare i seguenti emendamenti: 3.45, 5.5, 6.9, 6.15, 7.3a, 8.18, 14.60, 14.61, 14.62, 14.63, 14.64, 14.65, 14.66, 14.67, 14.68, 14.69, 21.19, 22.22, 22.23, 22.27, 25.4, 26.32, 27.44, 27.47, 32.59.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3: il relatore D'ONOFRIO *(UDC)* esprime un parere contrario su tutte le proposte di modifica, con identico avviso del ministro Calderoli.

Decaduto l'emendamento 3.15 per l'assenza del proponente, gli emendamenti identici 3.26 e 3.68 sono posti congiuntamente in votazione e respinti. Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 3.4, 3.5, 3.6 e 3.16 sono stati dichiarati inammissibili.

L'emendamento 3.22, fatto proprio dal senatore Bassanini in assenza dei proponenti, è pure respinto.

Il senatore BASSANINI *(DS-U)* dichiara il voto favorevole del suo Gruppo all'emendamento 3.30 che propone l'elezione diretta del Senato sulla base di circoscrizioni uniche regionali.

L'emendamento 3.30, fatto proprio dal senatore Passigli in assenza del proponente, è quindi posto in votazione ed è respinto. È respinto anche l'emendamento 3.32, fatto proprio dal senatore Bassanini in assenza dei proponenti. Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 3.33 è inammissibile. Decaduto l'emendamento 3.70 per l'assenza del proponente, con separate votazioni sono respinti l'emendamento 3.34 e il 3.69, fatto proprio dal senatore Turroni in assenza del proponente.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 3.2 e 3.71 sono inammissibili.

Il senatore BASSANINI *(DS-U)* dichiara il voto favorevole del Gruppo sull'emendamento 3.72.

Il senatore TURRONI *(Verdi-U)* dichiara il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 3.72, tendente a realizzare – a suo avviso – un'ulteriore, demagogica riduzione del numero dei senatori e a comprendere nel collegio parlamentari eletti nella circoscrizione estero. In proposito, rileva che in occasione delle missioni recentemente svolte dalla Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione della legge sul voto degli italiani all'estero, sono stati constatati molteplici e gravi problemi, per cui ritiene che si tratti di una riforma sbagliata. È infine

inopportuno, a suo giudizio, ammettere a partecipare al Senato con prerogative piene i presidenti delle Regioni e delle Province autonome: ciò costituisce infatti un elemento di squilibrio, visto il peso politico che essi vanno assumendo nei rispettivi territori.

L'emendamento 3.72, posto in votazione, è respinto. Con separate votazioni, sono respinti anche gli emendamenti 3.74, 3.19, fatto proprio dal senatore Petrini in assenza del proponente e 3.39.

Il senatore TURRONI *(Verdi-U)* ritira gli emendamenti 3.59 e 3.60, confermandosi contrario a qualunque riduzione del numero dei senatori.

Il senatore BASSANINI *(DS-U)* precisa di aver ritirato l'emendamento 3.12 e le altre proposte tendenti a ridurre il numero dei parlamentari al fine di accelerare l'esame del provvedimento in Commissione. Si riserva tuttavia di ripresentarli e di insistere per la loro votazione nella fase di discussione in Assemblea, ritenendo che, se non si opta per una composizione mista, il numero di duecento componenti sia adeguato alle esigenze di rappresentanza del Senato e risponda alle attese manifestate dai cittadini.

L'emendamento 3.36, posto in votazione, è respinto.

Il senatore PASSIGLI *(DS-U)* dichiara il voto favorevole sull'emendamento 3.40, tendente ad escludere la contestualità delle elezioni per il Senato e di quelle per il rinnovo dei Consigli regionali che, a suo giudizio, non realizza un vero collegamento dei senatori con i rispettivi territori. Al contrario, la contestualità finirebbe per condizionare la rappresentatività del Senato alle vicende locali e implicherebbe il rischio di indebolire la tenuta politica della maggioranza anche alla Camera dei deputati, quando durante la legislatura si verifichino varie consultazioni per le elezioni regionali.

Invita la maggioranza a riflettere su questo particolare tema, individuando meccanismi alternativi per assicurare il legame con il territorio.

Il senatore PETRINI *(Mar-DL-U)* aggiunge la propria firma all'emendamento 3.40, di cui condivide le motivazioni. Ricorda che l'ipotesi della contestualità era stata esclusa dalla maggioranza durante l'esame in Commissione nella prima lettura, anche perché avrebbe implicato complesse norme transitorie per la sua realizzazione.

Successivamente, in Assemblea, la maggioranza ha inopinatamene introdotto la contestualità con le elezioni regionali contraddicendo sia le conclusioni e il lavoro svolto in Commissione, sia l'indirizzo maturato fino a quel momento anche in Assemblea. La maggioranza, anche in quel caso accettò acriticamente una soluzione indicata, in sostanza dal Governo. In tal modo, però, vengono scoraggiati gli sforzi per trovare un

consenso più ampio e si conferma l'indisponibilità della maggioranza ad apportare qualsiasi modifica al testo in esame.

A suo avviso, il Senato dovrebbe rappresentare un momento di armonizzazione fra le istanze dello Stato e delle autonomie territoriali. Invece, in una condizione di incertezza circa il modo in cui funzionerà il sistema ideato, è sconsigliabile, a suo giudizio, stabilire una stretta contestualità delle elezioni per il Senato con quelle per il rinnovo dei Consigli regionali.

Il senatore BISCARDINI *(Misto-SDI)* ritiene che la piena contestualità renda ancor più debole il ruolo del Senato federale. Infatti, nella comune accezione, le Camere rappresentative delle autonomie territoriali riflettono le istanze dei governi regionali. Al contrario, la contestualità in esame tende a privilegiare la rappresentanza politica dei Consigli regionali.

Il relatore D'ONOFRIO *(UDC)* invita i senatori dei Gruppi di opposizione a rileggere gli atti dei lavori della Commissione durante l'esame in prima lettura. In quella sede fu chiarito che l'intento del progetto di riforma era nel senso di distinguere i compiti delle due Camere e che al Senato si sarebbe dovuto in qualche modo assicurare un radicamento nel territorio. Ricorda, inoltre, il dibattito vivace che si svolse sulle ipotesi di un Senato a composizione mista e sulla possibilità di introdurre la contestualità delle elezioni del Senato e dei Consigli regionali, contestualità peraltro proposta esplicitamente nel disegno di legge costituzionale presentato, tra gli altri, dai senatori Mancino e Vitali sostenuta dai Presidenti delle Regioni. Durante la discussione in Assemblea, al Senato, la maggioranza accolse l'opzione della contestualità come risultato di un'intesa politica con una componente dei Gruppi di opposizione e successivamente durante l'esame alla Camera dei deputati si è ritenuto di rafforzare il collegamento con le elezioni regionali.

Osserva, allora, che per il relatore è estremamente difficoltoso esprimere un parere in ordine a istanze del tutto disomogenee che provengono dai Gruppi dell'opposizione, proposte che si modificano nel tempo e vengono contraddette anche quando risultano *per tabulas* in iniziative proposte da autorevoli esponenti dell'opposizione.

In conclusione, ritiene che per superare il principio della contestualità sarebbe necessario disfare tutto il dibattito che si è fin qui svolto sulla riforma costituzionale.

Il senatore BASSANINI *(DS-U)*, a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto di astensione sull'emendamento 3.40.

Con riferimento alle considerazioni appena svolte dal relatore, ricorda di aver già sottolineato che quello della composizione del Senato è forse l'unico argomento in ordine al quale all'interno dei Gruppi di opposizione si registrano posizioni diverse, tanto è vero che la cosiddetta «bozza Amato» che contiene la proposta principale per l'opposizione in materia

di riforma costituzionale, sull'argomento della composizione del Senato si esprime significativamente in modo sfumato.

Peraltro, a suo giudizio, la pratica del bipolarismo non implica la necessità di posizioni omogenee e non modificabili negli schieramenti e del resto anche il Governo e la maggioranza hanno mutato opinione su parti rilevanti dell'originario disegno di riforma in particolare sui poteri del Senato e sulla sua elezione con metodo proporzionale.

Pertanto, pur riconoscendo l'imbarazzo del relatore, che vorrebbe confrontarsi con una posizione unica dei Gruppi dell'opposizione, ritiene che non debba suscitare scandalo una articolazione di opinioni. L'esame degli emendamenti successivi dimostrerà che su altri argomenti vi è una posizione unitaria dell'opposizione rispetto alla quale il relatore potrà pronunciarsi in modo più netto.

Il presidente PASTORE osserva che è certamente lecito assumere posizioni diverse ma non si dovrebbero demonizzare le opinioni e le scelte compiute dalla maggioranza, come al contrario viene fatto da alcuni senatori dell'opposizione.

L'emendamento 3.40 viene infine posto in votazione ed è respinto.

Il senatore VILLONE *(DS-U)* preannuncia un voto favorevole sugli emendamenti 3.62 e 3.73.

Commentando l'intervento appena svolta dal relatore, ritiene preferibile, piuttosto che soffermarsi sulla circostanza che i Gruppi si siano pentiti o non siano coerenti con le proposte avanzate in un'altra fase dell'esame, indagare sul significato della contestualità prevista nel disegno di legge. In particolare, sottolinea la tendenza a una forte territorializzazione e a una forte personalizzazione del sistema politico, per cui sui cosiddetti «governatori» si è spostata una rilevante parte del potere politico. Essi, infatti, come emerge dalle cronache di questi giorni, sono in grado di contrattare con i rispettivi partiti di appartenenza il controllo su pacchetti di candidati e di deputati.

Allora, la contestualità rappresenta a suo avviso il criterio con cui si definisce la misura del controllo dei governatori sul sistema politico nazionale. Infatti, con la contestualità il Senato sarebbe assorbito nella sfera di potere politico dei Presidenti delle Regioni e la stessa Camera dei deputati risentirebbe del controllo che essi esercitano al momento della composizione delle liste elettorali.

Un equilibrio del sistema fra le istanze regionali e quelle nazionali sarebbe nell'interesse di tutti i partiti politici, non solo di quelli di opposizione. E' per questo che, a suo giudizio, l'ipotesi di una composizione mista del Senato, che comprenda i rappresentati nazionali e di quelli espressi dal sistema regionale, sarebbe meno pericolosa di quella contenuta nel progetto di riforma. Forse per questo la maggioranza ha deciso, in modo del tutto contraddittorio, di depotenziare il ruolo e la funzione del Senato, ponendolo in una condizione di «Camera morta».

Il senatore PETRINI *(Mar-DL-U)* contesta il contenuto e il tono delle dichiarazioni del relatore, critiche verso le diverse posizioni che si registrano nel Gruppi di opposizione sul tema della composizione del Senato. Preannuncia anzi l'intenzione di non attenuare le polemiche sui punti problematici della discussione.

Infatti, è vero che alcuni emendamenti sono fra loro contraddittori, ma ciò è logico se si considera che essi sono stati presentati con scopi subordinati, nel senso che l'accoglimento di uno di essi implicherebbe la preclusione di quelli successivi.

Per quanto riguarda il dibattito sul meccanismo della contestualità, contrariamente a quanto sostenuto dal relatore, esso non fu accolto come contributo da parte dell'opposizione e anzi, quando la proposta fu avanzata nell'esame in Commissione, venne respinta dalla maggioranza che poi ritenne di riprendere la proposta nella discussione in Assemblea.

Infine, ritiene che sia inaccettabile la pretesa che l'opposizione abbia una opinione omogenea, poiché significherebbe l'adesione ad un unico modello. Al contrario gli Stati in cui vige un sistema federale hanno adottato sistemi fra loro diversi, che presentano pregi e difetti e la cui efficacia si misura solo in termini di realizzazione pratica.

Avanza allora al relatore una controproposta: accetti la maggioranza una modifica anche solo marginale del testo, in modo da dimostrare che davvero vi è la volontà di discutere sul progetto di riforma insieme ai Gruppi di opposizione.

Gli emendamenti identici 3.62 e 3.73, posti congiuntamente in votazione, sono respinti.

L'emendamento 3.48 è ritirato dal senatore VITALI *(DS-U)*.

Il senatore MANZELLA *(DS-U)* preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 3.41, tendente a ricondurre al Senato i rappresentanti eletti nella circoscrizione estero e i parlamentari nominati a vita.

L'emendamento 3.41, posto in votazione, è respinto. Con distinte votazioni sono respinti anche l'emendamento 3.28, fatto proprio dal senatore Petrini in assenza dei proponenti, gli emendamenti identici 3.37 e 3.63 e l'emendamento 3.35. Gli emendamenti 3.61 e 3.27 risultano preclusi, mentre l'emendamento 3.42 viene ritirato dal senatore Manzella. L'emendamento 3.20 è respinto

Il senatore MANZELLA *(DS-U)* preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 3.45, tendente ad aumentare il numero di senatori attribuiti in misura uguale a tutte le Regioni e a ridurre di conseguenza la quota dei componenti del Senato definita in proporzione alla popolazione di ciascuna Regione.

L'emendamento 3.45, posto in votazione, è respinto. Con separate votazioni, sono respinti anche gli emendamenti 3.64, 3.29 e 3.48; dopo

che il PRESIDENTE ha ricordato l'inammissibilità del 3.46, dichiara preclusi gli emendamenti 3.47 e 3.75. Anche l'emendamento 3.49, posto in votazione, è respinto, mentre il 3.43 e il 3.44 sono ritirati.

Il senatore VITALI *(DS-U)* preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 3.55, identico agli emendamenti 3.50, 3.51, 3.65 e 3.76. Per quanto riguarda le considerazioni svolte prima dal relatore, sottolinea la necessità, da parte dei Gruppi di opposizione di presentare proposte fra loro disomogenee, in considerazione del fatto che sarebbero considerati inammissibili emendamenti tendenti a riproporre le soluzioni avanzate in occasione dell'esame del disegno di legge n. 2544 in prima lettura.

La maggioranza, del resto, avrebbe potuto accogliere una proposta generalmente condivisa dai Gruppi dell'opposizione, quella di procedere all'elezione del Senato sulla base delle circoscrizioni uniche regionali. Avendo egli sostenuto il principio della contestualità durante la prima lettura, sottolinea che il suo ripensamento su quella proposta dipende principalmente dal fatto che, in base al testo attuale, la sua attuazione sarebbe rimandata a un termine lontano nel tempo, fino a pregiudicarne gli effetti positivi. Sarebbe preferibile, a questo punto, a suo giudizio, aderire al modello francese, con una Camera alta composta con elezioni di secondo grado che non partecipa al procedimento legislativo.

Il senatore PASSIGLI *(DS-U)* ritira l'emendamento 3.50 e preannuncia un voto di astensione sugli altri emendamenti in votazione, invitando la maggioranza a valutare meglio la congruità del sesto comma dell'articolo 57 della Costituzione, come risulterebbe con l'approvazione del testo in esame. A suo avviso, non avrebbe senso escludere il diritto di voto per i rappresentanti delle autonomie territoriali, poiché si determinerebbe una composizione variegata e contraddittoria. Infatti, fra l'altro, i rappresentanti regionali avrebbero una legittimazione diversa rispetto ai membri del Senato eletti direttamente, visto che il criterio di scelta viene rinviato alla legge regionale.

Il senatore BISCARDINI *(Misto-SDI)* preannuncia un voto favorevole e dichiara di sottoscrivere gli emendamenti volti a sopprimere il sesto comma dell'articolo 57 proposto nel testo. Esso infatti determina una composizione del Senato ibrida, che non soddisfa le istanze di partecipazione espresse dalle Regioni.

Gli emendamenti identici 3.51, 3.55, 3.65 e 3.76 sono quindi posti congiuntamente in votazione e sono respinti. Con separate votazioni sono respinti anche gli emendamenti 3.53, 3.23 e 3.67.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 3.25, 3.27 e 3.54 sono inammissibili.

L'emendamento 3.2a è respinto.

Il senatore PASSIGLI *(DS-U)* preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 3.52, tendente a prevedere che i Presidenti delle Regioni e dei Consigli regionali siano sentiti dal Senato federale ogni volta che lo richiedono. Fa presente che, se la maggioranza non intende accogliere alcuna proposta fra le molte presentate dai Gruppi di opposizione, la sua parte politica è anche disponibile a procedere senz'altro alla discussione in Assemblea: affermi dunque la maggioranza se intende approvare la riforma nel testo attuale e se vuole procedere verso il *referendum* confermativo prima dello svolgimento delle elezioni politiche del 2006.

L'emendamento 3.52 è posto in votazione ed è respinto. Con distinte votazioni sono respinti anche l'emendamento 3.18, fatto proprio dal senatore Passigli in assenza dei proponenti, gli identici 3.21 e 3.56 e gli emendamenti 3.10, 3.66 e 3.8, già ritirato dal senatore Bassanini e fatto proprio dal senatore Passigli.

Il senatore VITALI *(DS-U)* dichiara il suo voto favorevole sugli emendamenti identici 3.11 e 3.17, che prevedono l'istituzione all'interno del Senato federale di una Commissione delle autonomie. In proposito, ricorda la mancata attuazione dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, che prevedeva l'integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali in modo da istituire un organo parlamentare autorevole per la composizione degli interessi delle Regioni e dello Stato, nella prospettiva di un più forte processo federalista. Purtroppo, i proclami di alcune forze politiche della maggioranza vengono smentiti nei fatti dalla tendenza centralista, che chiude ogni spazio al ruolo politio delle autonomie territoriali.

Gli emendamenti identici 3.11 e 3.17, posti congiuntamente ai voti, sono respinti.

Il senatore GUERZONI *(DS-U)*, in assenza del proponente, fa propria la prima parte dell'emendamento 3.1, fino alle parole «dei senatori» .

Il senatore TURRONI *(Verdi-U)* preannuncia il suo voto favorevole sulla prima parte dell'emendamento 3.1: essa prevede che in ogni regione due rappresentanti dei senatori partecipino alle attività del Consiglio regionale, senza diritto di voto.

Il senatore VILLONE *(DS-U)* dichiara il suo voto favorevole sulla prima parte dell'emendamento 3.1 che, a suo avviso, evidenzia le contraddizioni della soluzione prescelta dalla maggioranza: infatti, la contestualità fra l'elezioni per il Senato e quelle per il rinnovo dei Consigli regionali per anni non esplicherà alcun effetto positivo, mentre, a suo giudizio, determinerà gravi effetti negativi in termini di instabilità e incertezza, viste le modifiche che si sono determinate nel contesto politico. Il modello proposto di elezione dei senatori in base alla circoscrizione unica regionale,

una proposta che vede un largo consenso nei Gruppi di opposizione, consentirebbe invece la rappresentanza della vera dimensione regionale e servirebbe a temperare gli eccessi di personalizzazione.

La prima parte dell'emendamento 3.1 è posta in votazione ed è respinta.

La parte restante decade in assenza del proponente.

Il presidente PASTORE ricorda che l'emendamento 3.24 è inammissibile.

Il senatore VITALI *(DS-U)* ritira l'emendamento 3.58.

Il ministro CALDEROLI, a conclusione dell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3, ricorda che il testo deriva da una proposta presentata da qualificati e autorevoli esponenti di opposizione durante la discussione della riforma alla Camera dei deputati.

Gli replicano il senatore GUERZONI *(DS-U)* e il senatore BASSANINI *(DS-U)*, i quali sottolineano sia la autonomia di valutazione di ciascuna Camera, sia la circostanza che anche nella maggioranza vi sono stati orientamenti diversi nel tempo, proprio sulla soluzione da dare alla composizione del Senato.

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il relatore D'ONOFRIO *(UDC)* e il ministro CALDEROLI esprimono un parere contrario su tutti gli emendamenti.

L'emendamento 6.8, fatto proprio dal senatore Turroni, in assenza del proponente, posto in votazione, è respinto.

Il senatore VILLONE *(DS-U)* preannuncia un voto favorevole sugli emendamenti 6.22 e 6.23. Sottolinea l'opportunità di precisare che la durata delle Camere e dei Consigli regionali non possa essere prorogata se non per legge e in caso di guerra, visto che l'ipotesi della proroga era stata fatta dallo stesso Presidente del Consiglio al fine di rinviare le elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali.

Gli emendamenti identici 6.14 e 6.22 vengono posti congiuntamente in votazione e sono respinti. Sono respinti, inoltre, gli emendamenti 6.23 e 6.4, ritirato dal senatore Bassanini, ma fatto proprio dal senatore Turroni.

Il senatore PASSIGLI *(DS-U)* preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 6.16, tendente a ripristinare la contestualità nella versione approvata dal Senato in prima lettura. La formula, a suo avviso, ha il van-

taggio di assicurare la stabilità del collegio, che così non sarebbe condizionato dalle vicende dei Consigli regionali. Sottolinea, inoltre, l'assenza di qualsiasi precedente di contestualità piena, come è quella prevista nel testo in esame, in altri Stati federali.

L'emendamento 6.16, messo ai voti, è respinto. L'emendamento 6.1, sulla cui ammissibilità il senatore GUERZONI *(DS-U)* manifesta perplessità, è dichiarato decaduto per assenza del proponente. Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 6.11 e 6.5 (già ritirato ma fatto proprio dal senatore Turroni). L'emendamento 6.19 risulta precluso. Con distinte votazioni sono poi respinti gli emendamenti 6.12, 6.10, 6.24, 6.20, 6.2 (fatto proprio dal senatore Turroni in assenza dei proponenti), 6.6 (già ritirato ma fatto proprio dal senatore Turroni), 6.21 e 6.25.

L'emendamento 6.3a decade per l'assenza dei proponenti.

Il senatore PASSIGLI *(DS-U)* preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 6.17. La sua parte politica annette particolare importanza al tema delle garanzie costituzionali, soprattutto in considerazione dell'affermarsi del principio maggioritario. In questo senso appare opportuno escludere la legge elettorale dalla sfera delle decisioni di maggioranza, prevedendo un *quorum* di due terzi per la sua approvazione, per evitare che la parte prevalente possa modificare le regole del gioco a proprio vantaggio e a danno dell'opposizione. Sarebbe in ogni caso possibile l'approvazione a maggioranza semplice della legge elettorale, ma in tal caso essa entrerebbe in vigore soltanto a decorrere dalla seconda elezione successiva e potrebbe essere sottoposta a *referendum* confermativo.

Chiede infine che sulla proposta il relatore e la maggioranza esprimano il loro parere.

Il senatore TURRONI *(Verdi-U)* dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 6.17. Dopo aver ricordato le recenti modifiche apportate dalla maggioranza alla legge elettorale della regione Calabria, introducendo uno sbarramento del quattro per cento che penalizza le forze politiche minori, sottolinea l'opportunità che le regole della competizione politica siano sottratte all'arbitrio di una sola delle parti. In proposito invita la maggioranza a non ripetere l'errore che fu commesso nella scorsa legislatura, quando la coalizione di Governo approvò una riforma del titolo V della parte II della Costituzione, che poi si è rivelata del tutto sbagliata.

Il senatore PETRINI *(Mar-DL-U)* aggiunge la sua firma all'emendamento 6.17, che introduce un elemento di garanzia condivisibile a suo avviso da tutte le forze politiche. Auspica, in proposito, una dimostrazione di disponibilità da parte della maggioranza.

L'emendamento 6.17 è quindi posto in votazione ed è respinto. Con separate votazioni sono respinti anche gli emendamenti 6.18 e 6.13.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti all'articolo 7.

Il relatore D'ONOFRIO *(UDC)* e il ministro CALDEROLI esprimono un parere contrario su tutti gli emendamenti.

L'emendamento 7.1, fatto proprio dal senatore TURRONI *(Verdi-U)* in assenza del proponente, viene messo ai voti ed è respinto; con successive, distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 7.5 e 7.8, 7.6, 7.2 (ritirato ma fatto proprio dal senatore Turroni), 7.7.

Quanto agli emendamenti all'articolo 8, con il parere contrario del relatore D'ONOFRIO *(UDC)* e del ministro CALDEROLI, essi sono posti in votazione.

Viene quindi respinto l'emendamento 8.8, fatto proprio dal senatore TURRONI *(Verdi-U)* in assenza del proponente.

Il senatore VILLONE *(DS-U)* interviene per dichiarare il proprio voto a favore dell'emendamento 8.20, con il quale propone di sopprimere un articolo che testimonia come si costruisce una falsa ipotesi di garanzia: l'articolo 8 del disegno di legge in esame, infatti, nel consentire che dopo il terzo scrutinio sia sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti per l'elezione del Presidente di ciascuna delle due Camere, individua quello che in realtà diverrà il *quorum* ordinario di elezione, vanificando ogni profilo di garanzia. Ritiene invece preferibile individuare soluzioni diverse, quali quelle proposte ad esempio con gli emendamenti 8.1 e 8.21, che incentivano la maggioranza e l'opposizione a raggiungere un accordo, anche mediante la non partecipazione al voto, per l'individuazione di una personalità *super partes*, contemperando così le esigenze di garanzia e quelle di funzionalità.

Il senatore TURRONI *(Verdi-U)*, nel condividere pienamente l'intervento che lo ha preceduto, ricorda le frequenti forzature nell'applicazione dei regolamenti parlamentari che si sono verificate in passato, segnatamente nell'altro ramo del Parlamento; l'esigenza che il Presidente di ciascuna Assemblea parlamentare sia eletto con il consenso di una maggioranza ampia, che ecceda quella di un solo schieramento politico, è a suo avviso innegabile e non può essere elusa prefigurando facili espedienti quale quello individuato dall'articolo 8, che consegna le cariche alla maggioranza politica, privandole di quel ruolo di garanzia che invece deve essere loro garantito. Conclude dichiarando il proprio voto a favore dell'emendamento 8.20, cui aggiunge la propria firma.

L'emendamento 8.20 viene quindi messo ai voti ed è respinto.

Il senatore GUERZONI *(DS-U)* dichiara il proprio voto favorevole all'emendamento 8.5, soffermandosi sulle ragioni a sostegno dell'esigenza di sopprimere l'ultimo periodo dell'articolo 63, primo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 8: in particolare, ritiene necessario che la previsione di rinnovo periodico dell'Ufficio di presidenza, se mantenuta, sia sancita anche con riferimento all'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati, ma soprattutto sia integrata con l'esplicita inclusione della carica di Presidente tra quelle soggette a tale rinnovo periodico, ricordando che il primo periodo della disposizione in questione distingue la figura del Presidente dall'Ufficio di presidenza.

Il senatore PASSIGLI *(DS-U)*, intervenendo per dichiarare il proprio voto di astensione sull'emendamento 8.5, concorda con i rilievi formulati dal senatore Guerzoni e sottolinea come l'ultimo periodo dell'articolo in esame sia pleonastico: non vi è dubbio che la definizione delle modalità di elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza di ciascuna Camera sia rimessa ai rispettivi Regolamenti, ritenendo quindi preferibile sopprimere l'ultimo periodo in esame. Quanto al *quorum* per l'elezione del Presidente di Assemblea, concorda con il senatore Turroni: nell'ordinamento italiano, in base a una convenzione costituzionale che ha trovato una prolungata e condivisa applicazione, la presidenza delle Camere è stata a lungo assegnata a due personalità appartenenti a forze politicamente distinte e contrapposte, secondo un principio di reciproco bilanciamento; tale prassi ha consentito l'elezione di ciascun Presidente di Assemblea con amplissime maggioranze, investendolo in tal modo di un ruolo realmente neutrale. Con il meccanismo delineato dall'articolo 8 del progetto di riforma, invece, il Presidente di Assemblea si qualificherà come espressione di una maggioranza politica e tale natura finirà inevitabilmente per caratterizzare anche l'esercizio delle sue funzioni. L'interpretazione che l'attuale maggioranza politica dà al principio maggioritario, come ininterrotta contrapposizione tra maggioranza e opposizione, escludendo ambiti di decisione *bipartisan* – tipicamente, le nomine di garanzia – è deviata: tale impostazione conduce inevitabilmente l'opposizione ad assumere i medesimi atteggiamenti quando divenga a sua volta maggioranza, con effetti deleteri per l'intero sistema istituzionale. Conclude sollecitando il relatore a una valutazione su tale questione.

Il senatore PETRINI *(Mar-DL-U)* considera l'ultimo periodo dell'articolo 8 un evidente refuso introdotto durante l'esame nell'altro ramo del Parlamento; dichiara il proprio voto a favore dell'emendamento 8.5 che sopprime il periodo, il quale è pleonastico, ma che se deve essere mantenuto va integrato prevedendo il rinnovo periodico anche per la carica di Presidente. Concorda, inoltre, nel ritenere che l'elezione del Presidente di Assemblea con il voto della maggioranza assoluta dei componenti finisce per abbassare il *quorum* stesso; la necessità di raggiungere il più ele-

vato *quorum* dei due terzi non costituisce un'*impasse* insuperabile: essa impone, a suo avviso opportunamente, un accordo tra le diverse forze politiche per individuare personalità *super partes*, ovvero per concordare l'elezione alla presidenza delle Camere di due personalità espressione di ciascuno schieramento, secondo quanto avveniva nel passato in forza della ricordata convenzione costituzionale.

L'emendamento 8.5 viene quindi posto ai voti ed è respinto; anche l'emendamento 8.16 viene respinto.

Il senatore VILLONE *(DS-U)* fa proprio l'emendamento 8.1 già ritirato dal proponente, dichiarando un voto favorevole: tale proposta emendativa introduce infatti un elemento di flessibilità nell'elezione del Presidente di Assemblea, che consentirebbe una possibile confluenza dei voti dell'opposizione e di quelli della maggioranza ovvero un'astensione dal voto, favorendo l'elezione stessa. Anche l'emendamento 8.21, con modalità diverse, è diretto allo stesso obiettivo, di contemperare le esigenze di funzionalità e quelle di garanzia, attribuendo a una minoranza qualificata un potere di veto. Il Presidente di Assemblea, anche grazie alla convenzione costituzionale che è stata ricordata, si è caratterizzato come figura imparziale, tipica dei Parlamenti moderni: l'imparzialità del Presidente di Assemblea è un elemento essenziale di tenuta del sistema complessivo e risponde a un'esigenza di funzionalità del Parlamento, caratterizzandolo come il luogo in cui le forze politiche si confrontano secondo regole garantite da un arbitro imparziale ed evitando che le Camere diventino il luogo della sola maggioranza, riducendo così la propria capacità rappresentativa. Il Presidente configurato dall'articolo 8 del progetto di riforma è, invece, un capogruppo di coalizione: egli paventa il rischio che le eventuali difficoltà della maggioranza politica che ha eletto il Presidente possano tradursi in difficoltà per il Presidente stesso, indebolendone il ruolo, come testimoniano vicende anche recenti.

Inoltre il Senato federale, con l'affermazione del principio della contestualità forte, avrà una composizione soggetta a continui mutamenti: potrebbe pertanto venire meno la maggioranza politica che ha eletto il Presidente del Senato, per il quale quindi sarebbe opportuno prevedere espressamente l'applicabilità del rinnovo periodico.

Il presidente PASTORE osserva che, ricorrendo l'ipotesi paventata dal senatore Villone, il Presidente del Senato si caratterizzerebbe per il suo ruolo necessariamente *super partes*.

Il senatore VILLONE *(DS-U)* ribadisce che tale eventualità è a suo avviso problematica e sollecita una valutazione del relatore sul punto.

Dopo che il senatore GUERZONI *(DS-U)* ha ritirato l'emendamento 8.15, con successive, distinte votazioni sono respinti gli emendamenti da 8.1 a 8.9, quest'ultimo fatto proprio dal senatore PETRINI *(Mar-DL-U)* in assenza del proponente.

Il seguito è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 23,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3186

Art. 4.

4.18/1

BASSANINI

All'emendamento 4.18, al comma 1, sopprimere le parole: «a esclusione di quelli fiscali, previdenziali, e».

4.18/4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 4.18, al comma 1, dopo le parole: «a esclusione di quelli», *inserire le seguenti:* «relativi alle emissioni in atmosfera, agli scarichi idrici e alla salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema in generale, alla tutela e sicurezza del lavoro, nonché di quelli».

4.18/5

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 4.18, al comma 1, lettera a), *sostituire la parola:* «liberalizzazione» *con la seguente:* «semplificazione».

4.18/6

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 4.18, al comma 1, lettera a), *numero 1), dopo la parola:* «ipotesi» *sopprimere le parole:* «tassative» *e dalle parole:* «in deroga al principio» *fino alla fine del periodo.*

4.18/7

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 4.18, al comma 1, lettera a), *sopprimere il numero 2).*

4.18/8

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 4.18, al comma 1, lettera b), *sopprimere il numero 2).*

4.18/9

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 4.18, al comma 1, lettera b), *numero 2), sostituire le parole:* «autoregolazione o di deregolazione» *con la seguente:* «semplificazione» *e le parole:* «e l'accrescimento di» *con le seguenti:* «la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema in generale, la tutela e sicurezza del lavoro, nonché la».

4.18/10

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 4.18, al comma 1, lettera b), *sopprimere il numero 4).*

4.18/11

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 4.18, al comma 1, lettera b), *sopprimere il numero 8).*

4.18/3

BASSANINI

All'emendamento 4.18 dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Il decreto o i decreti di cui al comma 1 provvedono, altresì:

a) per le attività di impresa rientranti in materie di legislazione esclusiva dello Stato, alla semplificazione e al riassetto della disciplina del rilascio dell'atto autorizzatorio, secondo i criteri direttivi indicati nel presente articolo;

b) per le attività di impresa rientranti in materie di legislazione concorrente, alla determinazione dei principi fondamentali della disciplina del rilascio degli atti autorizzatori e individuazione dei livelli minimi essenziali di semplificazione, secondo i criteri di cui all'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo quelli indicati nella presente legge e secondo i principi generali della disciplina del procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni.

1-*ter*. Le Regioni e gli enti locali possono assumere il processo di semplificazione e di riassetto di cui al presente articolo come parametro di riferimento per gli analoghi processi di semplificazione e di riassetto degli adempimenti amministrativi delle imprese nelle materie di loro competenza normativa».

Conseguentemente sopprimere il comma 3.

4.18/12

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 4.18, al comma 2, lettera e), *sopprimere le parole:* «e di riassetto della regolazione» *e:* «, regionale e locale».

4.18/13

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 4.18 sopprimere il comma 3.

4.18/2

BASSANINI

All'emendamento 4.18, inserire dopo il comma 3, i seguenti:

«3-*bis.* Il Comitato per la semplificazione coordina, nell'ambito del Governo, l'attuazione della delega di cui al presente articolo, sulla base degli schemi di individuazione e di riassetto predisposti dalle singole amministrazioni competenti e fornisce, ove necessario, supporto tecnico alle amministrazioni di settore.

3-*ter.* Una volta predisposto lo schema o gli schemi di decreto legislativo, si prosegue applicando il procedimento di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131».

4.18

PASTORE, *relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - *(Riassetto normativo in materia di adempimenti amministrativi delle imprese).* – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni di competenza legislativa statale, di cui all'articolo 117, secondo e terzo comma della Costituzione, vigenti in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, a esclusione di quelli fiscali, previdenziali e di quelli gravanti sulle stesse in qualità di datori di lavoro, secondo i princìpi, i criteri direttivi e le procedure di cui

all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) liberalizzazione dell'attività di impresa, con riguardo alle fasi di avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione dell'attività, da attuarsi mediante:

1) determinazione, sulla base delle procedure di verifica dell'impatto regolatorio di cui all'articolo 2 della legge 29 luglio 2003, n. 229, e nel rispetto degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria, delle ipotesi tassative nelle quali l'attività d'impresa è soggetta a provvedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque denominati da parte di amministrazioni pubbliche, statali, regionali e locali in deroga al principio generale di cui all'articolo 20, comma 1, della presente legge, e determinazione dei livelli di regolazione delle procedure amministrative validi su tutto il territorio nazionale, eventualmente derogabili dalla legislazione regionale e dalla normativa degli enti locali solo per conseguire una maggiore semplificazione delle procedure stesse, tenuto conto delle dimensioni e del tipo di attività svolta dall'impresa, sulla base del presupposto che sia stata verificata l'assenza, per ciascun caso, di valide alternative al meccanismo autorizzatorio e discrezionale;

2) conseguente abrogazione di tutte le disposizioni relative ai procedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso comunque denominati non richiamati esplicitamente nei decreti legislativi, fatte salve quelle derivanti da obblighi imposti dalla normativa comunitaria e previsione che ogni eventuale deroga sia stabilita da una espressa disposizione di legge o di regolamento dello Stato, successiva all'esercizio della delega o da essa richiamata, ovvero da una normativa regionale;

b) per le ipotesi tassative di cui alla lettera *a)*, numero 1), previa consultazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, produttive e professionali interessate:

1) semplificazione, razionalizzazione e snellimento degli adempimenti relativi alle fasi di avvio, svolgimento, trasformazione, trasferimento e cessazione dell'attività d'impresa, ivi incluse le attività di certificazione e agli aspetti inerenti l'iscrizione al registro delle imprese, anche prevedendo il coordinamento con le attività degli sportelli unici;

2) previsione di forme di autoregolazione o di deregolazione, ove non vi contrastino interessi pubblici primari al fine di favorire la concorrenza tra i soggetti economici e l'accrescimento di competitività del sistema produttivo nazionale;

3) determinazione dei presupposti e dei requisiti comprovabili con dichiarazioni sostitutive, loro verifica e relativo regime sanzionatorio;

4) sostituzione, ove possibile, delle norme prescrittive con sistemi di incentivi e disincentivi;

5) individuazione di forme particolari di semplificazione degli adempimenti necessari per lo svolgimento dell'attività delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane;

6) applicazione del principio generale secondo cui l'impresa deve poter interagire, ovunque possibile, con una sola amministrazione pubblica, da individuare secondo il principio di sussidiarietà verticale; perseguimento di tale principio anche tramite la trasformazione automatica degli atti di concerto, di parere e di intesa, comunque denominati, in atti istruttori interni, sotto la responsabilità diretta dell'unica amministrazione con cui l'impresa interagisce;

7) raccordo costante con la regolazione regionale, tramite gli strumenti previsti dall'articolo 4, comma 2, sia in sede di preparazione preventiva che di monitoraggio successivo all'esercizio della delega legislativa, con particolare riguardo alle esigenze di favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni, di conseguire i comuni obiettivi di semplificazione, di rispettare i livelli minimi essenziali di semplificazione dell'attività di impresa su tutto il territorio nazionale, nonché di fornire alle imprese un quadro completo della regolazione statale e regionale per ciascuna attività;

8) delegificazione della disciplina dei procedimenti amministrativi connessi allo svolgimento dell'attività d'impresa, secondo i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

c) riduzione degli atti sottoposti ad obbligo di conservazione da parte delle imprese e riduzione dei tempi di conservazione degli stessi ai fini degli accertamenti amministrativi.

2. Il Governo e le regioni, previa consultazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, produttive e professionali interessate in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza unificata, al fine di:

a) favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze normative in materia di adempimenti amministrativi delle imprese e di procedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque denominati, per l'esercizio dell'attività di impresa;

b) favorire l'armonizzazione della regolamentazione relativa alla semplificazione degli adempimenti connessi all'esercizio dell'attività d'impresa;

c) favorire il conseguimento di livelli minimi di semplificazione degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività di impresa su tutto il territorio nazionale, previa individuazione delle migliori pratiche e verifica dei risultati delle iniziative sperimentali adottate dalle Regioni e dagli enti locali;

d) individuare particolari forme di semplificazione, omogenee su tutto il territorio nazionale, degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane;

e) adottare le misure idonee a garantire la completezza e l'aggiornamento costante delle informazioni contenute nel Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese di cui all'articolo 16 della legge 29 luglio 2003, n. 229, nonché a coordinarne i contenuti con i processi di semplificazione e riassetto della regolazione statale, regionale e locale.

3. Nelle materie a legislazione concorrente gli accordi o le intese Stato-Regioni di cui al comma 2, possono prevedere i medesimi effetti di riassetto di cui al presente articolo anche per la normativa regionale delle attività di impresa. Le regioni e gli enti locali possono assumere il processo di semplificazione e di riassetto di cui al presente articolo come parametro di riferimento per gli analoghi processi di semplificazione e di riassetto degli adempimenti amministrativi delle imprese nelle materie di loro competenza normativa.

4. Le regioni adeguano, sulla base degli accordi di cui al comma 2, la propria legislazione concernente la disciplina degli adempimenti amministrativi delle imprese alle finalità e agli obiettivi stabiliti dal presente articolo e in coerenza con i decreti legislativi di cui al comma 1».

4.19/3

BASSANINI

All'emendamento 4.19, al comma 1, premettere le parole: «Salvo quanto previsto dal successivo articolo 4-*bis*».

4.19/1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 4.19 sopprimere il comma 1.

Conseguentemente al comma 1-bis*, sopprimere le parole:* «In attuazione del principio di cui al comma precedente,».

4.19/4
BASSANINI

All'emendamento 4.19, al comma 1-bis, *dopo le parole:* «della salute» *inserire le seguenti:* «della incolumità».

4.19/5
BASSANINI

All'emendamento 4.19, al comma 1-bis, *dopo le parole:* «di urbanistica» *inserire le seguenti:* «di tutela del lavoro e della sicurezza dei lavoratori».

4.19/6
BASSANINI

All'emendamento 4.19, al comma 1-bis, *dopo le parole:* «di urbanistica» *inserire le seguenti:* «di tutela del risparmio, di regolazione della concorrenza e del mercato».

4.19/2
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 4.19 sopprimere i commi 1-quater *e 1*-quinquies.

4.19
MALAN

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. L'attività di impresa non è, di regola, soggetta ad atti di autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque denominati, da parte delle pubbliche amministrazioni.

1-*bis.* In attuazione del principio di cui al comma precedente, ferme le norme a tutela della difesa nazionale, della pubblica sicurezza, dell'amministrazione della giustizia, della salute e della sicurezza pubblica, dell'ambiente, dei beni culturali e paesaggistici e le norme in materia di urbanistica, tutti gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta,

permesso e di consenso, comunque denominati, sono sostituiti con una denuncia di inizio di attività da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata, tramite autocertificazione, delle attestazioni e delle certificazioni eventualmente richieste.

A tal fine, oggetto delle autocertificazioni può essere anche la presenza di requisiti tecnici, purché comprovata da attestazioni rese da soggetti abilitati secondo le normative vigenti.

1-*ter*. La presentazione della denuncia d'inizio d'attività, corredata come sopra indicato, una volta trascorso il termine di trenta giorni consente, fermi restando l'esercizio adeguatamente motivato dei poteri di controllo e di autotutela delle autorità amministrative, l'immediato esercizio dell'attività oggetto della medesima denuncia d'inizio attività.

1-*quater*. L'esplicita dichiarazione da parte del soggetto interessato di avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, rende inapplicabili tutte le disposizioni da essa difformi, anche se contenute in leggi speciali.

1-*quinquies*. La presente disposizione è immediatamente applicabile, senza la necessità dell'emanazione di regolamenti o di atti amministrativi generali».

4.2/1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 4.2 sopprimere le parole da: «eventualmente» *fino alla fine.*

4.2

PASTORE, *relatore*

Al comma 1, lettera a), *numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e dei livelli di regolazione delle procedure amministrative validi su tutto il territorio nazionale, eventualmente derogabili dalla legislazione regionale e dalla normativa degli enti locali solo per conseguire una maggiore semplificazione delle procedure stesse, a fini di tutela della concorrenza, tenuto conto delle dimensioni e del tipo di attività svolta dall'impresa».

4.9/1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 4.9, sostituire la parola: «generalizzato» *con le seguenti:* «, nei casi tassativi indicati dalla legge», *nonché sostituire le parole:* «dell'attività di impresa» *con le seguenti:* «di alcune attività di impresa, che non abbiano profili di criticità ambientale».

4.9

STIFFON, MAFFIOLI, MALAN

4.12

MAGNALBÒ, BONGIORNO

4.40

BASTIANONI, BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

«*d)* ricorso generalizzato all'autocertificazione e al principio del silenzio-assenso nei procedimenti autorizzatori previsti per l'esercizio dell'attività di impresa».

4.0.1/3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 4.0.1 sopprimere i commi 1, 4 e 5.

Conseguentemente al comma 2, sopprimere le parole: «In attuazione del principio di cui al comma precedente,»

4.0.1/2

MAGNALBÒ, BONGIORNO

All'emendamento 4.0.1, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis.* Al fine di perseguire le finalità di tutela della salute e della sicurezza pubblica di cui al precedente comma, le norme in materia di liberalizzazione e semplificazione di cui alla presente legge non si applicano ai procedimenti di rilascio di concessioni e autorizzazioni da parte

del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato – in materia di tabacchi lavorati, gioco del lotto, lotterie, concorsi pronostici e scommesse e di autorizzazioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle Entrate per la vendita dei valori bollati».

4.0.1/6

BATTISTI

All'emendamento 4.0.1 sopprimere i commi 4 e 5.

4.0.1/4

BATTISTI

All'emendamento 4.0.1 sopprimere il comma 4.

4.0.1/7

BATTISTI

All'emendamento 4.0.1 al comma 4, aggiungere, in fine le seguenti parole: «ferme restando le autorizzazioni, licenze, concessioni e gli atti di autorizzazione comunque denominati previsti a tutela della difesa nazionale, della pubblica sicurezza, dell'amministrazione della giustizia, della salute e della sicurezza pubblica e del lavoro, dell'ambiente, dei beni culturali e paesaggistici, del territorio, ivi comprese quelle previste in materia di urbanistica».

4.0.1/5

BATTISTI

All'emendamento 4.0.1 sopprimere il comma 5.

4.0.1

PASTORE, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Liberalizzazione delle attività di impresa e principio generale di autocertificazione)

1. L'attività di impresa non è, di regola, soggetta ad atti di autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque denominati, da parte delle pubbliche amministrazioni.

2. In attuazione del principio di cui al comma precedente, ferme le norme a tutela della difesa nazionale, della pubblica sicurezza, dell'amministrazione della giustizia, della salute e della sicurezza pubblica, dell'ambiente, dei beni culturali e paesaggistici e le norme in materia di urbanistica, tutti gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso, comunque denominati, per i quali non sia previsto alcun contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi nell'esperimento di esami a ciò specificamente destinati, sono sostituiti con una denuncia di inizio di attività da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata, tramite autocertificazione, dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste. A tal fine, oggetto delle autocertificazioni può essere anche la presenza di requisiti tecnici, purché comprovata da attestazioni rese da soggetti abilitati secondo le normative vigenti.

3. La presentazione della denuncia d'inizio d'attività, corredata come sopra indicato, una volta trascorso il termine di trenta giorni consente, fermi restando l'esercizio adeguatamente motivato dei poteri di controllo e di autotutela delle autorità amministrative, l'immediato esercizio dell'attività oggetto della medesima denuncia d'inizio attività.

4. L'esplicita dichiarazione da parte del soggetto interessato di avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, rende inapplicabili tutte le disposizioni da essa difformi, anche se contenute in leggi speciali.

5. La presente disposizione è immediatamente applicabile, senza la necessità dell'emanazione di regolamenti o di atti amministrativi generali. Essa costituisce inoltre principio fondamentale delle leggi previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e si applica anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in quanto compatibile con i relativi statuti speciali e le relative norme di attuazione».

4.0.2/1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 4.0.2 sopprimere i commi 1, 3, 4, 5, secondo periodo, e 6.

4.0.2/2

BASSANINI

All'emendamento 4.0.2, al comma 2, sopprimere la lettera c).

4.0.2/3

BASSANINI

All'emendamento 4.0.2, al comma 2, lettera c)*, dopo la parola:* «che» *inserire le parole:* «, ove non ricorrano i presupposti indicati dalle precedenti lettere *a)* e *b)», e sopprimere la parola:* «comunque».

4.0.2

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Riassetto normativo degli adempimenti aministrativi delle imprese)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo volti a individuare, nelle materie di legislazione concorrente ed esclusiva dello Stato, le attività di impresa per le quali, in deroga al principio generale di cui all'articolo 4, comma 1, siano necessari atti di autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque denominati, da parte di amministrazioni pubbliche, statali, regionali e locali.

2. Ogni deroga al principio generale di cui all'articolo 4, comma 1, da individuare nell'esercizio della presente delega, deve fondarsi sui seguenti presupposti:

a) che ne sia congruamente giustificata la necessità, anche ricorrendo a metodi di analisi di impatto della regolazione, ovvero che essa sia imposta dalla normativa comunitaria;

b) che sia stata verificata l'assenza, per ciascun caso, di valide alternative al meccanismo autorizzatorio e discrezionale;

c) che ciascuna deroga sia comunque prevista da una espressa disposizione di legge o di regolamento dello Stato, successiva all'esercizio della delega o da essa richiamata, ovvero da una normativa regionale.

3. Il decreto o i decreti di cui al comma 1, stabiliscono altresì, nelle materie di legislazione concorrente ed esclusiva dello Stato, le modalità di determinazione dei presupposti e dei requisiti comprovabili con dichiarazioni sostitutive delle imprese, la loro verifica e il relativo regime sanzionatorio. Per le materie di legislazione esclusiva dello Stato, tale disciplina è demandata, ove possibile, a regolamenti di delegificazione e di semplificazione. Per le materie di legislazione concorrente, tale disciplina e i suoi contenuti sono semplificati e indicati, ove possibile, tra i princìpi fondamentali della materia.

4. Il decreto o i decreti di cui al comma 1, provvedono, contestualmente, alla ricognizione della disciplina statale, legislativa e regolamentare, vigente in ciascun settore di attività di impresa. I decreti di riassetto possono raggruppare in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni anche le disposizioni regolamentari relative al medesimo settore omogeneo. La normativa previgente non contenuta o richiamata nei medesimi decreti legislativi è automaticamente abrogata al momento della loro entrata in vigore.

5. Nelle materie a legislazione concorrente, gli accordi o le intese Stato-Regioni di cui all'articolo 4, comma 2, possono prevedere i medesimi effetti di riassetto di cui al presente articolo anche per la normativa regionale delle attività di impresa. Le regioni e gli enti locali possono assumere il processo di semplificazione e di riassetto di cui al presente articolo come parametro di riferimento per gli analoghi processi di semplificazione e di riassetto degli adempimenti amministrativi delle imprese nelle materie di loro competenza normativa esclusiva.

6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, oltre ai princìpi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ai seguenti princìpi:

a) sostituzione, ove possibile, delle norme prescrittive con sistemi di incentivi e disincentivi;

b) individuazione di forme particolari di semplificazione degli adempimenti necessari per lo svolgimento dell'attività delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane;

c) previsione di forme di autoregolazione o di deregolazione, ove non vi contrastino interessi pubblici primari, al fine di favorire la concorrenza tra i soggetti economici e l'accrescimento di competitività del sistema produttivo nazionale;

d) applicazione del principio generale secondo cui l'impresa deve poter interagire, ovunque possibile, con una sola amministrazione pubblica, da individuare secondo il principio di sussidiarietà verticale; perseguimento di tale principio anche tramite la trasformazione automatica de-

gli atti di concerto, di parere e di intesa, comunque denominati, in atti istruttori interni, sotto la responsabilità diretta dell'unica amministrazione con cui l'impresa interagisce;

e) delegificazione, ove possibile e rinvio alla normazione regolamentare dello Stato e alla normazione regionale, secondo le rispettive competenze, della disciplina dei procedimenti amministrativi connessi allo svolgimento dell'attività di impresa, secondo i criteri dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, determinando in ogni caso livelli minimi di semplificazione delle procedure amministrative validi su tutto il territorio nazionale e garantendo il loro rispetto, secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 2;

f) raccordo costante con la regolazione regionale, tramite gli strumenti previsti dall'articolo 4, comma 2, sia in sede di preparazione preventiva che di monitoraggio successivo all'esercizio della delega legislativa, con particolare riguardo alle esigenze di favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni, di conseguire i comuni obiettivi di semplificazione, di rispettare i livelli minimi essenziali di semplificazione dell'attività di impresa su tutto il territorio nazionale, nonché di fornire alle imprese un quadro completo della regolazione statale e regionale per ciascuna attività;

g) previsione della possibilità di emanare decreti legislativi correttivi entro un anno successivo all'esercizio della delega, sulla base di un'attività di monitoraggio e delle indicazioni fornite dagli operatori ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera *h)*».

4.0.3/1

BASSANINI

All'emendamento 4.0.3, al comma 1, sostituire le parole: «da un Ministro da lui delegato» *con le seguenti:* «dal Ministro della funzione pubblica da lui delegato».

4.0.3/2

BASSANINI

All'emendamento 4.0.3, al comma 3, sostituire le parole: «in concertazione con le organizzazioni imprenditoriali» *con le seguenti:* «in concertazione con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative».

4.0.3/3

BASSANINI

All'emendamento 4.0.3, al comma 3, sostituire le parole: «in concertazione con le organizzazioni imprenditoriali» *con le seguenti:* «tenuto conto delle proposte delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative».

4.0.3

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Comitato consultivo per la semplificazione e per la qualità della regolazione)

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un "Comitato consultivo per la semplificazione e per la qualità della regolazione" (di questo denominato "Comitato"), presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un ministro da lui delegato e dotato di un adeguato supporto tecnico.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio sono individuati componenti del Comitato di cui al comma 1. Con lo stesso decreto può essere prevista la creazione di un'adeguata struttura di supporto tecnico all'attività del Comitato a composizione multidisciplinare. Possono essere invitati a partecipare a riunioni del Comitato, secondo l'oggetto della discussione, altri componenti del Governo, esponenti di autorità regionali e locali e delle organizzazioni imprenditoriali.

3. Il Comitato, in concertazione con le organizzazioni imprenditoriali, definisce un programma pluriennale di attività, da aggiornare annaulmente sulla base dei risultati raggiunti, con gli obiettivi del Governo in tema di semplificazione, di riassetto e di qualità della regolazione.

4. Il Comitato per la semplificazione svolge, altresì, le seguenti funzioni:

a) esercita un ruolo di indirizzo, coordinamento e, ove necessario, di supporto operativo delle altre amministrazioni dello Stato per la predisposizione dei singoli atti di semplificazione e riassetto;

b) assicura, in collaborazione con le amministrazioni di settore, la conclusione della fase di sperimentazione e la definitiva messa a regime dell'analisi di impatto della regolazione (AIR) di cui all'art. 5 della legge 8 marzo 1999, n. 50;

c) stabilisce forme e modalità stabili di consultazione con le organizzazioni imprenditoriali anche prevedendo, ove possibile in via elettronica, momenti di pubblicizzazione di tale attività e coordinando la consultazione in via telematica di cui all'articolo 18 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

d) può chiedere un approfondimento dell'esame delle iniziative normative del Governo nel caso le proposte non appaiano necessarie o giustificate nel rapporto tra costi e benefici;

e) collabora, anche fornendo il proprio supporto operativo, con il Ministro delle attività produttive e con le Regioni per assicurare la effettiva realizzazione del registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese di cui all'articolo 16 della legge n. 229 del 2003 e ne coordina i contenuti con i processi di semplificazione e riassetto di cui agli articoli successivi;

f) effettua, con le opportune modalità di verifica di impatto e di consultazione, il monitoraggio successivo dell'efficacia delle semplificazioni introdotte e della loro effettiva applicazione, proponendo, ove necessario, interventi correttivi».

4.0.5/1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 4.0.5, al comma 1 sostituire le parole da: «Il Governo» *fino a:* «individuare» *con le seguenti:* «Nell'ambito del procedimento di semplificazione degli adempimenti amministrativi di talune imprese di cui all'articolo precedente, possono essere previste, nei limiti e con le modalità previste dalla legislazione di riferimento,», *nonché le parole:* «a carico» *con le seguenti:* «a favore».

Conseguentemente, sopprimere il secondo comma.

4.0.5
FASOLINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Semplificazioni amministrative per imprese eco-certificate)

Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a individuare misure di agevolazione e di semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni 14001 o registrate secondo il Regolamento comunitario 761/2001 (emas).

Il decreto legislativo di cui al comma 1 sarà uniformato ai seguenti princìpi direttivi:

Nel campo delle acque:

– accorpare in unico *iter* autorizzativo le domande per l'esecuzione di trivellazione e scavi e quella per l'emungimento dai pozzi;

– prevedere che le periodicità dei controlli ambientali sia concordata con l'ente di controllo nell'ambito delle procedure del Sistema di Gestione Ambientale (SGA);

– introdurre meccanismi per il rinnovo automatico delle autorizzazioni per gli scarichi;

– ridurre gli importi relativi ai canoni di fognatura-depurazione delle acque reflue e al canone annuo regionale per l'uso dell'acqua pubblica.

Nel campo dei rifiuti:

– ridurre le garanzie finanziarie per i soggetti attivi nel settore del trattamento dei rifiuti;

– prevedere una procedura di semplice comunicazione contenente le informazioni necessarie alla Regione-Commissariato di Governo per il deposito dei rifiuti (pericolosi e non pericolosi), per quantitativi anche superiori a quelli indicati per il deposito temporaneo, secondo criteri tecnici di fattibilità e solo nel caso sia previsto, da parte del detentore dei rifiuti, uno specifico programma di sicurezza e controllo, come da procedure del Sistema di Gestione Ambientale (SGA);

– ridurre le tariffe per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani;

– prevedere che la periodicità dei controlli ambientali sia concordata con l'ente di controllo nell'ambito delle procedure del Sistema di Gestione Ambientale (SGA);

– introdurre meccanismi per il rinnovo automatico delle autorizzazioni per l'esercizio degli impianti o per la reiscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

Nel campo dell'inquinamento atmosferico, esentare le aziende dagli accertamenti relativi alla regolarità dei controlli sui nuovi impianti e sui dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, riconoscendo a tali imprese la possibilità di effettuare gli autocontrolli alle emissioni conformemente al proprio Sistema di Gestione Ambientale.

Nel campo dell'inquinamento acustico, prevedere l'esclusione dall'obbligo di presentare il Piano di risanamento acustico dell'impresa.

Nel campo della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, consentire al gestore la possibilità di allegare alla notifica e ai rapporti di sicurezza la certificazione Iso 14001 o quanto predisposto in base al regolamento Emas.

Nel campo della Valutazione dell'Impatto Ambientale, escludere dalla procedura di VIA i progetti di modifica degli impianti di competenza regionale».

Art. 7.

7.0.1/1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 7.0.1 sopprimere le parole: «le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e».

7.0.1

FASOLINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Rifiuti e imballaggi)

All'articolo 11, comma 3 del D. Lgs 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "e di smaltimento dei rifiuti" eliminare le parole: "nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 7, comma 3, lettere *c), d),*e *g);*"».

Art. 11.

11.0.2/1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 11.0.2, al comma 1, sostituire le parole da: «è considerata» *fino a:* «articolo 6» *con le seguenti:* «sono considerati interventi subordinati a permesso di costruire, previa positiva valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 10».

11.0.2

BOSCETTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Semplificazione delle norme in materia di edilizia ed urbanistica per l'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 m^3)

1. Ai fini urbanistici ed edilizi, l'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 m^3 è considerata attività edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modifiche ed integrazioni».

Art. 15.

15.0.1/2

BATTISTI

All'emendamento 15.0.1, sostituire i commi da 1 a 3, con i seguenti:

«1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo recante l'elenco delle disposizioni legislative statali che si intendono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, con l'esclusione dei codici, dei testi unici, degli atti di recepimento del diritto comunitario, non-

ché delle norme che disciplinano l'ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale.

2. L'elenco contenuto nel decreto legislativo di cui al comma 1 è composto da tutte le leggi e dagli atti aventi forza di legge pubblicati anteriormente alla data del 1° gennaio 1970, che non siano espressamente richiamati nei seguenti atti:

a) codice civile, codice penale, codice di procedura civile, codice di procedura penale, codice della navigazione; ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe l'indicazione "codice";

b) ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe l'indicazione "testo unico";

c) leggi e atti aventi forza di legge pubblicati successivamente alla data del 1° gennaio 1970.

3. L'elenco di cui al comma 1 è suddiviso per materia, sulla base della classificazione per materie operata dai commi 2 e 3 dell'articolo 117 della Costituzione»

15.0.1/1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 15.0.1, al comma 1 sostituire le parole da: «anteriormente» *fino alla fine con le seguenti:* «successivamente al 15 giugno 2001 sono abrogate con effetto dal 1° gennaio 2006».

Conseguentemente sopprimere i commi 2, 3, 5, 6, 7 e 8.

15.0.1/3

BASSANINI

All'emendamento 15.0.1, al comma 4, dopo le parole: «Al Presidente del Consiglio dei Ministri» *inserire le seguenti:* «ovvero a un Ministro da lui espressamente delegato».

15.0.1/4

BASSANINI

All'emendamento 15.0.1, al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «Il Presidente del Consiglio o il Ministro da lui delegato provvederà al-

tresì alla ricognizione, da ultimare entro il 30 giugno 2008, dei provvedimenti legislativi, dalla cui abrogazione ai sensi dei precedenti commi potrebbero derivare lesioni a principi e valori costituzionali o a diritti o interessi legittimi dei cittadini, ovvero gravi difficoltà nel funzionamento di amministrazioni e servizi pubblici o responsabilità internazionali dello Stato. Sulla base dell'esito di tale ricognizione, del quale saranno dettagliatamente informate le Camere, il Governo, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, proporrà al Parlamento, con appositi disegni di legge, un ulteriore elenco di provvedimenti legislativi ai quali si applicherà il disposto del precedente comma 2».

15.0.1/5
BASSANINI

All'emendamento 15.0.1, al comma 6, dopo la parola: «modalità» *inserire le seguenti:* «, entro gli stessi limiti».

15.0.1/6
BASSANINI

All'emendamento 15.0.1, al comma 7, sostituire la parola: «sessanta» *con la seguente:* «centoventi».

15.0.1
PASTORE, *relatore*

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 15-*bis*.

(Norma generale di abrogazione)

1. Le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970 sono abrogate con effetto dal 1° gennaio 2010, ad eccezione di quelle indicate nel comma 2.

2. Rimangono in vigore le disposizioni legislative:

a) contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione

e in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe l'indicazione «codice» ovvero «testo unico»;

b) richiamate nei suddetti codici e testi unici ovvero in leggi ed atti aventi forza di legge esclusi dall'abrogazione disposta dal primo comma;

c) che formano oggetto dei decreti legislativi ricognitivi emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 4 della legge 5 giugno 2002 n. 131;

d) aventi per oggetto i principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie di competenza regionale;

e) che sono di attuazione delle direttive comunitarie;

f), che disciplinano l'ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale.

3. Le disposizioni regolamentari emanate in attuazione di disposizioni legislative mantenute in vigore ai sensi dei commi 1 e 2 continuano ad applicarsi, salvo quanto previsto nel comma 8.

4. Al Presidente del Consiglio dei Ministri è conferita la funzione della ricognizione, verifica e monitoraggio nonché di iniziativa e proposta legislativa e regolamentare per dare completa e coordinata attuazione alle disposizioni di cui al presente articolo.

5. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri interessati, entro il termine previsto del comma 1, uno o più decreti legislativi al fine di raccogliere in testi unici, per ambiti omogenei di materie indicate nell'articolo 117, comma secondo della costituzione, le disposizioni legislative mantenute in vigore ai sensi del comma 1 e del comma 2, lettere *b)* ed *e),* apportandovi le modifiche di carattere formale per assicurarne coordinamento e la coerenza terminologica, nonché le modifiche necessarie ad adeguarle ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modificazioni.

6. Con le medesime forme, procedure e modalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 5, il Governo è delegato a disporre l'aggiornamento e l'integrazione di codici e testi unici esistenti.

7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 5 e 6 sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta gorni dall'assegnazione, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza del parere parlamentare.

8. Con le procedure e le forme, nei termini e secondo i principi e criteri di cui all'articolo 20 della citata legge n. 59 del 1997, commi 6, 7 e 8, in relazione legislativi di cui ai commi 5 e 6, possono essere emanati, nuovi regolamenti ai sensi dell'articolo 17 commi 1 e 2 della legge 23 agosto 1988 n. 400 e successive modificazioni.

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2005

429ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
BOREA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vitali.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(1296-B/*bis*) ***Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche'per l'emanazione di un testo unico***, approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12, il 30 giugno 2004, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente approvato dalla Camera dei deputati. Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 16 dicembre 2004, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 2 febbraio 2005.

Il presidente BOREA, dopo aver ricordato che il senatore Maritati – impossibilitato a prender parte alla seduta odierna – aveva chiesto di intervenire in discussione generale, e aver preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione generale fatto salvo l'intervento medesimo del senatore Maritati da svolgersi nella prima seduta nella quale sarà ripreso l'esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

430ª Seduta (notturna)

Presidenza del Vice Presidente
ZANCAN

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.

La seduta inizia alle ore 21,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente ZANCAN, constatata la mancanza del numero legale per esaminare in sede deliberante i disegni di legge nn. 622, 1659, 1708 e 2587 recanti «modifiche al codice civile in materia di condominio» e apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 21,30.

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2005

622ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI conferma che nella giornata di martedì prossimo, alle ore 14,30, avrà luogo, come preannunciato, l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze sul Patto di stabilità e crescita europeo e le relative ipotesi di revisione, in vista della quale il Servizio studi ha predisposto un apposito *dossier*. Esprime, quindi, parole di apprezzamento per il contributo offerto dal Servizio studi, nonché per quello offerto dal Servizio affari internazionali del Senato con il *dossier* concernente «Politica di coesione. Le proposte legislative per il periodo 2007-2013», predisposto in vista delle prossime iniziative della Commissione connesse all'impiego dei Fondi strutturali europei ed in distribuzione per i Senatori.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1296-B/*bis*) *Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico*, approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12, il 30 giugno 2004, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente approvato dalla Camera dei deputati. Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 16 dicembre 2004, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI *(AN)* illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, essendo decorso l'esercizio 2004,

l'esigenza di acquisire un aggiornamento della relazione tecnica relativa agli oneri recati da alcune disposizioni contenute nell'articolo 2 concernenti: il conseguimento anticipato della V e VI classe di anzianità (comma 1, lettera *q)*, numeri 2 e 3), le Commissioni di concorso per i passaggi di funzioni (comma 1, lettera *l)*, numeri 5, 6, 8 e 10 e lettera *m)*, numeri 9 e 10), l'istituzione dei *manager* presso alcune Corti di Appello (comma 1, lettera *t)*, numeri 1 e 2), il funzionamento della Scuola (comma 2, lettera *a)*, *l)* e *m))*, le modifiche all'organico della Corte di Cassazione (comma 5), il conferimento di incarichi direttivi (comma 11) e le spese per il personale e per le strutture delle direzioni generali regionali (comma 14). Rileva, altresì, la necessità di aggiornare i riferimenti all'esercizio finanziario ormai scaduto di cui all'articolo 2 commi 15, 16, 38, 42 e 43.

Il sottosegretario VEGAS deposita agli atti della Commissione una nota tecnica sul provvedimento in titolo.

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame, al fine di consentire i necessari approfondimenti della documentazione testé depositata.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53» (n. 439)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 gennaio scorso.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nel corso delle precedenti sedute sono state depositate alcune note tecniche in risposta alle osservazioni del relatore. Precisa, inoltre, che mancano, allo stato, chiarimenti sull'articolo 7 del provvedimento in titolo. Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo se vi sono ulteriori elementi utili al fine di pervenire all'espressione del prescritto parere.

In relazione alle ulteriori richieste di chiarimenti emerse dalla Commissione in ordine al provvedimento in titolo, il sottosegretario VEGAS illustra una nuova nota tecnica. In particolare, in merito all'eventualità che i 30 milioni di euro, previsti dal comma 1 dell'articolo 9 a valere sul fondo di cui all'articolo 4 della legge n. 440 del 1997, possano inficiare le altre destinazioni del fondo, precisa che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha assicurato che la predetta eventualità non potrà verificarsi in quanto la residua disponibilità del fondo, che

peraltro è annualmente rifinanziato in tabella C della legge finanziaria, è ritenuta sufficiente per soddisfare le altre finalità da individuare ogni anno con la direttiva ministeriale prevista dall'articolo 2 della legge n. 440 del 1997 finalizzata alla ripartizione del predetto fondo. Sul comma 2 dell'articolo 9, ritiene poi che la norma ivi recata non si configuri come «delega aperta», in contrasto con la legge n. 53 del 2003, la quale stabilisce che gli stanziamenti siano definiti prima dell'emanazione dei decreti attuativi. In proposito, nel ribadire che in ogni caso si tratta di finanziamenti aggiuntivi a quelli previsti dal comma 1 dell'articolo 9 – individuati nella fonte e nel loro ammontare – evidenzia che le predette risorse, sebbene ascrivibili alle finalizzazioni previste, non sono comunque definibili, a priori, nel loro ammontare. Si tratta infatti di fondi destinati al sistema dell'istruzione e formazione professionale, la cui competenza gestionale spetta alle Regioni come indicato nello stesso comma 2, coerentemente a quanto stabilito dall'articolo 68 della legge n. 144 del 1999. A tal riguardo, precisa altresì che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge delega n. 53 del 2003, i percorsi in alternanza scuola-lavoro interessano non solo il sistema dell'istruzione ma anche quello della formazione che, come previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera g) della citata legge n. 53 del 2003, costituiscono il secondo ciclo nel suo complesso. Sull'introduzione nel testo di una norma che preveda, mediante decreto del Ministro dell'istruzione, una selezione delle scuole da ammettere ai corsi di alternanza scuola-lavoro ed un meccanismo di graduazione delle spese, al fine di garantire il rispetto del tetto di spesa, ritiene esaustivo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, laddove è prevista la possibilità per le istituzioni scolastiche o formative di stipulare convenzioni con i soggetti individuati dall'articolo 1 del provvedimento in esame, comunque nei limiti delle risorse finanziarie annualmente assegnate allo scopo. Ulteriore garanzia è costituita dalla clausola di copertura che dovrebbe essere configurata come «limite di spesa», di cui al comma 1, dell'articolo 9, prevedendo, semmai, una corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n .440, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311».

Il senatore MORANDO *(DS-U)* interviene per sottolineare che la questione più rilevante sottesa al provvedimento, come pure sottolineato dal Servizio del bilancio, concerne, da un lato, la previsione di un diritto soggettivo all'accesso a percorsi di alternanza scuola-lavoro e, dall'altro, una copertura finanziaria configurata come limite massimo di spesa. Tale profilo critico è ancora più rilevante se si tiene conto degli effetti che possono derivare dal combinato disposto delle norme contenute nell'atto del Governo n. 432 recentemente esaminato dalla Commissione. Tale ultimo provvedimento, infatti, prevede l'innalzamento, condivisibile nel merito, di un anno del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. Pertanto, è presumibile ritenere che tutti quegli alunni che, sulla base delle suddette norme, permarranno nell'ambito del circuito formativo, essendo, altrimenti, destinati ad entrare nel mercato del lavoro, chiederanno di adire

al percorso di alternanza scuola-lavoro. Se non verrà introdotto un meccanismo in grado, da un lato, di valutare la dimensione della domanda di accesso ai percorsi di alternanza scuola-lavoro e, dall'altro, di aggiornare le risorse stanziate, al fine di soddisfare tutte le richieste – disposizioni che allo stato non sono rintracciabili nel testo in esame – il provvedimento determinerà un rilevante volume di spesa priva di copertura finanziaria che verrà iscritta nelle eccedenze di spesa nella prossima legge finanziaria.

Il senatore TAROLLI *(UDC)*, condividendo le osservazioni svolte dal senatore Morando, fa presente che occorre tener conto anche dello spirito complessivo della riforma scolastica attuata dal Ministro Moratti. Tra gli obiettivi della suddetta riforma, vi è senz'altro quello di ridurre la dispersione scolastica e la possibilità di accedere a percorsi di alternanza scuola-lavoro rappresenta uno degli strumenti più efficaci per conseguire tale obiettivo. Invita, pertanto, a tener conto di tali considerazioni nell'analisi dei profili finanziari del provvedimento, di cui occorre salvaguardare, nel contempo, le finalità.

Il senatore CADDEO *(DS-U)*, dopo aver ribadito l'antinomia tra la previsione di un diritto soggettivo ed una copertura configurata a tetto di spesa, richiama l'attenzione della Commissione, al di là dei profili particolari relativi al provvedimento in esame, sulla congruità delle risorse che a regime richiederà l'attuazione della suddetta delega. Oltre all'estensione dell'accesso ai citati percorsi di alternanza a tutti coloro che ne faranno richiesta, occorre, infatti, considerare anche gli oneri relativi al *tutor* interno, il quale dovrà svolgere una complessa attività di rendicontazione dei risultati raggiunti dalle singole esperienze svolte dagli alunni, alle spese del Comitato per il monitoraggio e la valutazione del sistema dell'alternanza scuola-lavoro ed alle spese di assicurazione e di trasporto degli allievi che svolgeranno un'esperienza all'interno delle imprese.

Conclude, infine, richiamando l'attenzione sui rilievi sollevati dal relatore in merito alla copertura in Tabella C di un onere permanente, tenuto conto, peraltro, che anche altri oneri, tra i quali la parte di competenza statale dei fondi per la formazione professionale, trovano copertura sul Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa che il provvedimento decurta per 30 miliardi di euro. Ritiene che dal provvedimento in esame scaturiranno pertanto maggiori oneri e che questi troveranno rappresentazione e copertura contabile nella prossima legge finanziaria nell'allegato relativo alle eccedenze di spesa.

Il senatore FASOLINO *(FI)* interviene per convenire sul fatto che un tetto di spesa anelastico nel suo ammontare non risulterebbe idoneo a soddisfare la domanda formativa che potrebbe originare dalle richieste degli allievi.

Il presidente AZZOLLINI ritiene opportuno che le questioni sollevate dal dibattito trovino sede nella proposta di parere che verrà formulata

nelle prossime sedute dal relatore. In particolare, ritiene necessario eliminare qualsiasi antinomia tra l'accesso ai suddetti percorsi di alternanza scuola-lavoro e la copertura finanziaria del provvedimento. A tal fine, è opportuno svolgere una riflessione sulla possibilità di trasformare la norma sostanziale dell'articolo 1 – che allo stato configura in capo a ciascun allievo un diritto soggettivo – in una formulazione più attenuata che non dia adito ad equivoci, volta a chiarire che la possibilità di accesso ai suddetti percorsi di alternanza è subordinato alla disponibilità delle risorse stanziate. Propone, infine, di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, al fine di consentire al relatore di predisporre una proposta di parere che tenga conto degli elementi emersi dal dibattito.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE ODIERNE SEDUTE NOTTURNE DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che le odierne sedute notturne della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate per le ore 20,30 e 20,45, non avranno luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,55.

FINANZE E TESORO (6ª)

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2005

255ª Seduta

Presidenza del Presidente
PEDRIZZI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Pietro Larizza, presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PEDRIZZI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul trattamento fiscale del reddito familiare e sulle relative politiche di sostegno: audizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

Si riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 9 novembre 2004.

Il presidente PEDRIZZI riepiloga i temi dell'indagine conoscitiva e introduce l'audizione.

Interviene sui temi oggetto dell'audizione il dottor LARIZZA.

Intervengono quindi il presidente PEDRIZZI e i senatori PASQUINI *(DS-U)*, EUFEMI *(UDC)*, CORRADO *(LP)*, e BONAVITA *(DS-U)*, formulando considerazioni e ponendo quesiti ai quali risponde il dottor LARIZZA.

Il presidente PEDRIZZI ringrazia l'intervenuto e dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BRUNALE *(DS-U)*, nel condividere la richiesta già formulata dai senatori Eufemi e Salerno di procedere all'audizione del sottosegretario Contento e del dottor Tino in ordine allo stato di attuazione della riforma della disciplina in materia di apparecchi automatici da intrattenimento, sottolinea l'opportunità di acquisire altresì elementi informativi da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle categorie interessate.

Condividono tale istanza i senatori EUFEMI *(UDC)* e SALERNO *(AN)*.

Il presidente PEDRIZZI prende atto della richiesta avanzata, evidenziando peraltro la necessità di non ampliare oltremisura l'ambito dei soggetti da audire informalmente, alla luce dell'intento della Commissione di compiere esclusivamente una ricognizione circa lo stato di attuazione della normativa di recente introduzione concernente la materia degli apparecchi automatici da intrattenimento.

Informa altresì la Commissione di aver segnalato, per iscritto, al Presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi la mancata partecipazione, già rilevata dal senatore Eufemi, nell'ambito di una trasmissione del servizio radiotelevisivo pubblico concernente la materia dei giochi e delle scommesse, di componenti della Commissione e, più in generale, di alcun esponente politico.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE propone di integrare l'ordine del giorno delle sedute della corrente settimana con l'esame congiunto, in sede referente, dei disegni di legge n. 2768, presentato dai senatori Giaretta e altri, concernente l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare e n. 2786, da lui presentato unitamente al senatore Palombo, recante nuove norme in materia di provvidenze in favore dei grandi invalidi.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,05.

ISTRUZIONE (7ª)

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2005

356ª Seduta

Presidenza del Presidente
ASCIUTTI

Intervengono il vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Caldoro, nonché i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Valentina Aprea, per i beni e le attività culturali Bono e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(3276) ***Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione***

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore ASCIUTTI *(FI)*, il quale sottolinea anzitutto che il decreto-legge in titolo, caratterizzandosi principalmente per disposizioni nei settori dell'università e dei beni culturali, è stato correttamente assegnato a questa Commissione per l'esame di merito. Osserva tuttavia che esso reca anche norme in materia di opere strategiche, di mobilità dei pubblici dipendenti nonché di adempimenti fiscali, su cui giudica estremamente prezioso il contributo che vorranno rendere le Commissioni chiamate ad esprimersi in sede consultiva.

Entrando indi nel merito delle disposizioni di stretta pertinenza della Commissione, rileva che l'articolo 1 dà attuazione a quanto disposto dalla legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005) la quale, all'articolo 1, comma 105, stabilisce che le università sono chiamate a redigere programmi triennali relativi al fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo.

Nello specifico, la norma in esame dispone che le università sono tenute a sottoporre al Ministero detti programmi triennali entro il prossimo 31 marzo.

Al riguardo, pur condividendo l'esigenza di definire rapidamente i fabbisogni di personale dei singoli atenei, egli giudica opportuno che detta definizione sia maggiormente correlata ad obiettivi di carattere generale, per il miglioramento del servizio universitario. Pertanto, quanto meno a partire dal 2006, suggerisce che siano definite delle linee generali, cui far corrispondere eventuali variazioni di fabbisogno, fra le quali cita – a titolo esemplificativo – l'accesso e il mantenimento agli studi per i capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, l'aumento della formazione di livello universitario e comunque professionale superiore, il potenziamento della ricerca di base, lo sviluppo dei rapporti fra università e sistema produttivo nazionale, l'internazionalizzazione degli studi universitari, il miglioramento dei servizi destinati agli studenti, la razionalizzazione dell'offerta formativa, l'accesso dei giovani alla docenza universitaria, la convergenza con i sistemi di alta formazione europei.

Il comma 2 dell'articolo 1 riduce poi ad un anno di servizio il periodo necessario per la conferma dei ricercatori, che l'attuale normativa prevede essere pari ad un triennio.

Con tale intervento, il Presidente relatore rileva che il Governo intende introdurre un incentivo per i ricercatori, anche nell'ottica di contrastare il fenomeno della fuga dei cervelli all'estero. Oltre ad offrire maggiore stabilità, la riduzione del periodo di prova assicura infatti un miglioramento del trattamento economico, ponendosi così nell'ottica di riconoscimento del ruolo strategico svolto dai ricercatori, che dovrà, a suo giudizio, rappresentare senz'altro l'asse portante della riforma dello stato giuridico dei docenti universitari attualmente all'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Per quanto concerne l'articolo 2, esso reca disposizioni nel settore della ricerca.

In particolare, il comma 1 autorizza il Ministero a concedere idonea garanzia per il rimborso del prestito erogato dalla Banca europea degli investimenti (BEI) alla Società Sincrotrone di Trieste per la realizzazione del progetto di *laser* ad elettroni liberi.

Il comma 2 destina inoltre alla medesima Società una quota del Fondo per il funzionamento degli enti di ricerca, per un importo annuo non inferiore a 14 milioni di euro, al fine di sostenere la competitività internazionale della struttura.

Si tratta, prosegue il Presidente relatore, di misure importanti, tanto più in considerazione, da un lato, del ruolo strategico che il Sincrotrone svolge nel settore della ricerca e, dall'altro, della difficile situazione finanziaria nella quale esso versa da tempo.

In proposito, ricorda il costante impegno della Commissione a favore della fisica della materia, che ha condotto fra l'altro a svolgere un sopralluogo ai Laboratori di Grenoble.

Relativamente al comma 3, esso autorizza il Ministro dell'istruzione a ricostituire il Consiglio direttivo dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), rimodulandone la composizione. Al riguardo, egli ricorda che il decreto legislativo n. 381 del 1999 (all'articolo 3, comma 4) prevedeva sette membri, nominati dal Ministro dell'istruzione, dei quali due designati dal Consiglio scientifico nazionale, peraltro mai istituito, uno dal Ministro responsabile per il coordinamento della protezione civile, come noto non contemplato nell'attuale compagine governativa, e uno dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

Rispetto alla composizione definita dal richiamato decreto legislativo n. 381, i membri del Consiglio direttivo sono ora ridotti a cinque, venendo meno i due componenti designati dal Consiglio scientifico nazionale, la cui fonte normativa (ovvero l'articolo 4 del decreto legislativo n. 204 del 1998) è stata peraltro abrogata dal decreto legislativo n. 127 del 2003 di riforma del CNR. Segnala inoltre che i due componenti nominati dal Ministro dell'istruzione su altrui designazione, lo sono ora su impulso, rispettivamente, del Presidente del Consiglio dei ministri e della Conferenza Stato-regioni.

Passando a considerare le disposizioni che riguardano il settore dei beni culturali, si sofferma sull'articolo 3, diretto a prorogare anche per l'anno 2005 la disciplina recata all'articolo 3 del decreto-legge n. 72 del 2004 (recante interventi per contrastare la pirateria informatica, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2004, che consente la pronta utilizzazione delle risorse assegnate all'ARCUS Spa per interventi a favore dei beni e delle attività culturali, nonché dello spettacolo a valere sulla quota, pari al 3 per cento, degli investimenti per le infrastrutture.

Egli dà indi conto del comma 2, che incrementa di un ulteriore 2 per cento tale quota, a conferma dell'intenzione del Governo di assicurare idonee risorse nei confronti di uno dei settori strategici per il nostro Paese.

Quanto al comma 3, esso modifica l'articolo 12 del decreto legislativo n. 28 del 2004, di riordino del settore cinematografico, attraverso l'inserimento di un nuovo comma 3-*bis* (lettera *a))*. In particolare, esso stabilisce che le disposizioni relative alla regolamentazione dei fondi rotativi degli interventi finanziari dello Stato (contemplate dall'articolo 72 della legge finanziaria per il 2003) non si applichino al Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche. Egli sottolinea che il Governo giudica tale inserimento opportuno in considerazione della peculiarità delle forme di sostegno pubblico nei confronti dei progetti e delle iniziative cinematografiche che si devono basare sulla qualità artistica e culturale, nonché sul successo di pubblico.

Sempre al comma 3, le lettere *b)* e *c)* modificano, a loro volta, il comma 6 e il comma 7 dell'articolo 12 del richiamato decreto legislativo n. 28 del 2004, stabilendo, rispettivamente, che i rientri degli stanziamenti assegnati dal Fondo siano riassegnati allo stesso, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, e che le risorse del medesimo Fondo siano versate su un'apposita contabilità speciale.

L'articolo 4, comma 1, stanzia poi una somma, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2005, al fine di garantire la prosecuzione di molteplici attività relative alla conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale, nonché alla prevenzione di incendi, installazione di sistemi antifurto e di ulteriori misure di prevenzione nei locali adibiti a sedi museali, gallerie, biblioteche e Archivi di Stato.

Al comma 2, è altresì prorogata la validità delle convenzioni stipulate dal Ministero per i beni culturali per l'affidamento delle richiamate attività, fino all'espletamento delle procedure di evidenza pubblica per l'individuazione di altri soggetti.

L'articolo 5 detta indi norme relative alla mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, modificando il comma 7 dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Fra le principali novità, rileva il Presidente relatore, si stabilisce in particolare che i dipendenti pubblici possano – nell'ambito di appositi protocolli d'intesa – essere assegnati temporaneamente, oltre che ad imprese private, anche ad altre pubbliche amministrazioni.

Tale intervento, ad avviso dell'Esecutivo, risulta importante al fine di risolvere talune carenze di organico in determinati settori della pubblica amministrazione, anche alla luce del blocco delle assunzioni presso le amministrazioni statali.

Viene poi chiarito che, qualora i dipendenti siano chiamati ad operare presso imprese private, a queste ultime ricade l'onere del corrispondente trattamento economico, e non solo del compenso aggiuntivo, così come era previsto dalla precedente versione della medesima norma.

L'articolo 6 interviene sulla disciplina dei commissari straordinari per le opere strategiche, contemplata all'articolo 13 del decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione.

In particolare, il Presidente relatore sottolinea che le modifiche apportate con l'atto in titolo sono dirette ad adeguare la richiamata normativa alle novità introdotte con la riforma del Titolo V della Costituzione, con particolare riguardo alla necessità di riconoscere le competenze degli enti locali anche in tale settore. Nello specifico, viene definito il loro necessario coinvolgimento nei procedimenti di rilievo *sub*-regionale che possono concludersi con l'intervento dei commissari straordinari al fine di assicurare la tempestiva esecuzione delle opere di rilevante interesse nazionale.

L'articolo 7 reca inoltre alcune modificazioni all'articolo 1, comma 300, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005), in materia di adempimenti fiscali relativi ad imposte di bollo e tasse di concessione governativa con l'obiettivo di garantire fra l'altro la loro semplificazione.

Su queste disposizioni, così come del resto su quelle recate dagli articoli 5 e 6, ribadisce di ritenere senz'altro opportuno attendere l'orientamento delle Commissioni competenti in tali settori chiamate ad esprimersi in sede consultiva.

L'articolo 8 reca infine le norme di copertura finanziaria.

In considerazione dell'importanza e dell'urgenza soprattutto di talune disposizioni, in particolare di quelle che consentiranno di procedere alle assunzioni di personale universitario, nonché di quelle che assicurano risorse per interventi nel settore dei beni culturali, egli sollecita sin d'ora una rapida conclusione dell'esame onde scongiurare un'eventuale decadenza del decreto-legge.

In proposito, ricorda conclusivamente che nel corso dell'Ufficio di Presidenza svoltosi lo scorso mercoledì 2 febbraio è stato convenuto di concludere la discussione generale sul provvedimento entro la seduta già convocata per giovedì 10 febbraio alle ore 15 ed è stato fissato il termine per la presentazione di emendamenti per venerdì, 11 febbraio, alle ore 12.00.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE dichiara indi aperta la discussione generale.

Il senatore TESSITORE *(DS-U)*, senza entrare nel merito dell'esistenza dei requisiti di necessità e urgenza prescritti dalla Costituzione per il ricorso al decreto-legge, giudica anzitutto discutibile e pericoloso un intervento estemporaneo su settori strategici per il tessuto organizzativo del nostro Paese, come ad esempio l'università, senza che esso si inserisca nell'ambito di un contesto di sistematicità.

A titolo esemplificativo, egli cita l'abolizione del ruolo universitario operata nel 1994, che avvenne senza adeguata ponderazione delle sue conseguenze in termini di accentuazione degli aspetti di localismo.

Entrando nel merito dell'articolato, egli dichiara di non nutrire un orientamento contrario nei confronti della disposizione che riduce ad un anno il periodo di prova per la conferma dei ricercatori, ancorché ritiene che essa sia motivata da ragioni di carattere prettamente clientelare. In proposito, giudica preminente la necessità di tener conto dell'inadeguatezza del trattamento economico riservato ai ricercatori a fronte dell'importanza del lavoro svolto.

Sarebbe stato tuttavia preferibile a suo giudizio che il Governo avesse evitato di inserire tale misura in un provvedimento di urgenza, per consentire invece sulla questione una discussione pacata ed articolata, senza far prevalere aspetti elettoralistici e clientelari, e nell'ottica di assicurare sistematicità agli interventi nel settore universitario.

Coglie poi l'occasione per esprimere perplessità sulla conciliabilità della riduzione del periodo di prova con le disposizioni recate dal disegno di legge, relativo allo *status* giuridico dei docenti universitari, attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento, il quale intende – fra l'altro - istituire la figura di professore aggiunto.

Dopo aver ancora una volta deplorato l'assenza di un approccio sistematico e complessivo alle tematiche universitarie, preannuncia sin d'ora l'intenzione di presentare iniziative emendative dirette a risolvere l'annosa questione dei ricercatori provenienti dai ruoli dei tecnici laureati, con rife-

rimento al mancato riconoscimento del periodo prestato precedentemente in tali ruoli.

Quanto alla programmazione dei fabbisogni di personale dei singoli atenei, pur giudicandola positivamente soprattutto dopo le conseguenze nefaste degli anni nei quali si è protratto il blocco delle assunzioni, esprime perplessità in merito alle modalità con cui essa dovrà realizzarsi. In particolare, egli stigmatizza la scelta del termine, previsto per il prossimo 31 marzo, entro cui le università sono tenute a sottoporre al Ministero i programmi triennali, che giudica inadeguato soprattutto per i grandi atenei, che sono chiamati ad acquisire su tali atti l'orientamento di un numero elevato di organismi universitari.

Il senatore coglie poi l'occasione per deplorare la scelta di protrarre, in sostanza, il blocco delle assunzioni attraverso l'invito che il Ministro ha rivolto alle università a non dar seguito alle procedure concorsuali già bandite, in attesa della definizione dei richiamati programmi triennali.

Ricordando altresì i contenuti del decreto ministeriale n. 15 del 27 gennaio scorso, relativo alla verifica del possesso dei requisiti minimi dei corsi di studio, egli esprime preoccupazione in ordine all'effettivo rispetto del principio di autonomia degli atenei.

Al riguardo, giudica negativamente la circostanza che il decreto n. 15 stabilisca che l'eventuale iscrizione di studenti in corsi di studio che non risultano possedere i requisiti minimi comporti la revoca dell'autorizzazione ministeriale al rilascio del relativo titolo di studio, e la conseguente impossibilità dell'inserimento degli studenti nell'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati.

Tornando alla disposizione recata all'articolo 1, comma 2, che riduce ad un anno il periodo di conferma per i ricercatori in attesa della riforma dello stato giuridico del personale docente, il senatore lamenta poi il riferimento a una disciplina transitoria. In particolare, osserva che in passato tutti i tentativi compiuti per il riordino del sistema sono falliti anche a causa delle normative transitorie che definivano il passaggio dal vecchio al nuovo sistema.

Quanto al settore dei beni culturali, pur condividendo la necessità di individuare ulteriori risorse, esprime preoccupazione per la scelta di assegnare i finanziamenti direttamente alla ARCUS Spa, la quale opera interventi discrezionali.

In proposito, ricorda le critiche suscitate dal finanziamento al settore del cinema, dovute proprio alla discrezionalità dell'intervento, che ha scontentato non solo gli altri settori dello spettacolo ma anche taluni operatori cinematografici.

Auspica inoltre una sollecita conclusione dell'indagine conoscitiva che la Commissione ha avviato sui problemi dello spettacolo, ricordando l'opportunità di fornire un contributo al settore, che dovrà affiancare gli esiti del tavolo di lavoro avviato dal ministro Urbani.

Il senatore conclude stigmatizzando altresì le disposizioni recate dall'articolo 5, sulla mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché dall'articolo 6, in materia di commissari straordinari per le opere strategiche.

Nel condividere l'opportunità di interventi sistematici nel settore universitario, il presidente relatore ASCIUTTI *(FI)* dà conto della propria iniziativa diretta a accelerare l'avvio dell'esame in Aula dell'affare assegnato in materia di università. Al riguardo invita l'opposizione a fare altrettanto, sostenendo, in sede di Conferenza dei Capi gruppo, l'inserimento di detto provvedimento nel calendario dei lavori dell'Aula.

Il senatore TESSITORE *(DS-U)* afferma di aver già operato in tal senso con il proprio Gruppo.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore MORO *(LP)* sottolinea anzitutto che il contenuto recato dall'articolo 7, in materia di imposte di bollo e tasse di concessione governativa, rappresenta una misura diretta ad accrescere la pressione tributaria più che una semplificazione degli adempimenti.

Nel ritenere poi che sarebbe senz'altro più opportuno un esame dell'articolo da parte della Commissione finanze, auspica idonee iniziative dirette a promuoverne lo stralcio e la successiva riassegnazione alla Commissione competente per i profili tributari.

Il senatore CORTIANA *(Verdi-U)* si sofferma in particolare sull'articolo 6, relativo alla nomina dei commissari straordinari per le opere strategiche. Al riguardo, ricorda che detta norma è motivata dal Governo con l'intento di adeguare la normativa vigente al nuovo Titolo V della Costituzione. Il nuovo assetto costituzionale è invece, a suo avviso, del tutto aggirato dalla disciplina proposta, che prevede un coinvolgimento delle regioni e degli enti locali solo su aspetti esecutivi e rispetto a progetti già definiti.

Perplessità suscita altresì, a suo giudizio, la previsione, di cui alla lettera *c)* del comma 1 del medesimo articolo 6, secondo cui il commissario straordinario può essere abilitato ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante. In tal modo, osserva, sono infatti superate tutte le norme previste nell'ordinamento per garantire la trasparenza delle procedure.

Preannuncia conseguentemente la presentazione di emendamenti su questo punto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53» (n. 439)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 2 febbraio scorso, nel corso della quale il presidente relatore ASCIUTTI *(FI)* ricorda di aver svolto la relazione introduttiva.

La senatrice SOLIANI *(Mar-DL-U)*, pur riservandosi di intervenire nel merito del provvedimento in altra occasione, ribadisce l'opportunità di richiedere, peraltro così come l'opposizione aveva fatto nel corso dell'esame dello schema di decreto legislativo sul diritto-dovere all'istruzione e formazione, l'intervento del Ministro ai lavori della Commissione.

Al riguardo, osserva che si tratta di una presenza indispensabile per poter comprendere quale sia il quadro complessivo della scuola secondaria nella quale si inserisce il provvedimento in titolo e, allo stesso tempo, per sciogliere i principali nodi problematici che lo caratterizzano.

Del resto, osserva conclusivamente, lo stesso Presidente relatore, nella sua esposizione introduttiva, ha richiesto talune delucidazioni da parte del Governo che richiedono una risposta sollecita.

La senatrice ACCIARINI *(DS-U)* si associa, a sua volta, alla necessità di poter contare sulla presenza del Ministro durante l'esame dell'atto in titolo, soprattutto in considerazione dell'importanza delle tematiche da esso recate.

Il PRESIDENTE assicura che trasmetterà tale richiesta al ministro Moratti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale recante l'elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali per l'anno 2005 (n. 441)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 1º dicembre 1997, n. 420. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice BIANCONI *(FI)*, la quale sottolinea anzitutto che anche quest'anno, come peraltro a partire dall'approvazione della legge n. 420 del 1997 (istitutiva della Consulta dei Comitati nazionali e delle Edizioni nazionali), il Parlamento è chiamato ad esprimersi sull'elenco di Comitati che la Consulta propone di finanziare.

Al riguardo, rileva anzitutto che per il 2005 la Consulta propone di finanziare 23 nuovi Comitati, a fronte dei 15 nuovi Comitati finanziati

sia nel 2004 che nel 2003, facendo quindi registrare una crescita significativa delle proposte avanzate, alle quali si aggiunge la conferma di 25 Comitati già operanti.

Con riguardo alle Edizioni nazionali, rileva che la Consulta non propone invece alcun nuovo finanziamento, in attesa del monitoraggio del lavoro già effettuato e di quello programmato dalle numerose Edizioni già in corso, anche in linea di continuità con la scelta dell'anno scorso di finanziare solo una nuova Edizione nazionale, per le opere di Italo Svevo.

Con riferimento ai Comitati nazionali, la relatrice dà conto dell'estrema parcellizzazione dei finanziamenti, la quale fa sì che a ciascun Comitato nazionale venga attribuito un importo di gran lunga inferiore rispetto a quello richiesto, spesso pari ad appena il 10 per cento delle uscite previste.

Inoltre, si pone – a suo avviso – un ulteriore profilo problematico, determinato dalla circostanza che non sempre la scheda riassuntiva dell'attività del Comitato reca inequivocabilmente l'indicazione degli anni in cui le celebrazioni dovrebbero avere luogo. Sicché si finanziano, fra i Comitati già operanti, Comitati che avrebbero dovuto avere termine nel 2004, ovvero Comitati senza indicazione puntuale di data, senza che ciò sia accompagnato da idonea motivazione.

A titolo esemplificativo, ella cita l'inclusione, nell'atto in titolo, fra i Comitati già operanti da rifinanziare, del Comitato nazionale «Sport e cultura per la pace», che l'anno scorso era stato finanziato nel presupposto che le celebrazioni avessero luogo solo nel 2004 (peraltro in concomitanza con i Giochi Olimpici di Atene 2004) ed ora risultano protrarsi invece nel triennio 2004-2006; analogamente – ella prosegue – si estendono al biennio 2004-2005 le celebrazioni per il 250º anniversario di Vincenzo Monti, che l'anno scorso aveva indicato una durata limitata al 2004; simile estensione al 2005 riguarda infine le celebrazioni per il centenario della nascita di Giorgio La Pira (originariamente previste per il biennio 2003-2004).

Tali esempi – ella rileva – impongono l'esigenza di rimeditare attentamente il meccanismo istituito con la Consulta nazionale, evidentemente troppo esposto a pressioni. Occorrerebbe infatti, a suo avviso, stabilire che il contributo corrisposto sia in qualche modo idoneo a coprire le spese previste e che le annualità di riferimento siano rispettate, a meno che non sopravvengano fenomeni di rilievo su cui occorre tuttavia offrire idonea documentazione.

Quanto alle domande di finanziamento non accolte, ella prende atto che quest'anno la motivazione dell'esclusione non è stata indicata nella rispettiva scheda, bensì nei verbali delle riunioni della Consulta. In proposito, va tuttavia rilevato che il Ministero ha successivamente trasmesso le schede di sintesi comprensive delle ragioni che hanno condotto all'accoglimento ovvero all'esclusione dei Comitati nazionali proposti.

Entrando nel merito del finanziamento, ricorda che l'articolo 6 della legge n. 237 del 1999 stabilisce che lo stanziamento annuale complessivo per i Comitati nazionali ed Edizioni nazionali è pari a 6.713.940 euro.

Tale somma complessiva viene poi ripartita fra Comitati, Edizioni nazionali e spese di funzionamento della Consulta.

Passando anzitutto a considerare la porzione di tale ammontare destinata ai Comitati per il 2005 (pari a 5.710.000), la relatrice osserva che essa risulta di poco inferiore rispetto a quella per il 2004 (pari a 5.800.000).

Con specifico riferimento alle somme accantonate per nuovi Comitati, prosegue, non si rinvengono sensibili differenze fra 2005 (3.025.000 euro) e 2004 (3.150.000 euro). Non va tuttavia dimenticato, ella osserva, che mentre ora si propone di finanziare ben 23 nuovi Comitati (con un contributo medio pari a circa 130.000 euro), nel 2004 le nuove proposte accolte erano state solo 15 (con un contributo medio ben superiore, pari a 210.000 euro).

Quanto alle Edizioni nazionali, vengono ora stanziati 980.000 euro, a fronte degli 872.686 del 2004.

Relativamente alle spese di funzionamento della Consulta, ella registra infine favorevolmente la sensibile riduzione delle risorse accantonate per il 2005 (pari a 23.940 euro) rispetto all'anno precedente (pari a 41.254 euro).

La relatrice conclude esprimendo l'esigenza di una rimeditazione della disciplina del finanziamento dei Comitati nazionali e delle Edizioni nazionali, che consenta l'adozione di criteri più trasparenti anche e soprattutto nell'ottica di ridurre le pressioni nei confronti della Consulta, chiamata a ripartire tali finanziamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(2221) ***ASCIUTTI ed altri. – Misure speciali di tutela e valorizzazione delle città italiane, inserite nella «lista del patrimonio mondiale», poste sotto la tutela dell'UNESCO***
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 19 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni consultate e che può quindi procedersi all'esame dell'ordine del giorno e degli emendamenti presentati, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Sull'ordine del giorno n. 0/2221/1/7ª (pubblicato in allegato al resoconto), il relatore FAVARO *(FI)* si rimette al Governo.

Il sottosegretario BONO, pur dichiarandosi tendenzialmente favorevole ai contenuti di tale ordine del giorno, osserva che il Governo si trova nell'impossibilità di accoglierlo, atteso che il modello pedagogico-educativo delle scuole dell'infanzia di Reggio Emilia non rientra nella tipologia

di beni immateriali che potranno essere ammessi al riconoscimento e alla tutela dell'UNESCO, una volta ratificata la Convenzione sui siti immateriali. Ciò, sulla base dei criteri adottati non da parte dei singoli Stati membri, bensì dall'UNESCO stessa. Auspica comunque che la relativa istanza sia presentata, affinché il Ministero possa compiere ogni ulteriore accertamento utile.

La senatrice SOLIANI *(Mar-DL-U)* osserva che, in una visione moderna, il modello pedagogico-educativo adottato a Reggio Emilia rientra a pieno titolo fra i beni immateriali da tutelare. Si tratta infatti di un investimento culturale e sociale di rilevanza internazionale. Auspica quindi che l'ordine del giorno possa essere accolto almeno come raccomandazione.

Il presidente ASCIUTTI invita i presentatori dell'ordine del giorno a precisare nel testo che l'ammissione del modello pedagogico-educativo delle scuole dell'infanzia di Reggio Emilia potrà avvenire solo dopo che sarà stata ratificata la Convenzione sui beni immateriali.

Conviene la senatrice SOLIANI *(Mar-DL-U)*, la quale modifica conseguentemente il testo dell'ordine del giorno n. 0/2221/1/7ª.

Il sottosegretario BONO, nel ribadire che, allo stato, il suddetto metodo pedagogico-educativo non rientra nella tipologia dei beni immateriali assoggettabili a tutela, accoglie l'ordine del giorno n. 0/2221/1/7ª (nuovo testo) (pubblicato in allegato al resoconto) come raccomandazione.

Si passa all'esame degli emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto), che vengono dati per illustrati dai presentatori.

Il relatore FAVARO *(FI)* esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati dal Presidente. Quanto all'emendamento 3.10, ritiene che esso possa essere considerato assorbito dal 3.6, che richiama da un punto di vista generale il rispetto delle norme previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. Propone infine tre ulteriori modifiche: all'emendamento 1.1, suggerisce di sopprimere, dopo le parole «per la loro unicità», la parola «le». All'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, propone di aggiungere le parole «purché funzionali ai siti medesimi» (emendamento 3.11). Alla lettera *e)* propone invece di sopprimere le parole «anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attività culturali delle scuole» (emendamento 3.12). Ritiene infatti che si tratti di disposizione atta ad ingenerare inutili aspettative nelle scuole.

Su suggerimento dei senatori BEVILACQUA *(AN)* e DELOGU *(AN)*, propone indi di sopprimere, all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, le parole «ma esterne» (emendamento 3.13).

Il sottosegretario BONO si associa al parere reso dal relatore.

Si passa alle votazioni.

Il presidente ASCIUTTI accoglie il suggerimento del relatore e modifica conseguentemente l'emendamento 1.1.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, l'emendamento 1.1 (nuovo testo) – interamente sostitutivo dell'unico comma di cui consta l'articolo 1 – è posto ai voti ed accolto.

La Commissione accoglie altresì, con distinte votazioni, l'emendamento 2.1, l'articolo 2 come modificato e l'emendamento 2.0.1, volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo il 2.

In sede di articolo 3, il senatore BRIGNONE *(LP)* dichiara il proprio voto favorevole all'emendamento 3.1, a condizione che sia approvato il successivo 3.2, cui è intimamente connesso.

Con distinte votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 3.1 e 3.2.

Con riferimento all'emendamento 3.3, il senatore BRIGNONE *(LP)* sollecita una riformulazione che tenga conto della circostanza che i piani di gestione prevedono il coinvolgimento di diversi enti, anche territoriali.

Il presidente ASCIUTTI osserva che la Commissione bilancio ha posto, come condizione per il parere di nulla osta sull'emendamento 2.0.1, l'approvazione dell'emendamento 3.3. Non ritiene pertanto possibile modificarlo, salvo doverlo risottoporre all'esame della Commissione bilancio.

Il senatore BRIGNONE *(LP)* prende atto di tale precisazione, sollecitando comunque il Governo a tenere conto delle considerazioni testé svolte.

L'emendamento 3.3, posto ai voti, è accolto.

Con separate votazioni, la Commissione approva poi gli emendamenti 3.13, 3.11 (previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BRIGNONE *(LP)*, che sottolinea l'importanza di collegare l'intervento infrastrutturale al sito cui si riferisce) e 3.4.

Sull'emendamento 3.12, il presidente ASCIUTTI nonché i senatori ACCIARINI *(DS-U)* e BRIGNONE *(LP)* esprimono un orientamento contrario.

L'emendamento 3.12 è conseguentemente ritirato.

Con separate votazioni, la Commissione accoglie indi gli emendamenti 3.5, 3.10, 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9, l'articolo 3 come modificato, l'emendamento 4.1, l'articolo 4 come modificato e l'articolo 5 (cui non erano stati presentati emendamenti).

Previo conferimento al Presidente del mandato ad apportare gli eventuali coordinamenti di carattere formale che si rendessero necessari, la Commissione accoglie infine il disegno di legge nel suo complesso, come risultante dagli emendamenti accolti.

La seduta termina alle ore 16,30.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2221

0/2221/1/7ª

SOLIANI, ACCIARINI, D'ANDREA, MODICA

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2221-A, recante misure speciali di tutela e valorizzazione delle città italiane, inserite nella "lista del patrimonio mondiale", poste sotto la tutela dell'UNESCO,

premesso che:

la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale culturale e ambientale, adottata dall'UNESCO e firmata a Parigi il 16 novembre 1972, ricomprende nell'ambito del patrimonio culturale, quali "siti" ammissibili alla tutela e al riconoscimento internazionale, anche le "opere dell'uomo (...) di valore universale eccezionale dal punto di vista storico, estetico, etnologico o antropologico";

il concetto di "sito immateriale" ammesso al riconoscimento e alla tutela dell'UNESCO è stato successivamente formalizzato nell'ambito della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, sottoscritta il 17 ottobre 2003 e tuttora in attesa di ratifica, che persegue l'obiettivo specifico di tutelare il cosiddetto "patrimonio culturale intangibile";

tra i "siti immateriali" meritevoli di tutela e riconoscimento da parte dell'UNESCO, nell'ambito del nostro Paese, può senz'altro figurare il modello pedagogico-formativo adottato presso le scuole dell'infanzia del comune di Reggio Emilia, in attuazione di un peculiare e originale approccio all'educazione prescolare, basato sulla valorizzazione della creatività dei bambini e sullo sviluppo delle attività relazionali e linguistiche, attraverso il riconoscimento dei cosiddetti "cento linguaggi dei bambini";

tale approccio – che ha già ricevuto una vasta serie di riconoscimenti a livello internazionale ed è da decenni oggetto di studio e di confronto da parte della comunità scientifica internazionale – è ormai divenuto un modello pedagogico di riferimento su scala mondiale, in quanto riconosciuto come del tutto compatibile con qualunque contesto ambientale, culturale e sociale,

impegna il Governo:

a promuovere, nelle sedi internazionali opportune, ogni iniziativa orientata ad ammettere il modello pedagogico-educativo adottato dalle scuole dell'infanzia di Reggio Emilia tra i "siti immateriali" italiani ammessi al riconoscimento e alla tutela dell'UNESCO».

0/2221/1/7ª (nuovo testo)
SOLIANI, ACCIARINI, D'ANDREA, MODICA

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2221-A, recante misure speciali di tutela e valorizzazione delle città italiane, inserite nella "lista del patrimonio mondiale", poste sotto la tutela dell'UNESCO,

premesso che:

la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale culturale e ambientale, adottata dall'UNESCO e firmata a Parigi il 16 novembre 1972, ricomprende nell'ambito del patrimonio culturale, quali "siti" ammissibili alla tutela e al riconoscimento internazionale, anche le "opere dell'uomo (...) di valore universale eccezionale dal punto di vista storico, estetico, etnologico o antropologico";

il concetto di "sito immateriale" ammesso al riconoscimento e alla tutela dell'UNESCO è stato successivamente formalizzato nell'ambito della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, sottoscritta il 17 ottobre 2003 e tuttora in attesa di ratifica, che persegue l'obiettivo specifico di tutelare il cosiddetto "patrimonio culturale intangibile";

tra i "siti immateriali" meritevoli di tutela e riconoscimento da parte dell'UNESCO, nell'ambito del nostro Paese, può senz'altro figurare il modello pedagogico-formativo adottato presso le scuole dell'infanzia del comune di Reggio Emilia, in attuazione di un peculiare e originale approccio all'educazione prescolare, basato sulla valorizzazione della creatività dei bambini e sullo sviluppo delle attività relazionali e linguistiche, attraverso il riconoscimento dei cosiddetti "cento linguaggi dei bambini";

tale approccio – che ha già ricevuto una vasta serie di riconoscimenti a livello internazionale ed è da decenni oggetto di studio e di confronto da parte della comunità scientifica internazionale – è ormai divenuto un modello pedagogico di riferimento su scala mondiale, in quanto riconosciuto come del tutto compatibile con qualunque contesto ambientale, culturale e sociale,

impegna il Governo:

a promuovere, nelle sedi internazionali opportune, ogni iniziativa orientata ad ammettere, dopo la ratifica della Convenzione sul patrimonio culturale intangibile, il modello pedagogico-educativo adottato dalle scuole dell'infanzia di Reggio Emilia tra i "siti immateriali" italiani ammessi al riconoscimento e alla tutela dell'UNESCO».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2221

Art. 1.

1.1

ASCIUTTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I siti italiani inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", sulla base delle tipologie individuate dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale culturale e ambientale firmata a Parigi il 16 novembre 1972, dai Paesi aderenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), di seguito denominati "siti italiani UNESCO", sono, per la loro unicità, le punte di eccellenza del patrimonio culturale e paesaggistico italiano e della sua rappresentazione a livello internazionale».

1.1 (nuovo testo)

ASCIUTTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I siti italiani inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", sulla base delle tipologie individuate dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale culturale e ambientale firmata a Parigi il 16 novembre 1972, dai Paesi aderenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), di seguito denominati "siti italiani UNESCO", sono, per la loro unicità, punte di eccellenza del patrimonio culturale e paesaggistico italiano e della sua rappresentazione a livello internazionale».

Art. 2.

2.1
ASCIUTTI

Al comma 1, sostituire la parola: «ambientali» *con la seguente:* «paesaggistici».

2.0.1
ASCIUTTI

*Dopo l'***articolo 2***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Piani di gestione)

1. Per assicurare la conservazione dei siti italiani UNESCO e creare le condizioni per la loro valorizzazione sono approvati appositi Piani di gestione.

2. I Piani di gestione definiscono le priorità di intervento e le relative modalità attuative, nonché le azioni esperibili per reperire le risorse pubbliche e private necessarie, in aggiunta a quelle previste dall'articolo 3, oltre che le opportune forme di collegamento con programmi o strumenti normativi che perseguano finalità complementari, tra i quali quelli disciplinanti i sistemi turistici locali.

3. Gli accordi tra i soggetti pubblici istituzionalmente competenti alla predisposizione dei Piani di gestione e alla realizzazione dei relativi interventi sono raggiunti con le forme e le modalità previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato "Codice"».

Art. 3.

3.1
ASCIUTTI

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Misure di sostegno)».

3.2

ASCIUTTI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3.3

ASCIUTTI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «relative ai siti italiani UNESCO» *aggiungere le seguenti:* «ivi compresa l'elaborazione dei piani di gestione».

3.13

FAVARO, *relatore*

Al comma 1, lettera d)*, sopprimere le parole:* «ma esterne».

3.11

FAVARO, *relatore*

Al comma 1, lettera d)*, aggiungere in fine le seguenti parole:* «purché funzionali ai siti medesimi».

3.4

ASCIUTTI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «dei siti» *inserire la seguente:* «italiani».

3.12

FAVARO, *relatore*

Al comma 1, lettera e*), sopprimere le parole:* «anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attività culturali delle scuole».

3.5

ASCIUTTI

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

3.10

SOLIANI, ACCIARINI, D'ANDREA, MODICA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali» *inserire le seguenti:* «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

3.6

ASCIUTTI

Al comma 2, sostituire le parole da: «di beni culturali e paesaggistici» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «dal Codice».

3.7

ASCIUTTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, lettere *a), b), d), e)* ed *f)*, pari a 3.500.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

3.8
ASCIUTTI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, lettera *c)*, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e a 1.000.000 di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando:

a) quanto a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali;

b) quanto a 1.000.000 di euro per l'anno 2007, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

3.9
ASCIUTTI

Al comma 5, sostituire le parole: «A decorrere dall'anno 2007» *con le seguenti:* «A decorrere dall'anno 2008».

Art. 4.

4.1
ASCIUTTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – *(Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti italiani UNESCO)*. – 1. La Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti italiani UNESCO, costituita presso il Ministero per i beni e le attività culturali, oltre a esercitare le funzioni previste dal decreto istitutivo, rende pareri, a richiesta del Ministro, su questioni attinenti i siti italiani UNESCO e si esprime ai sensi dell'articolo 3, comma 2, secondo periodo.

2. I componenti della Commissione di cui al comma 1esercitano le loro funzioni nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali. Ad essi non sono attribuiti gettoni o indennità di funzione».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2005

420ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRILLO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente dell'ANAS S.p.A. ingegner Vincenzo Pozzi, il direttore generale ingegner Francesco Sabato, il direttore delle comunicazioni e relazioni esterne dottor Giuseppe Scanni, il capo della segreteria tecnica dottor Fausto De Santis e il capo dell'ufficio dei rapporti istituzionali avvocato Roberta Lancetti.

La seduta inizia alle ore 14,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GRILLO avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento del seguito dell'audizione del Presidente dell'ANAS S.p.A., che ha informato della richiesta anzidetta il Presidente del Senato il quale ha preannunciato il proprio assenso. Fa altresì presente che, data la rilevanza del tema oggetto dell'audizione, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso anche per la pubblicità dei lavori mediante l'attivazione tanto della trasmissione radiofonica quanto di quella televisiva attraverso il canale satellitare del Senato. Propone pertanto di adottare dette forme di pubblicità.

La Commissione conviene.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza della circolazione stradale ed autostradale: seguito dell'audizione del Presidente dell'ANAS S.p.A. in merito ai disagi provocati alla circolazione stradale sull'autostrada A3 dalle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni 26 e 27 gennaio 2005

Riprende l'audizione del Presidente dell'ANAS S.p.A. sospesa nella seduta pomeridiana del 2 febbraio 2005.

Il senatore VERALDI *(Mar-DL-U)* stigmatizza anzitutto la mancata assunzione di responsabilità delle istituzioni politiche e degli organismi preposti al funzionamento della mobilità in relazione agli eventi atmosferici che hanno bloccato l'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Per quanto riguarda, in particolare, l'ANAS ritiene inoltre che le funzioni previste dallo statuto della società, con riferimento ai compiti connessi alla viabilità e alla circolazione dei veicoli sulla rete stradale ed autostradale, siano sufficienti a farne uno dei principali responsabili di ciò che è avvenuto. Chiede quindi all'ingegner Pozzi se l'A3 Salerno-Reggio Calabria rientri, per le sue caratteristiche costruttive, tra le autostrade e, nel caso in cui ciò possa essere affermato, perché il Ministro Lunardi la consideri tale solo allorché si prospetta l'introduzione di un pedaggio. Dopo aver sottolineato le condizione di grave precarietà, in cui ormai da decenni versa l'autostrada, soprattutto nel tratto calabrese, chiede chiarimenti sulla situazione relativa all'andamento dei lavori e sulla disponibilità delle risorse finanziarie necessarie al loro completamento.

Il presidente GRILLO dà quindi la parola al presidente dell'ANAS S.p.A., ingegner Pozzi, per la replica.

L'ingegner POZZI ringrazia preliminarmente i senatori intervenuti nella precedente audizione sottolineando ancora una volta l'eccezionalità delle precipitazioni nevose verificatesi non solo nel nostro Paese ma anche in altri Stati europei ed extraeuropei. Fa quindi presente al senatore Pasinato che, a seguito delle segnalazioni del Dipartimento della protezione civile, l'ANAS ha allertato il proprio personale secondo quanto previsto dal cosiddetto «piano neve» segnalando alle competenti strutture della polizia stradale le situazioni di principale disagio presenti in autostrada. Anche i comitati di coordinamento per il soccorso, istituiti dalle prefetture di Cosenza e Potenza, hanno visto la fattiva partecipazione dei funzionari dell'ANAS, i quali hanno utilizzato le informazioni provenienti dalla sala operativa della A3, divulgandole nell'ambito della centrale operativa CCISS. Fa quindi presente al senatore Pedrini che il coordinamento istituzionale per le emergenze relative alla viabilità ha funzionato soddisfacentemente grazie anche all'apporto fornito dalle prefetture di Cosenza e di Potenza. Per quanto riguarda poi i lavori di ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonostante la complessità degli interventi da realizzare, la loro conclusione è prevista per il 2008. Ciò grazie, soprattutto, allo sforzo normativo operato con il varo della legge obiettivo ed ai flussi di cassa sinora assicurati dal Ministero dell'economia e delle finanze. In merito alla questione della realizzazione dei caselli di ingresso all'autostrada, risponde al senatore Pedrazzini che attualmente vige la libera circolazione e nel tratto interessato dalla situazione di crisi sono presenti quindici ingressi in carreggiata nord ed altrettanti in carreggiata sud. Questa caratteristica strutturale rende difficile la chiusura dell'autostrada ed i controlli sull'obbligo di catene. A tale proposito, sono state recentemente avanzate alcune proposte di *project financing*, da parte di soggetti

privati, per l'affidamento in concessione di tratti autostradali della Salerno-Reggio Calabria che, se approvate, in futuro potranno comportare l'introduzione delle barriere e dei caselli per l'esazione. Al senatore Fabris risponde che il decreto ministeriale per il coordinamento tra le istituzioni per la diffusione delle comunicazioni sulle condizioni di traffico e di viabilità, a cui questi ha fatto riferimento nel corso del suo intervento, è stato recentemente pubblicato nella gazzetta ufficiale dello scorso 2 febbraio. Al senatore Paolo Brutti fa presente che la direzione affari legali dell'ANAS ha già avviato azioni penali e civili nei confronti dei trasgressori del divieto di transito con catene. Ricorda poi la rilevanza dei mezzi prontamente disposti dall'ANAS e nega che le strutture operative dell'ente siano state colte alla sprovvista. Alla senatrice Donati, che ritiene insufficiente l'organizzazione dell'ANAS per far fronte alla manutenzione del tratto di autostrada interessata dalle nevicate dei giorni scorsi, risponde che i posti di manutenzione dell'ANAS dislocati sulla Salerno-Reggio Calabria sono ben quattordici su circa quattrocentoquaranta chilometri, con una media quindi di un posto di manutenzione ogni trentaquattro chilometri. Anche la gestione delle informazioni è stata efficiente grazie al supporto fornito dal CCISS e dalla RAI e all'utilizzo dei pannelli a messaggio variabile dell'ANAS posti a Salerno, Cosenza e Lamezia. Risponde inoltre al senatore Cicolani che sono già state avviate con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti iniziative per una possibile modifica normativa in tema di obbligo di catene a bordo dei veicoli. Per quanto riguarda poi gli obblighi dei contraenti generali, esistono precise disposizioni dei capitolati che prevedono l'onere della segnalazione dei percorsi alternativi in caso di lavori in corso. In risposta all'intervento del senatore Scalera ribadisce che il rapporto con le prefetture è stato proficuo e fattivo. Riferisce poi in relazione al funzionamento dei numeri di servizio dell'ANAS, dati che dimostrano il notevole sforzo sostenuto dalla sala operativa dell'ANAS di Cosenza, a cui è pervenuto un numero elevatissimo di telefonate in confronto alla media giornaliera nelle ore di particolare traffico. Fa poi presente al senatore Zanda che l'allarme meteorologico di possibili nevicate è stato diramato per tempo e per tempo è stato comunicato a tutti i posti di manutenzione dell'ANAS che hanno provveduto a spargere il sale sulla A3 fin dal 24 gennaio. Spetta inoltre all'ANAS, nella sua veste di concessionario dell'autostrada A3, la decisione inerente alla chiusura di un tratto di strada per esigenze di sicurezza per lavori in corso e per eventi particolari. Per quanto riguarda poi le deleghe attribuite ai consiglieri di amministrazione, precisa che nessuna riguarda i temi della sicurezza e che le stesse deleghe sono intese come sovrintendenza istruttoria agli atti decisionali preposti dalla struttura e successivamente firmati esclusivamente dal Presidente. Fa infine presente al senatore Chirilli che il decreto ministeriale con il quale è stato istituito il centro di coordinamento nazionale per le informazioni relative alla viabilità e al traffico stradale presso il Ministero dell'interno permetterà di sviluppare ulteriormente le azioni di coordinamento nel caso di emergenze. Risponde infine al senatore Veraldi che l'ANAS non intende scaricare su nessuno le eventuali responsabilità

che la riguardano, ma bisogna tener conto della eccezionalità della precipitazione nevosa. Conclude sottolineando che l'accelerazione nella prevista conclusione dei lavori è interamente imputabile all'attuale gestione grazie alla decisione relativa all'accorpamento dei lavori di ammodernamento in sette grandi lotti.

Il senatore Paolo BRUTTI *(DS-U)* chiede di poter intervenire per rilevare alcune discrepanze tra le dichiarazioni del Capo Dipartimento della protezione civile, dottor Bertolaso, e quelle rese dall'ingegner Pozzi in merito all'eccezionalità delle precipitazioni nevose. Sembra infatti che le precipitazioni su Marche ed Abruzzo abbiano avuto un'intensità superiore rispetto a quelle che hanno colpito l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, anche se sull'autostrada adriatica non si sono verificati gli stessi inconvenienti. La causa principale di ciò che è avvenuto è quindi da ravvisarsi nella poco tempestiva reazione da parte delle strutture operative dell'ANAS nello spargere il sale che avrebbe dovuto impedire alla neve di aderire al manto stradale, perché se ciò non fosse vero non vi sarebbe alcuna speranza sulla possibilità che l'evento non si ripeta. Giudica poi inconcepibile l'obbligo di catene attualmente previsto nel tratto che va da Lamezia Terme a Salerno, poiché in tale tratto si verificheranno difficilmente nevicate così forti. Chiede infine chiarimenti in merito alle effettive funzioni svolte dai consiglieri di amministrazione dell'ANAS, la cui supervisione avrebbe dovuto evitare la situazione di emergenza che di fatto si è realizzata.

L'ingegner POZZI fa presente di aver riferito dati forniti dal prefetto di Potenza che attestano l'eccezionalità di una precipitazione nevosa che non toccava questi livelli dal 1956. Per quanto riguarda poi la tempestività dell'intervento con i cloruri e con i mezzi spazzaneve, rileva che la transitabilità dell'autostrada sarebbe stata garantita se, accanto a queste azioni, ci fosse stato anche l'utilizzo delle catene da parte degli autotrasportatori in particolare. Per quanto riguarda poi la questione delle deleghe ai consiglieri di amministrazione, fa presente che esse sono finalizzate al monitoraggio delle diverse attività della società e costituiscono una modalità organizzativa sulla base della quale è assicurata l'operatività dell'ANAS.

Il senatore ZANDA *(Mar-DL-U)* ringrazia il presidente Pozzi per le risposte fornite. Ritiene tuttavia che su talune questioni esse siano state troppo generiche e burocratiche e che da esse non si possono trarre utili elementi per sperare che, qualora dovesse ancora verificarsi un evento atmosferico come quello dei giorni scorsi, le cose possano andare diversamente. Nelle affermazioni del presidente Pozzi non è infatti riscontrabile alcuna riflessione o autocritica che lasci sperare in un miglioramento degli interventi. Per altro verso, se l'ANAS non è nelle condizioni di controllare i tratti stradali di diretta gestione è da chiedersi come possa nella sua veste di concedente, controllare le società concessionarie autostradali. Richiamando poi la questione delle deleghe sollevata dal senatore Paolo Brutti,

dà lettura dell'ordine di servizio dal quale risulterebbe che l'ingegner Papello, consigliere d'amministrazione, sia incaricato di una delega gestionale proprio per l'autostrada Salerno–Reggio Calabria. Chiede quindi di sapere perché non abbia accompagnato in audizione il presidente Pozzi: sarebbe stato interessante dunque avere anche il suo punto di vista sulla questione. Quanto poi alla commistione tra deleghe di natura gestionale e compiti di direzione e coordinamento dei membri del consiglio di amministrazione, ritiene che tale modello organizzativo non possa portare a buoni risultati. L'organizzazione dei consigli di amministrazione della RAI e dell'Enel hanno fornito esempi più che negativi per insistere sulla medesima strada.

Il presidente GRILLO riguardo all'ultima questione sollevata dal senatore Zanda, ancorchè non strettamente attinente all'oggetto dell'audizione, fa presente come il presidente Pozzi abbia già riferito, in una sede informale della Commissione, all'atto dell'approvazione della manovra economica e di bilancio per l'anno 2005, illustrando i dati relativi alla gestione dell'ANAS e ai risultati conseguiti. Del resto è incontestabile che in questi anni vi sia stato un netto miglioramento rispetto alle gestioni passate. Dichiara quindi di condividere il giudizio negativo espresso dal senatore Zanda sui modelli gestionali della RAI e dell'Enel ma la questione organizzativa dell'ANAS, in questo particolare momento storico, è molto diversa. Trova in ogni caso condivisibile la richiesta di acquisizione di precise informazioni anche a questo riguardo proprio per la natura pubblica della società in questione.

Il presidente POZZI, rispondendo alle questioni sollevate sia dal senatore Paolo Brutti sia dal senatore Zanda, ritiene di non poter commentare le affermazioni del Capo Dipartimento della protezione civile. Fa tuttavia nuovamente presente che l'ANAS ha gestito situazioni di emergenza in ben dodici regioni, in tutte le strade di sua diretta competenza oltre che, ovviamente, sull'autostrada Salerno–Reggio Calabria. Riguardo poi al controllo sui concessionari autostradali, ritiene opportuno sottolineare soltanto che mentre l'ANAS gestisce circa ventiduemila chilometri di rete stradale, i concessionari ne gestiscono complessivamente seimila rispetto ai quali il controllo non rappresenta un problema. Non è poi corretto affermare che sul funzionamento della società, in relazione ai disagi sull'autostrada Salerno–Reggio Calabria non vi sia una riflessione in corso da parte della dirigenza dell'ANAS. Ne è una prova il materiale documentario messo a disposizione della Commissione che ha lo scopo di capire quale è stato l'anello debole della catena organizzativa. Tuttavia l'eccezionalità della nevicata rimane un elemento determinante. Per quanto riguarda poi la questione organizzativa delle deleghe ai consiglieri di amministrazione, fa presente che il modello instaurato ha prodotto effetti rilevanti e risultati sui quali il giudizio non può che essere positivo. L'azienda ha molto chiaro il *core business* a cui deve dedicare le proprie forze e

questo obiettivo viene perseguito con procedure perfettamente trasparenti sia in termini di istruttoria che di responsabilità definitiva delle decisioni.

Il presidente GRILLO sottolinea a sua volta come il modello organizzativo risulti piuttosto chiaro ed in sintonia con la normativa istitutiva e con lo statuto dell'ANAS.

A tale ultimo riguardo interviene anche il senatore CICOLANI *(FI)* per sottolineare come in una fase iniziale nutrisse perplessità che si sono poi dissolte a fronte di un miglioramento delle prestazioni dell'azienda. Questa organizzazione, che accompagna la lunga trasformazione dell'ANAS da organismo dell'*ex* Ministero dei lavori pubblici all'attuale società per azioni, trova infatti le sue ragioni in questa evoluzione caratterizzata da un forte impulso innovativo anche sul piano delle procedure. Oggi si può infatti affermare che questo soggetto risponde in modo efficiente alla missione che il Governo ha ad esso assegnato. Giudica tuttavia positivo un dibattito più ampio e mirato sui temi richiamati negli interventi fin qui fatti perché in tale contesto appare più congruo anche un esame delle deleghe.

Il senatore ZANDA *(Mar-DL-U)* ritiene molto utili, pur non condividendole nel merito, le affermazioni del presidente Pozzi che in un organismo parlamentare come la Commissione ha dato risposte precise assumendosene le responsabilità.

Il presidente POZZI, rispondendo tanto al senatore Zanda quanto al senatore Cicolani, ritiene che un dibattito sui temi organizzativi dell'ANAS debba essere più precisamente contestualizzato sia in termini temporali che di congerie politica in cui i cambiamenti accennati si sono verificati. Ritiene comunque di poter dire che la situazione di emergenza in cui questo soggetto si è trovato a partire dagli inizi degli anni novanta è stata superata e che il modello organizzativo si è evoluto, e si va evolvendo, di pari passo alla trasformazione che l'ANAS sta ancora subendo. Proprio in questi giorni è in fase di elaborazione il contratto di servizio tra l'ANAS e lo Stato e ciò rappresenta un passo ulteriore su cui la Commissione potrà sicuramente intervenire.

I senatori Paolo BRUTTI *(DS-U)*, CICOLANI *(FI)* e il presidente GRILLO convengono dunque sulla necessità di procedere ad un esame delle questioni fin qui richiamate una volta che il contratto di servizio sarà giunto ad una fase conclusiva di definizione.

Il presidente GRILLO, dopo aver ringraziato il presidente Pozzi e i collaboratori che lo hanno accompagnato, dichiara conclusa l'audizione e rinvia il seguito della procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,35.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2005

286ª Seduta

Presidenza del Presidente
RONCONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Delfino.

La seduta inizia alle ore 14.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del sottosegretario di Stato per la salute Cursi, sul piano vaccinale in relazione alla febbre catarrale degli ovini (denominata *Blue Tongue*)

Il presidente RONCONI, ricordato brevemente l'oggetto dell'odierna procedura informativa, dà la parola al sottosegretario Cursi, che ringrazia per la sua presenza.

Il sottosegretario CURSI premette che la profilassi indiretta, per quanto riguarda la *Blue Tongue*, è stata sempre concordata con la Commissione europea che ha accettato e condiviso l'operato dell'Italia, tanto che tutte le decisioni relative alla istituzione di zone di sorveglianza e di protezione, a partire dalla decisione 2001/783/CE e successive modifiche, non hanno mai riportato una specifica distinzione tra zone di protezione e di sorveglianza sulla base della vaccinazione. Al riguardo, cita la nota fax della Commissione europea, a firma del Commissario europeo Alejandro Checchi Lang, n. E2/AL/D (2004) 520703 del 26 marzo 2004, ove si specifica che la strategia della vaccinazione in Italia è stata adottata nel contesto della direttiva 2000/75/CE, in accordo agli *standards* internazionali dell'O.I.E.; nella suddetta nota il Commissario rileva come l'eventuale interruzione della strategia della vaccinazione potrebbe comportare

un aumento della circolazione virale nelle regioni già infette ed una conseguente diffusione del virus anche in territori indenni. Anche il Consiglio superiore di Sanità, che è il massimo organo competente del settore, nella seduta del 24 aprile 2001 ha espresso parere favorevole per la vaccinazione dei ruminanti, ivi compresi i bovini, i bufalini, i caprini. Sottolinea, inoltre, che lo stesso Consiglio superiore di sanità nella seduta del 5 dicembre 2003 ha nuovamente espresso parere favorevole all'impiego del vaccino nella composizione con i sierotipi 2, 4, 9, 16.

Nell'anno 2004, prosegue l'oratore, a seguito dell'ordinanza del Ministro della sanità dell'11 maggio 2001, confermata dalla circolare del Ministro del 15 dicembre 2003, con le quali si ribadiva «l'obbligo della vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini e di tutti i ruminanti nei territori e nelle regioni e province di cui all'allegato I della medesima ordinanza», è stata predisposta la nota DGVA – VIII – 2601 – P I.8.d/18, del 5 febbraio 2004, a firma del Direttore generale della sanità veterinaria e degli alimenti, con la quale è stata avviata la III campagna di vaccinazione per l'anno 2004, nella quale si indicavano i sierotipi vaccinali da utilizzare nei territori sottoposti ad obbligo di vaccinazione. Precisa che nel provvedimento dirigenziale veniva evidenziato che il vaccino dovesse essere utilizzato con l'impiego di tutti i 4 sierotipi presenti in Italia, ovvero, con il 2, 4, 9, 16, ad eccezione fatta per la Regione Toscana che, in funzione della particolare situazione epidemiologica, aveva espressamente richiesto di utilizzare i soli sierotipi 2 e 4 ed, inoltre, che la vaccinazione nei confronti della *Blue Tongue* dovesse essere completata entro il 30 aprile 2004. Contestualmente, il 6 febbraio, con nota DGVA VIII-2751-P I.8.d/18, veniva trasmesso un protocollo per la vaccinazione contenente le specifiche indicazioni tecniche relative alle modalità di gestione e impiego del vaccino, alle informazioni ed alle precauzioni, nonché al monitoraggio di tutte le attività correlate all'intervento di profilassi immunizzante.

L'avvio della III campagna di vaccinazione, prosegue il sottosegretario Cursi, ha subito dei ritardi che hanno determinato l'impossibilità di vaccinare l'intero effettivo di numerosi allevamenti.

Ricorda inoltre che le istanze ribadite dalle associazioni degli allevatori durante gli innumerevoli incontri alla presenza del Ministro e dei funzionari del Ministero della salute hanno portato alla pubblicazione, il 2 aprile 2004, dell'ordinanza interministeriale, firmata dal Ministro della salute e dal Ministro delle politiche agricole e forestali in cui si ribadiva l'obbligo di vaccinazione di tutti i ruminanti allevati nei territori delle regioni e delle province autonome non eccedente la data del 31 maggio 2004 e nella quale, peraltro, all'articolo 3, si stabiliva, in merito alle richieste di accelerazione delle procedure per l'erogazione degli indennizzi in favore degli allevatori, che le risorse finanziarie individuate nell'ordinanza interministeriale prevedano il riconoscimento dei danni sia diretti che indiretti.

Successivamente, in data 10 giugno 2004, i due Ministri hanno emanato un'ordinanza con la quale si consentiva la movimentazione anche de-

gli animali non vaccinati. L'ordinanza in questione, valevole fino al 31 luglio, contravveniva le direttive contenute nella decisione comunitaria del 13 luglio 2004 (2004/550/CE) con la quale venivano fissate le modalità di movimentazione degli animali vaccinati. Pertanto, con l'ordinanza interministeriale del 25 ottobre venivano recepite le istanze comunitarie in materia di movimentazioni e si stabilivano i criteri per le deroghe previste dalla decisione.

Fa presente che è stata recentemente firmata dal Ministro della salute e dal Ministro delle politiche agricole e forestali, la nuova ordinanza che, da una parte tiene conto delle istanze contenute nella decisione comunitaria 2004/550/CE e, dall'altra, concede alle regioni, nell'ambito delle strategie e dei piani di lotta specifici regionali, alcune «libertà» in merito alle modalità di impiego dello strumento di profilassi indiretta. In particolare viene anche prevista la possibilità di utilizzare «vaccini inattivati» nel momento in cui saranno messi a disposizione dalla azienda produttrice.

Le regioni sono state invitate a iniziare la campagna di vaccinazione con il prodotto ad oggi disponibile (il cosiddetto vaccino attenuato) per poter poi perfezionare l'intervento di profilassi nei mesi estivi nei quali l'uso del vaccino attenuato è vivamente sconsigliato. La citata ordinanza inoltre, nel confermare quanto già contenuto nelle precedenti disposizioni, rende obbligatoria la vaccinazione degli animali delle specie ovina e caprina presenti negli allevamenti situati nei territori delle regioni individuate con provvedimento del Direttore generale della Sanità veterinaria e degli alimenti, mentre dispone che siano sottoposti a vaccinazione, ai fini dello spostamento, gli animali della specie bovina e bufalina presenti nei suddetti territori.

Pertanto, ritiene che la possibilità di movimentare gli animali da vita sensibili alla *«blue tongue»*, dalle zone sottoposte a misure di polizia veterinaria, sia strettamente legata alla loro immunizzazione, fermo restando che per la specie ovina e caprina la malattia può determinare, come già successo in passato, livelli di mortalità ragguardevoli.

Inoltre, osserva che il Ministero della salute e il Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi della collaborazione tecnica delle associazioni di categoria, promuovono una campagna di informazione concernente gli aspetti tecnici e pratici degli interventi vaccinali contro la *«blue tongue»*, ivi compresi rilievi documentali degli effetti collaterali, l'attività di controllo ed i metodi di lotta diretta ed indiretta.

Sottolinea inoltre che attualmente sia in Spagna che in Portogallo sono stati registrati numerosi focolai di *«blue tongue»* e che, in accordo con le norme comunitarie, nei suddetti Paesi è stata attivata una campagna di vaccinazione nei confronti del sierotipo 4: tale vaccino, su richiesta della Commissione europea e dei Paesi interessati, è stato fornito dall'Italia.

Precisa, infine, con riguardo agli interventi vaccinali previsti per il futuro, che risultano attualmente disponibili circa 260 mila dosi di vaccino, fornite da una ditta francese, e che il numero delle dosi disponibile è previsto in forte aumento, anche se tali disponibilità, di per sé prese, non

saranno ancora idonee nel breve periodo a soddisfare il fabbisogno nazionale.

Si apre il dibattito.

La senatrice DE PETRIS *(Verdi-U)* domanda chiarimenti in relazione ad una nota inviata dal Ministero della salute lo scorso 11 ottobre agli assessori alla salute nella quale sembrerebbe confermata l'esistenza di alcuni casi di sieroconversione da sierotipo 16, conformemente a quanto più volte segnalato dalla sua parte politica. Nel ricordare di aver più volte sollecitato l'effettuazione di un attento monitoraggio degli effetti della campagna vaccinale, domanda al rappresentante del Governo se sia in possesso di elementi atti a confermare o smentire tali notizie e di fornire i relativi dati quantitativi. A suo avviso, l'esistenza di tali forme di sieroconversione costituirebbero, se confermate, l'ulteriore riprova della necessità di un rapido cambiamento di strategia.

In secondo luogo, con riguardo alla campagna vaccinale in corso, domanda chiarimenti circa le disposizioni previste per la movimentazione, ed in particolare se sotto tale profilo vi siano stati dei cambiamenti rispetto alle precedenti ordinanze interministeriali.

In terzo luogo, dopo aver richiamato la facoltà, attribuita alle Regioni, di utilizzare vaccini autorizzati, domanda al rappresentante del Governo se tale facoltà sia, allo stato, effettivamente operativa. A tale riguardo, cita un provvedimento emanato dall'assessore alla salute per la Regione Lazio, nel quale si fa esplicito riferimento a tale facoltà in relazione all'utilizzo del cosiddetto vaccino «spento». Domanda, in particolare, se altre Regioni siano sul punto di adottare tale soluzione e se non sia, invece, possibile escludere totalmente la prevista movimentazione ed iniziare la profilassi vaccinale solo per gli ovini.

Poiché nella recente ordinanza che fissa il nuovo piano di profilassi vengono fornite indicazioni anche in ordine agli indennizzi, chiede al sottosegretario Cursi di fornire precisazioni in ordine al quadro degli indennizzi riferiti alle campagne precedenti. Cita infine uno studio promosso dall'Università della Tuscia, di prossima pubblicazione, dal quale risulterebbero effetti immunodepressivi derivanti dal vaccino utilizzato. A tale riguardo, domanda chiarimenti al rappresentante del Governo.

Il senatore MURINEDDU *(DS-U)* ritiene che le iniziative poste in essere dal Governo si siano dimostrate tanto tempestive quanto inefficaci, posto che il tasso di mortalità degli animali continua a rimanere piuttosto elevato, così come gli effetti collaterali prodotti dai vaccini. Per tali ragioni, domanda, in considerazione degli elevati costi che tale profilassi determina, se vi sia effettivamente una reale convenienza a persistere in tale direzione.

Domanda inoltre se, oltre alle campagne di profilassi vaccinale, si sia provveduto a bonificare gli ambienti nei quali vengono nutriti gli animali, chiedendo altresì al Rappresentante del Governo di fornire chiarimenti in

ordine alle forti discrepanze che sembrano sussistere negli ordinamenti regionali in materia di movimentazione degli animali, tali per cui, in certi casi, la semplice movimentazione di un vitello comporta la necessità di vaccinare interi capi di bestiame.

Il senatore MINARDO *(FI)* dichiara di aver sempre ritenuto scarsamente efficace, se non addirittura controproducente, l'estensione della profilassi vaccinale ai bovini, auspicando che tale forma di prevenzione rimanga quanto prima circoscritta agli ovini ed ai caprini. A suo avviso, occorrerebbe in primo luogo sperimentare altre forme di profilassi nei confronti dei bovini, come la bonifica degli ambienti in cui vivono gli animali. In secondo luogo, sarebbe opportuno sottoporre a profilassi vaccinale solo gli animali da movimentare, e non gli interi capi di destinazione.

Il presidente RONCONI, dopo aver ringraziato il sottosegretario Cursi, rinvia il seguito dell'odierna procedura informativa ad una prossima seduta.

Il seguito dell'audizione è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 14,30, è ripresa alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(3269) ***Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente RONCONI *(UDC)*, in sostituzione del relatore Bongiorno, rilevando preliminarmente che il disegno di legge in esame concerne la ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004, che unifica in un documento organico tutti i precedenti trattati, da quello di Roma del 1957, istitutivo della Comunità economica europea, sino ai più recenti. La Costituzione per l'Europa dovrà essere quindi ratificata da tutti i 25 Paesi membri dell'Unione: alcuni Stati lo faranno per via parlamentare, altri con referendum popolari, altri ancora adotteranno una procedura mista. La Costituzione, una volta ratificata da tutti gli Stati, entrerà in vigore a partire dal 2009, sotto alcuni profili, e dal 2014 per altri.

Ricorda che la Costituzione europea è caratterizzata da una ragion d'essere ed un'autonomia proprie; essa non sostituisce pertanto le costituzioni nazionali dei Paesi europei, ponendosi invece in rapporto di coesistenza con queste ultime. Tali aspetti sono ancor più evidenti per i settori di Competenza della Commissione: difatti, in base a quanto previsto dal-

l'articolo I-14, paragrafo 2, lettera *d)*, l'agricoltura e la pesca sono, in linea generale, settori di competenza concorrente tra Unione e Stati membri.

La prima delle quattro parti in cui si suddivide la Costituzione definisce i valori, gli obiettivi, le competenze, le procedure decisionali e le istituzioni dell'Unione europea. La seconda parte riprende la Carta dei diritti fondamentali. La terza parte descrive le politiche e le azioni interne ed esterne, nonché il funzionamento dell'Unione europea. La quarta parte contiene le disposizioni generali e finali, tra le quali figurano le procedure di adozione e di revisione della Costituzione.

Con riguardo ai profili di più diretta competenza della Commissione, va innanzitutto sottolineata la Sezione 4 (Titolo III, Capo III), che comprende gli articoli da III-225 a III-232, sostanzialmente riproduttiva – sia pur con limitati adeguamenti – le disposizioni contenute nel precedente Trattato istitutivo della Comunità europea.

Segnatamente, l'articolo III-225 attribuisce all'Unione europea la definizione e l'attuazione di una politica comune in materia di agricoltura e pesca. A tale riguardo, il secondo comma precisa che nell'espressione prodotti agricoli vengono ricompresi i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione direttamente connessi con tali prodotti. I riferimenti alla politica agricola comune o all'agricoltura e l'uso del termine «agricolo» si intendono pertanto applicabili anche alla pesca, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di questo settore.

Il mercato interno comprende l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli, inclusi i prodotti – di cui all'allegato I – che hanno subito una trasformazione che consenta comunque di continuare a considerarli prodotti agricoli e non industriali.

L'articolo III-227 della Costituzione europea, prosegue il relatore, definisce le finalità cui deve essere improntata la PAC che deve tendere ad incrementare la produttività attraverso lo sviluppo del progresso tecnico e l'impiego ottimale dei fattori di produzione, e in particolare della manodopera, nonché assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, grazie al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nel settore. Ulteriori finalità della PAC sono inoltre individuate nella stabilizzazione dei mercati, nella sicurezza degli approvvigionamenti e nell'assicurare prezzi ragionevoli ai consumatori.

Il secondo paragrafo dell'articolo III-227 precisa che nella definizione della politica agricola comunitaria si deve tener conto del carattere particolare dell'attività agricola, che deriva dalla struttura sociale del comparto primario e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole, oltre alla necessità di operare gradatamente gli opportuni adattamenti ed all'intima connessione del comparto primario all'economia complessiva di ciascuno Stato membro.

L'articolo III-228 è, conseguentemente, riferito alle organizzazioni comuni di mercato (OCM), recentemente oggetto di un importante processo di riforma a seguito della revisione della PAC medesima, quali disposizioni, stabilite a livello comunitario, che regolano la produzione e gli

scambi dei prodotti agricoli di tutti gli Stati membri dell'Unione europea. In particolare, le OCM possono assumere diverse modalità esplicative a seconda della tipologia di prodotto alla quale sono riferite e possono comprendere tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti all'articolo III-227 e in particolare regolamentazioni dei prezzi sovvenzioni sia alla produzione che alla distribuzione dei diversi prodotti sistemi per la costituzione di scorte e per il riporto e meccanismi comuni di stabilizzazione all'importazione o all'esportazione. Le modalità organizzative concretamente attuate per le diverse organizzazioni di mercato fin qui istituite rimandano a tre principi fondamentali: il principio dell'unicità di mercato e di prezzi; il principio di preferenza comunitaria, che è stato assicurato coprendo la differenza tra i prezzi interni ed i prezzi internazionali dei prodotti con un sistema di prelievi e restituzioni ed il principio della solidarietà finanziaria, che viene assicurata dall'intervento del Fondo per il finanziamento della politica agricola, volto a garantire l'afflusso delle risorse necessarie al funzionamento delle organizzazioni di mercato ed agli interventi strutturali.

L'articolo III-229 stabilisce che per consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti all'articolo III-227 può essere previsto, nell'ambito della PAC un coordinamento efficace degli sforzi intrapresi nei settori della formazione professionaledella ricerca e della divulgazione dell'agronomia che possono comportare progetti o istituzioni finanziati in comune, nonché azioni comuni per lo sviluppo del consumo di determinati prodotti.

L'articolo III-230 prevede poi per i comparti dell'agricoltura e della pesca l'esenzione da un'applicazione generalizzata ed automatica delle disposizioni che in tema di concorrenza (e, in particolare, di aiuti di Stato) la Costituzione reca agli articoli III 161-169. Tali disposizioni risultano applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dalla legge o legge quadro europea tenuto conto degli obiettivi specifici della PAC. A tale proposito, va sottolineato che, poiché le OCM riguardano un'amplissima serie di prodotti agricoli, si è determinata la necessità di individuare una disciplina *ad hoc* per quanto concerne il delicato settore degli aiuti di Stato. Coerentemente a tale impostazione, l'articolo III-231 della Costituzione individua i soggetti e le procedure per l'attuazione della politica agricola comune, compresa la istituzione delle organizzazioni di mercato, innovando quanto disposto dall'articolo 37 del trattato vigente. In base a tale disposizione, infatti la Commissione presenta delle proposte in merito all'elaborazione e all'attuazione della politica agricola comune mentre al Consiglio spetta il compito di adottare i regolamenti o decisioni relativi alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative e alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.

Secondo le nuove disposizioni, sono le leggi o le leggi quadro a stabilire l'organizzazione comune dei mercati agricoli e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca. Tali fonti vengono adottate in base alla procedura

ordinaria definita di cui all'articolo III-396 della Costituzione, previa consultazione del Comitato economico e sociale.

L'articolo III-232 stabilisce infine che quando in uno Stato membro un prodotto è disciplinato da un'OCM o da qualsiasi regolamentazione interna di effetto equivalente che sia pregiudizievole alla posizione concorrenziale di una produzione similare in un altro Stato membro gli Stati membri applicano al prodotto in questione una tassa di compensazione all'entrata salvo che tale Stato non applichi una tassa di compensazione all'esportazione. La Commissione può adottare regolamenti o decisioni che fissano l'ammontare di tali tasse nella misura necessaria a ristabilire l'equilibrio. Essa può ugualmente autorizzare il ricorso ad altre misure di cui determina le condizioni e modalità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2005

240ª Seduta

Presidenza del Presidente
PONTONE

indi del Vice Presidente
BASTIANONI

Intervengono il vice ministro delle attività produttive Urso e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Dell'Elce.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(3034-B) ***Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonche'delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore***, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il senatore PONTONE *(AN)* illustra il provvedimento in titolo sottolineando come, a seguito dell'ulteriore lettura presso la Camera dei deputati, il disegno di legge recante misure per l'internazionalizzazione delle imprese torna all'esame del Senato presentando alcune modifiche rispetto al testo precedentemente approvato lo scorso 18 novembre. Il testo cui si è pervenuti non altera l'impostazione complessiva del provvedimento che costituisce sicuramente un quadro di riferimento certo e razionalizza fortemente il precedente sistema, anche attraverso il riordino della pluralità di competenze che, a tutt'oggi, caratterizzano il settore.

Passando ad esaminare le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, precisa che all'articolo 1, comma 2, relativo agli sportelli unici all'estero, è stata inserita la finalità della creazione di reti transnazionali per la piccola e media impresa volta alla promozione dell'offerta delle aziende contoterziste. Al comma 11 è stato inoltre ridefinito lo stanziamento per alcune delle finalità attribuite agli sportelli.

Ulteriori precisazioni definitorie, oltre ad una rimodulazione degli stanziamenti a supporto dell'attività degli sportelli unici all'estero sono poi state inserite all'articolo 2 e all'articolo 3 con riferimento ai rapporti tra Ministero delle attività produttive, ICE e Sviluppo Italia Spa.

È stato invece soppresso l'articolo 6, relativo alla facoltà, per il Ministero delle attività produttive di stipulare appositi accordi di programma nelle aree dell'obiettivo 1.

L'attuale articolo 6 prevede un termine più ampio per l'esercizio della delega per il riordino degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, con più precisi riferimenti alla promozione ed alla tutela del *made in Italy* nella indicazione di criteri e principi direttivi.

È stato poi soppresso l'articolo 9, recante modifiche alla legge n. 580 del 1993, mentre l'attuale articolo 8 ridefinisce la copertura finanziaria.

Auspica la tempestiva definitiva approvazione del disegno di legge.

Si apre la discussione generale.

Il senatore COVIELLO *(Mar-DL-U)* ricorda che nel corso della precedente lettura i Gruppi di opposizione avevano avanzato alcune obiezioni relative a specifiche disposizioni contenute nel disegno di legge, sia con riferimento alle modalità di assunzione del personale, sia relativamente alle norme di copertura finanziaria. Sottolinea come le successive fasi dell'*iter*, al Senato e alla Camera, abbiano consentito il superamento di larga parte di quelle obiezioni. Nel confermare l'apprezzamento generale della sua parte politica sulle finalità del provvedimento, ritiene che permangano alcune osservazioni critiche concernenti la sua impostazione complessiva, che avrebbe dovuto mirare ad introdurre disposizioni più efficaci. Per quanto concerne le modifiche introdotte dalla Camera, si esprime in senso favorevole su quella relativa alla creazione di reti transnazionali nel campo della piccola e media impresa, nonché sulla soppressione dell'articolo 9 e sulle correzioni apportate alla norma di copertura finanziaria. Chiede, invece, chiarimenti sulla trasformazione del distacco in comando del personale previsto dall'articolo 2, specie in relazione ai maggiori oneri finanziari che potrebbero gravare sugli sportelli unici. Si esprime, infine, in senso critico sulla soppressione dell'articolo 6, ricordando che la disposizione era stata inserita al Senato, su proposta dell'opposizione ma con l'assenso del Governo, per favorire la possibilità di accordi di programma finalizzati a sostenere l'internazionalizzazione del sistema produttivo del Mezzogiorno. A suo avviso, il Governo avrebbe dovuto sostenere anche alla Camera la utilità di tale previsione, che peraltro non aveva il carattere della obbligatorietà.

Il senatore MACONI *(DS-U)* ritiene che, giunti alla quarta lettura, sia possibile procedere alla conclusione rapida dell'esame del provvedimento, anche in considerazione del suo carattere complessivamente positivo, pur

con i limiti che la sua parte politica ha già sottolineato nelle precedenti fasi procedimentali.

A suo giudizio le modifiche introdotte dalla Camera hanno apportato parziali miglioramenti, soprattutto per ciò che concerne la soppressione dell'articolo 9 e la riformulazione della norma di copertura finanziaria. Non è condivisibile invece la soppressione dell'articolo 6, per le ragioni già evidenziate dal senatore Coviello. Esprime inoltre perplessità sull'inserimento di Sviluppo Italia Spa in un ruolo che sembra essere estraneo alle funzioni tipiche di tale organismo.

Preannuncia l'astensione della sua parte politica sul disegno di legge in titolo.

La senatrice D'IPPOLITO *(FI)*, dopo aver sottolineato il rilievo del provvedimento in esame, si sofferma sul valore che le norme di coordinamento degli enti operanti nel settore e la stessa istituzione dello sportello unico possono avere per il miglioramento della competitività del sistema industriale italiano. La sua parte politica si esprimerà quindi convintamente in senso favorevole sul provvedimento, auspicandone la rapida definitiva approvazione. Esprime peraltro rammarico per la soppressione dell'articolo 6, che aveva introdotto la facoltà per il Ministero delle attività produttive, d'intesa con le regioni delle aree dell'obiettivo 1), di stipulare accordi di programma per l'internazionalizzazione delle imprese del Mezzogiorno.

Il senatore SEMERARO *(AN)* esprime la soddisfazione della sua parte politica per la imminente approvazione di una legge che consentirà certamente il miglioramento delle capacità di penetrazione delle imprese italiane all'estero attraverso strumenti di intervento più efficaci. Le modifiche apportate nelle varie fasi del procedimento non hanno alterato l'impostazione generale dello stesso, ma hanno anzi consentito di metterne a punto taluni aspetti e di giungere quindi ad un testo più idoneo. Sottolinea, al riguardo, la positività della introduzione all'articolo 6 della specifica finalizzazione della promozione del *made in Italy* e della lotta alle contraffazioni da considerare ai fini della attuazione della delega per il riordino degli enti operanti nel settore.

Non essendovi altre richieste di intervento, il presidente PONTONE *(AN)* dichiara chiusa la discussione generale.

Prende quindi la parola il vice ministro URSO, il quale dichiara la propria soddisfazione per il tenore della discussione testé svoltasi. Auspica la rapida conclusione dell'esame, anche in considerazione del fatto che il provvedimento è largamente atteso dagli operatori e dalle imprese impegnate nella internazionalizzazione.

Per ciò che si riferisce alla soppressione dell'articolo 6 del testo del Senato, precisa di essersi rimesso alla volontà dell'Assemblea tenuto conto delle valutazioni critiche che erano state formulate da diversi Gruppi su

quella disposizione, anche se per ragioni contrapposte. Ritiene, tuttavia, che la soppressione non esclude affatto la possibilità di considerare con particolare favore le iniziative di internazionalizzazione assunte dalle imprese del Mezzogiorno e dichiara la disponibilità del Governo ad accogliere un eventuale ordine del giorno finalizzato a sollecitare tale posizione. Le altre modifiche introdotte dalla Camera appaiono improntate al raggiungimento di obiettivi di miglioramento e di specificazione del testo, anche da punto di vista finanziario. Ciò vale anche per la previsione sui «comandi» contenuta all'articolo 2, derivante proprio dall'esigenza di chiarire l'imputazione finanziaria degli oneri derivanti dalla utilizzazione di personale di altre amministrazioni.

Su proposta del presidente PONTONE *(AN)*, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti viene fissato alle ore 18 di oggi.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(3263) ***Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bulgarelli ed altri; Ruzzante ed altri; Pezzella ed altri; Vernetti, D'Agrò ed altri; Didonè

(2789) ***CURTO. – Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale***

(2251) ***GUERZONI. – Norme per il divieto delle vendite «concatenate» e a difesa del consumatore***

(912) ***VALLONE. – Disposizioni in materia di vendita a domicilio e di tutela del consumatore***

(838) ***MONTAGNINO ed altri. – Disciplina della vendita diretta a domicilio***
(Discussione congiunta e rinvio)

La relatrice D'IPPOLITO *(FI)* illustra i provvedimenti in titolo sottolineando come il settore delle vendite dirette abbia registrato uno sviluppo crescente nel tempo, tanto che numerosi studi forniti da università, centri di ricerca e società specializzate di rilevazione statistica ne hanno in più occasioni evidenziato il carattere trainante per l'economia nazionale.

Tra le ragioni dell'incremento del fatturato e dell'occupazione nel settore delle vendite dirette, si è da più parti indicata la presenza di una forte flessibilità, che congiuntamente ad una organizzazione del lavoro svolta essenzialmente in proprio da parte del venditore professionista, consente una gestione del lavoro elastica e particolarmente adatta a soluzioni innovative come il *part-time*.

Sotto il profilo della qualificazione giuridica le vendite dirette rientrano fisiologicamente nella definizione generale del contratto di vendita, come enunciata nel codice civile, caratterizzandosi solo per la peculiarità

delle forme di negoziazione e conclusione del contratto. Occorre peraltro segnalare che le disposizioni che attualmente regolano la negoziazione contrattuale condotta fuori dei locali commerciali sono frammentate in una pluralità di atti normativi, determinando la mancanza di un riferimento organico che definisca in modo univoco le condizioni di trasparenza della vendita diretta a domicilio.

I disegni di legge in esame sono volti a disciplinare la vendita diretta a domicilio e recano norme di tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale, ampliando la disciplina in materia di vendita diretta di cui al decreto legislativo n. 114 del 1998.

Tale decreto, infatti, considera la vendita diretta quale attività commerciale, laddove i provvedimenti in titolo affrontano più specificamente il profilo della disciplina contrattuale. La disciplina contrattuale della vendita diretta e delle vendite piramidali è infatti già prevista in numerosi ordinamenti giuridici – in particolare negli Stati Uniti – e la stessa Commissione europea ha commissionato, nel 1999, uno studio concernente l'eventuale introduzione di una disciplina in tal senso, attraverso l'introduzione di modifiche alla direttiva 85/577/CEE (relativa ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali) ed alla direttiva 97/7/CE, in materia di contratti a distanza. In particolare, tale studio ha evidenziato che nella maggior parte degli Stati membri dell'Unione europea si è già provveduto all'adozione di leggi che proibiscono le vendite piramidali.

Caratteristica peculiare delle vendite piramidali è il profilo causale interno, consistente nella mera moltiplicazione dei livelli di vendita. Come è noto, la causa del contratto di vendita – quali che ne siano le modalità stipulative ed esecutive – andrebbe sempre ricercata nello scambio di una cosa contro un prezzo; nella vendita piramidale tale profilo causale è solo apparente, in quanto il prodotto venduto diviene unicamente il pretesto per reclutare altri venditori, che dovranno pagare all'agente un «diritto di accesso» alla struttura piramidale. Il rischio connesso a tale fenomeno di concatenazione contrattuale consiste proprio nel «crollo» della piramide, tanto più grave per gli agenti reclutati per ultimi, che non potranno in tal modo «rientrare» del diritto di accesso già versato realizzando ulteriori forme di affiliazione.

La fattispecie patologica della vendita piramidale non costituisce tuttavia l'oggetto esclusivo dei provvedimenti in titolo, ed in particolare del disegno di legge n. 3263 (trasmessa dalla Camera), che reca una più definita disciplina dell'attività di vendita diretta in generale – in sé pienamente lecita – proprio al fine di tutelare tale attività rispetto a meccanismi negoziali differenti, ma apparentemente simili.

Segnatamente, tale disegno di legge si compone di sette articoli dei quali, in particolare, l'articolo 1 reca le principali definizioni e l'ambito di applicazione della legge: si provvede in tal modo a qualificare giuridicamente in modo certo e definito la vendita diretta a domicilio e la figura dell'incaricato alla vendita, come colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordina-

tivi di acquisto presso privati consumatori, per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio.

Dal campo di applicazione della disciplina sono peraltro escluse le offerte, le sottoscrizioni e la propaganda ai fini commerciali di prodotti e servizi finanziari e assicurativi, nonché i contratti per la costruzione, la vendita e la locazione di beni immobili.

L'articolo 2 assoggetta le ditte esercenti l'attività di vendita diretta a domicilio agli articoli 19, 20 e 22 (commi 1 e 2) del decreto legislativo n. 114 del 1998, nonché alle disposizioni vigenti in materia di commercializzazione dei beni e servizi offerti mentre l'articolo 3 disciplina analiticamente l'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio.

Vengono in particolare previste le modalità di conferimento ed assunzione dell'incarico, il limite reddituale annuo che ne determina il carattere occasionale o professionale e la disciplina previdenziale applicabile. L'incaricato deve inoltre dotarsi di un apposito tesserino di riconoscimento.

L'articolo 4 disciplina invece il rapporto interno fra impresa affiliante e incaricato alla vendita diretta a domicilio, precisando quali accordi collettivi economici debbono essere applicati.

Per quanto concerne l'incarico alla vendita diretta a domicilio, senza vincolo di subordinazione, viene previsto il requisito della forma scritta *ad probationem* e la libera rinunciabilità all'incarico, anche per *facta concludentia*, oltre alla revocabilità. Viene inoltre disciplinato l'esercizio del recesso e gli obblighi di diligenza e restituzione conseguenti.

Non possono inoltre essere stabiliti obblighi di acquisto di beni che non siano ricomprensibili nel campionario da dimostrazione, o servizi se non strettamente inerenti e necessari all'attività, e comunque non proporzionati al volume dell'attività svolta. In aggiunta al diritto di recesso, all'incaricato è in ogni caso riconosciuto, in tutte le altri ipotesi di cessazione per qualsiasi causa del rapporto per l'impresa affidante, il diritto di restituzione e alla rifusione del preso relativamente ai beni materiali integri eventualmente posseduti.

Sono quindi previste ulteriori delimitazioni dei poteri e delle facoltà dell'incaricato.

L'articolo 5 prevede il divieto delle forme di vendita piramidali, nelle quali l'incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere e promuovere la vendita. In generale, il comma 2 vieta tutte quelle operazioni che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone ed in cui il diritto a reclutare si trasferisce all'infinito previo il pagamento di un corrispettivo.

L'articolo 6 prevede alcune fattispecie presuntive della sussistenza di una operazione o di una struttura di vendita vietata ai sensi dell'articolo 5, mentre l'articolo 7 prevede un rigoroso sistema sanzionatorio per prevenire le forme di vendita piramidali.

L'articolato del disegno di legge n. 2789 si presenta molto simile al testo già approvato dalla Camera, dal quale peraltro differisce per una più

puntuale indicazione del regime fiscale e previdenziale applicabile, in base agli articoli 5 e 6.

Diversamente, il disegno di legge n. 2251 si compone di un solo articolo, recante disposizioni per il divieto delle vendite «concatenate» o piramidali. A carico di chi viola le disposizioni di cui al comma 1, la sanzione è stabilita nella misura prevista dalla legislazione vigente per le vendite prive di autorizzazione.

I disegni di legge nn. 912 e 838 si compongono, rispettivamente, di sei e nove articoli, e mirano innanzitutto a fornire una definizione giuridica univoca della vendita diretta a domicilio e della figura dell'incaricato. La disciplina ivi prevista non si applica, peraltro, ai servizi assicurativi e finanziari. Sono dichiarate illegittime le organizzazioni «piramidali» che hanno il fine precipuo di reclutare persone vendendo loro una posizione nella struttura, con il compito di introdurre altre persone cui è imposto di investire somme di denaro o acquistare materiali o servizi per l'accesso alla struttura stessa.

Viene inoltre approfonditamente disciplinata l'attività dell'incaricato, stabilendo altresì il limite entro il quale tale attività può considerarsi svolta a titolo occasionale.

L'articolo 4 di entrambi i provvedimenti disciplina il rapporto fra ditta affidante e incaricato della vendita, contenendo inoltre talune disposizioni relative al compenso dell'incaricato medesimo, mentre le disposizioni successive introducono alcune modifiche alla disciplina fiscale e previdenziale applicabile agli incaricati, volte a sopprimere talune disparità di trattamento attualmente esistenti, oltre ad alcune disposizioni tendenti ad eliminare la disparità di trattamento nei confronti degli incaricati alla vendita a domicilio attualmente assoggettati a contributi previdenziali anche quando l'attività da essi svolta assume carattere occasionale.

A corredo delle disposizioni sopracitate, che sanciscono l'illegittimità delle cosiddette organizzazioni piramidali, l'articolo 9 del disegno di legge n. 912, individua alcuni elementi presuntivi la cui ricorrenza facilita l'individuazione delle organizzazioni illegittime e delle operazioni vietate.

Tenendo conto del contenuto dei disegni di legge in titolo, appare opportuno assumere il disegno di legge n. 3263, già approvato dalla Camera dei deputati, quale testo base per il prosieguo della discussione.

Si apre la discussione generale.

Il senatore GARRAFFA *(DS-U)* ritiene che l'insieme dei disegni di legge testé illustrati sia opportunamente finalizzato ad intervenire in un settore molto delicato quale quello della vendita a domicilio, in cui si sono spesso verificate situazioni di rischio per i consumatori, specie quelli più indifesi e sono stati creati meccanismi pericolosi e alimentate illusioni poi rivelatesi infondate.

È quindi certamente positivo che si sia giunti alla definizione di proposte in questa materia e che esse siano state esaminate dalla Camera in

modo approfondito e con l'apporto di tutti i Gruppi parlamentari. Si deve anzi registrare il ritardo con cui il nostro Paese si avvia ad introdurre regole certe in tale settore, rispetto alle iniziative già assunte dai principali paesi europei. A suo avviso il testo pervenuto dalla Camera potrà quindi costituire la base condivisa per una discussione sollecita e si augura che tale metodo possa essere utilizzato anche per altre materie, come ad esempio quella dei servizi sostitutivi di mensa aziendale, che da troppo tempo attende una soluzione positiva.

Il seguito della discussione congiunta viene quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il Presidente PONTONE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata al termine della seduta per l'esame dello schema di decreto legislativo n. 439.

La seduta termina alle ore 16,25.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2005

295ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZANOLETTI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica (INPDAP) l'ingegner Marco Staderini, presidente, il dottor Luigi Marchione, direttore generale, il dottor Maurizio Manente, dirigente; in rappresentanza dell'Istituto nazione di previdenza sociale (INPS) l'avvocato Gian Paolo Sassi, presidente, il dottor Vittorio Crecco, direttore generale, il dottor Marco Gherservich, direttore centrale struttura tecnica del presidente e la dottoressa Marianna Luongo, dirigente.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla condizione dei lavoratori anziani in Italia: audizione del Presidente dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica (INPDAP) e del Presidente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS)

Si riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 2 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti per aver accolto sollecitamente l'invito della Commissione e, dopo aver richiamato brevemente i temi dell'audizione odierna, dà loro la parola.

Prendono quindi la parola sulle materie oggetto della procedura informativa in titolo l'ingegner STADERINI e il dottor MARCHIONE, entrambi per l'INPDAP.

Successivamente intervengono i senatori VANZO *(LP)*, VIVIANI *(DS-U)* e PIZZINATO *(DS-U)* per chiedere chiarimenti in ordine a taluni aspetti emersi nel corso dell'audizione.

Il dottor MARCHIONE fornisce quindi gli elementi informativi testé richiesti.

Intervengono sulle materie oggetto della procedura informativa in titolo l'avvocato SASSI e il dottor CRECCO, entrambi per l'INPS, fornendo poi talune ulteriori precisazioni a seguito di apposita richiesta di chiarimenti formulata dal senatore PIZZINATO *(DS-U)*.

Il PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2005

392ª Seduta

Presidenza del Presidente
NOVI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Paolo Contò, direttore del Consorzio intercomunale Priula di Treviso, il dottor Marco Ricci, ricercatore sul compostaggio della Scuola agraria del parco di Monza, il dottor Mario Codanti, direttore dell'Azienda municipale di Montecorvino Rovella e il dottor Marco Molgora, assessore all'ambiente ed ecologia della provincia di Lecco.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione convenga nell'adozione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto ambientale dei termovalorizzatori: audizione di rappresentanti del Consorzio intercomunale di Priula di Treviso, della Scuola agraria di Monza, dell'Azienda municipale di Montecorvino Rovella e dell'Assessore all'ambiente ed ecologia della provincia di Lecco

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 26 gennaio scorso.

Il dottor MOLGORA, illustrata le caratteristiche territoriali della provincia di Lecco, evidenzia che in tale provincia si è raggiunto un livello medio di raccolta differenziata pari al 55,2 per cento, superiore agli obiettivi indicati dal decreto legislativo n. 22 del 1997. Per quanto riguarda gli indirizzi della politica di gestione integrata dei rifiuti, il piano provinciale dei rifiuti si è posto i seguenti obiettivi: autosufficienza dell'ambito provinciale per gli impianti di recupero e smaltimento; completamento delle strutture di base per la raccolta differenziata delle frazioni di rifiuto urbano suscettibili di recupero o di smaltimento in condizioni di sicurezza; introduzione del modello di raccolta differenziata secco riciclabile-umido; qualità delle raccolte differenziate; riduzione della produzione pro-capite dei rifiuti urbani; definizione di una tariffa media di smaltimento.

In particolare, l'autosufficienza dell'ambito provinciale è conseguita tramite impianti di selezione della frazione secca, di termodistruzione e di compostaggio recupero, mentre per il completamento delle strutture di base per la raccolta differenziata è prevista una piattaforma ogni 10.000 abitanti ed una eventuale piattaforma dedicata alla selezione e al trattamento dei rifiuti urbani ingombranti. Le singole modalità di raccolta e conferimento sono diversificate in base alla tipologia di rifiuto: frazione residuale, frazione umida, frazione secca riciclabile, ingombranti e vetro. Il piano rifiuti prevede inoltre la riduzione della percentuale di disturbo nelle frazioni raccolte in modo differenziato, secondo obiettivi di ottimizzazione. Tuttavia, il raggiungimento di questi obiettivi può essere reso difficoltoso dalla presenza di turisti o di residenti provenienti dall'*interland* milanese, i quali non sono abituati a tali modalità di raccolta differenziata.

Illustrati gli obiettivi del piano dei rifiuti per quanto attiene alla riduzione pro-capite dei rifiuti urbani, il dottor Molgora evidenzia le caratteristiche del sistema tariffario: in particolare, il premio tariffario per la minor produzione di frazione residuale risulta dalla ripartizione della quota *budget* di Silea S.p.A. destinata a tal fine e determinata nella misura del 2 per cento degli introiti derivanti dalla tariffa della frazione residuale dei rifiuti urbani. La provincia di Lecco, – ribadisce – presenta eccellenti prestazioni in materia di raccolta differenziata, la quale risulta crescente in modo costante negli ultimi anni, ponendosi ad un livello superiore rispetto alla media registrata nella regione Lombardia e nel resto d'Italia. Per l'ulteriore incentivazione della raccolta differenziata si prevede l'erogazione di contributi per realizzare nuove aree attrezzate, nonché il miglioramento della qualità nei servizi di intercettazione della frazione secca. La riduzione della produzione dei rifiuti è invece focalizzata sulla transizione dal sistema basato sulla tassa a quello a tariffa, attraverso una serie di iniziative.

Infine, pur essendo fissato come obiettivo quello dell'autosufficienza, sono stati siglati accordi interprovinciali di interscambio dei rifiuti. Inoltre, è significativo che la maggior parte dei rifiuti urbani risulta smaltita mediante l'incenerimento ed il compostaggio e soltanto una parte residuale dei rifiuti è smaltita in discarica. Un ulteriore caratteristica presente nella provincia di Lecco è che le fasi relative alla gestione dello smaltimento dei rifiuti sono affidate ad una società per azioni, denominata Silea.

Il presidente NOVI invita i senatori a porre eventuali quesiti richieste di chiarimento.

Il senatore ZAPPACOSTA *(AN)* , dopo essersi complimentato per i risultati illustrati, chiede in quale maniera si sta organizzando la transizione dal sistema basato sulla tassa a quello fondato sulla tariffa.

Il dottor MOLGORA , dopo aver sottolineato che tale transizione sta procedendo lentamente, fa presente che alcuni comuni stanno attrezzando le necessarie isole ecologiche.

Il senatore SPECCHIA *(AN)* esprime il proprio apprezzamento per i risultati raggiunti dalla provincia di Lecco in termini di raccolta differenziata che costituiscono un esempio di come il sistema di smaltimento dei rifiuti possa funzionare. Chiede poi quando è stato realizzato l'impianto di termodistruzione e le ragioni per cui si è deciso di ammodernarlo. Inoltre, ritiene interessante sapere se quando si decise di localizzare tale impianto e quello di compostaggio vi furono proteste da parte della cittadinanza.

Il dottor MOLGORA, precisato che l'impianto di termodistruzione è stato costruito tra il 1979 e il 1981, ricorda di essere stato allora tra coloro che si opposero alla sua realizzazione in quanto esso non garantiva adeguati livelli di sicurezza. Successivamente però la situazione è radicalmente mutata in quanto sono stati effettuati investimenti e sono stati previsti adeguamenti. Infatti, la recente esigenza di un ammodernamento dell'impianto si prefigge quali obiettivi il miglioramento tecnologico, il recupero energetico e il rafforzamento dei controlli. Per quanto riguarda poi l'impianto di compostaggio esso è stato localizzato in un comune che si è autocandidato e non dovrebbe comportare particolari problemi.

Il senatore BOCO *(Verdi-U)* , dopo essersi complimentato con il dottor Molgora, chiede in che modo risulta selezionata la parte organica dei rifiuti e se viene effettuata una raccolta a monte.

Il dottor MOLGORA conferma che è attivo un sistema di raccolta porta a porta, tramite sacchetti distribuiti alle famiglie.

Il senatore ROTONDO *(DS-U)* , dopo aver espresso un giudizio favorevole sull'esperienza maturata dalla provincia di Lecco, avanza alcune richieste di chiarimenti in ordine alla società che gestisce lo smaltimento dei rifiuti. Inoltre, ritiene utile avere alcune precisazioni sulla qualità dei rifiuti che sono immessi nel termovalorizzatore e se la differenza tra i rifiuti inceneriti e quelli avviati al compostaggio è totalmente riciclata.

Il dottor MOLGORA fa presente che la raccolta differenziata è gestita autonomamente dai comuni, mentre lo svuotamento delle campane e dei cassonetti nel territorio e nelle isole ecologiche avviene da parte

di un'altra società. Dopo aver precisato che la differenza tra i rifiuti inceneriti e quelli avviati al compostaggio è totalmente riciclata, sottolinea che nel termovalorizzatore sono immessi rifiuti ospedalieri, rifiuti speciali e la parte residuale dei rifiuti solidi urbani.

Il senatore VALLONE *(Mar-DL-U)* chiede se l'impianto di compostaggio è aerobico o anaerobico, soprattutto in relazione al problema degli odori che richiederebbe un ampio sistema di filtri. Nell'esprimere il proprio apprezzamento per i risultati che sono stati illustrati, ritiene comunque che tali *standards* siano più facilmente raggiungibili in comuni medio-piccoli piuttosto che in realtà più complesse dove, ad esempio, la raccolta porta a porta è alquanto problematica.

Il dottor MOLGORA sottolinea che, date le particolari caratteristiche territoriali, si è previsto l'impianto di compostaggio completamente chiuso all'interno di un capannone e tale da funzionare in depressione con un sistema di biofiltri. Concorda con il senatore Vallone circa le difficoltà incontrate dai centri urbani più grandi per quanto attiene la raccolta differenziata; la provincia di Lecco non pretende certo di essere presa come modello assoluto, anche se costituisce una realtà positiva nell'ambito dello smaltimento dei rifiuti.

Il senatore RIZZI *(FI)* chiede di sapere in quale zona della Valmadrera è stato collocato l'impianto di termovalorizzazione.

Il dottor MOLGORA fa presente al senatore Rizzi che l'impianto in questione è stato collocato tra l'attuale statale 36 ed il parco presso il monte Barro.

Il senatore SCOTTI *(FI)* , dopo essersi complimentato per gli ottimi risultati raggiunti in termini di raccolta differenziata, ritiene che sarebbe utile disporre di alcuni dati concernenti le spese relative alle operazioni illustrate dall'assessore all'ambiente della provincia di Lecco per verificare se vantaggi e ricavi sono superiori ai costi.

Il dottor MOLGORA chiarisce che l'attuale sistema tariffario assicura un livello di copertura delle spese che oscilla tra l'80 ed il 90 per cento.

Il presidente NOVI, dopo aver ringraziato l'assessore Molgora per le sue preziose valutazioni, dichiara conclusa la sua audizione, rinviando ad una prossima seduta l'audizione degli altri soggetti che erano stati invitati a partecipare ai lavori della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2005

86ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRECO

La seduta inizia alla ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

(3269) ***Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Illustra il provvedimento il presidente-relatore GRECO *(FI)* il quale ricorda che la firma del Trattato, avvenuta a Roma il 29 ottobre 2004, sancisce la continuità con la firma del Trattato che ha istituito la Comunità europea, avvenuta sempre a Roma il 25 marzo 1957. E' di tutta evidenza quindi l'importanza fondamentale del Trattato che racchiude i previgenti Trattati e la Carta dei diritti, semplificando le procedure e dando una chiara gerarchia alle fonti ed agli strumenti giuridici dell'Unione, superando la suddivisione in pilastri, dotando le istituzioni di un ruolo rafforzato, anche e soprattutto in relazione alla politica estera, e infine attribuendo al Parlamento europeo la veste di co-legislatore.

Sembra però opportuno evidenziare che il nuovo Trattato nasce diverso dagli altri, per la semplice ragione che non ha seguito la stessa procedura di approvazione. Formalmente, è stata una conferenza intergovernativa ad approvarlo definitivamente, ma è anche vero che la struttura del Trattato costituzionale, e gran parte delle sue disposizioni, sono state definite dalla Convenzione sul futuro dell'Unione. In essa si sono confrontati per la prima volta rappresentanti dei Parlamenti nazionali, del Parlamento europeo e dei governi. La composizione prevalentemente parlamentare della Convenzione e il carattere parlamentare del suo funzionamento ha permesso di creare un vero spirito costituente al quale va ricondotto il salto di qualità rappresentato dalla struttura costituzionale del testo oggi in esame. Questo metodo è stato poi dalla stessa Convenzione «cristalliz-

zato» e dovrà essere, anche per il futuro, il metodo ordinario per le eventuali modifiche del Trattato stesso.

La 14ª Commissione ha seguito i lavori della Convenzione, prima, e della Conferenza intergovernativa, poi. Congiuntamente con la Commissione affari esteri del Senato e con le omologhe Commissioni della Camera è stata svolta un'indagine conoscitiva sul futuro dell'Unione europea che, dal settembre 2001 al luglio 2004, attraverso una lunga serie di audizioni, ha permesso di affrontare tutti i temi rilevanti nella costruzione di un nuovo assetto dell'Unione europea, ossia il processo di formazione del Trattato costituzionale e l'allargamento ad Est, – che il Relatore definisce come «riunificazione» – e che ha segnato il 2004 come il principale evento politico sulla scena europea, rafforzando il convincimento che la costruzione dei padri fondatori delle Comunità europee ha definitivamente eliminato gli storici conflitti nel nostro continente.

Nel merito, il Relatore si sofferma attentamente sulle disposizioni del Trattato che riguardano più da vicino il ruolo dei parlamenti nazionali nel nuovo assetto istituzionale, un ruolo che – egli sottolinea – è stato decisamente rafforzato. Quello di accrescere il ruolo dei parlamenti nazionali nel processo di formazione delle decisioni europee era uno dei quesiti posti dalla Dichiarazione di Nizza, prima, e dalla Dichiarazione di Laeken, poi, alla Convenzione europea. Ora, in base alle nuove disposizioni del Trattato, non solo sono state rafforzate le funzioni del Parlamento europeo, al quale vengono conferite maggiori competenze, ma viene definito un più preciso ruolo dei parlamenti nazionali nel processo di formazione delle decisioni dell'Unione. Ciò rappresenta un'importante innovazione rispetto ai Trattati vigenti. Al Trattato di Maastricht è allegata una dichiarazione sui parlamenti nazionali, mentre il Trattato di Amsterdam comprende un apposito protocollo. La prima incoraggia una maggiore partecipazione dei parlamenti nelle attività dell'Unione, attraverso soprattutto l'intensificazione dei rapporti con il Parlamento europeo; il secondo dispone, tra l'altro, le modalità per la comunicazione di informazioni ai parlamenti nazionali.

Entrambi i testi si basano sul presupposto che il ruolo dei parlamenti nazionali sia soprattutto, se non esclusivamente, quello di svolgere un controllo sull'attività dei rispettivi governi in seno al Consiglio dell'Unione. Manca, invece, l'attribuzione ai parlamenti nazionali di una legittimazione diretta ad intervenire nel processo decisionale europeo.

Con il Trattato costituzionale si fa largo una nuova visione del ruolo «europeo» dei parlamenti nazionali. Tale ruolo, accanto alla funzione di controllo sui governi, che resta comunque centrale, prevede una serie di competenze specifiche che portano i parlamenti stessi ad interagire con le istituzioni dell'Unione intervenendo in alcune attività da esse svolte, con poteri propri e con margini di intervento sconosciuti sino ad ora.

La disciplina che regola tale intervento è contenuta non soltanto in due dei protocolli annessi al Trattato, ossia il «Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali» e il «Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità», ma anche all'interno dello stesso articolato.

Un primo riferimento al ruolo dei parlamenti nazionali è ad esempio contenuto già nella Parte I del Trattato, all'articolo I-46, che sancisce il principio della democrazia rappresentativa, in base al quale i Capi di Stato (o di governo) e i governi, che rappresentano gli Stati membri rispettivamente nel Consiglio europeo e nel Consiglio dei ministri dell'Unione, sono a loro volta responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali.

Il Trattato prevede poi un coinvolgimento, diretto o indiretto, dei parlamenti nazionali, nel controllo sull'applicazione del principio di sussidiarietà, nelle procedure di revisione del Trattato (semplificata e ordinaria), in alcune attività relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nonché in altri settori.

La disciplina riguardante il principio di sussidiarietà è contenuta nell'articolo I-11 del Trattato, nonché nel «Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali» e nel «Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità», annessi allo stesso.

L'articolo I-11 annovera il principio di sussidiarietà tra i principi fondamentali in base ai quali sono regolate le competenze dell'Unione. In particolare, secondo l'articolo I-11 la delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione, mentre l'esercizio delle competenze si fonda sui principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

L'articolo I-11 definisce tali principi: quello di attribuzione, secondo il quale l'Unione agisce nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nella Costituzione per realizzare gli obiettivi da questa stabiliti; quello di sussidiarietà, in virtù del quale l'Unione, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente raggiunti dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, essere meglio raggiunti a livello di Unione; quello di proporzionalità, in base al quale il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi della Costituzione.

Quello di sussidiarietà, come si evince dalla definizione contenuta nel «Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità» annesso al Trattato di Amsterdam, è un «concetto dinamico che consente che l'azione della Comunità, entro i limiti delle sue competenze, sia ampliata laddove le circostanze lo richiedano e, inversamente, ristretta e sospesa laddove essa non sia più giustificata». Di qui l'esigenza, emersa nel corso dei lavori della Convenzione europea, di garantire un controllo efficace, anche da parte degli Stati membri, sulla corretta applicazione di tale principio da parte dell'Unione.

In questo contesto, il Trattato costituzionale conferisce ai parlamenti nazionali un ruolo determinante. In base alla scelta operata dalla Convenzione europea, confermata poi dalla Conferenza intergovernativa, tale ruolo prevede un coinvolgimento diretto degli stessi nel processo di formazione degli atti normativi dell'Unione, attraverso l'introduzione di un meccanismo di «allerta precoce» *(early warning system)* che permetta ai

parlamenti stessi lo svolgimento di una funzione di vigilanza circa il rispetto del principio di sussidiarietà. Tale funzione è regolata nel dettaglio dalle disposizioni contenute nel «Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali» (in particolare all'articolo 3) e nel «Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità».

Il «Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali» definisce le modalità di comunicazione di informazioni ai parlamenti nazionali (Titolo I), apportando alcune modifiche significative al protocollo annesso al Trattato di Amsterdam, attualmente in vigore.

Prima fra tutte, il riconoscimento di un rapporto diretto tra i parlamenti nazionali e la Commissione europea, che dovrà trasmettere loro tutti i documenti di consultazione (libri bianchi, libri verdi e comunicazioni) e i progetti di atti legislativi (nonché la relazione annuale della Corte dei Conti). Attualmente, stando alle previsioni del protocollo vigente, le proposte legislative vengono inviate ai soli governi, che sono quindi gli unici interlocutori della Commissione. I governi poi devono inviare rapidamente questi atti ai parlamenti.

Il nuovo Protocollo prevede poi che nelle sei settimane che seguono la trasmissione di una proposta legislativa ai parlamenti nazionali (il Protocollo usa la dizione «mettere a disposizione»), tale proposta non potrà essere oggetto di nessun accordo politico in seno al Consiglio. Il divieto di inserimento delle proposte della Commissione all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione è funzionale all'espletamento da parte dei parlamenti, nello stesso periodo di sei settimane, dell'esame delle suddette proposte in relazione al principio di sussidiarietà. L'articolo 3 del «Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali» prevede infatti che, al termine dell'esame delle proposte (da effettuarsi, come detto, nell'arco di sei settimane), i parlamenti possano emettere un parere motivato in merito alla conformità del progetto di atto legislativo al suddetto principio, secondo la procedura prevista dal Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Questo Protocollo, riprendendo e sviluppando quanto enunciato nel citato articolo 3, prevede che ciascun parlamento (o camera in caso di parlamenti bicamerali), entro sei settimane dalla data di trasmissione di una proposta legislativa, possa emettere un parere motivato che espone le ragioni per le quali ritiene che la proposta in esame non sia conforme al principio di sussidiarietà. Ciascun parlamento nazionale dispone di due voti, e in caso di parlamenti bicamerali, ciascuna camera dispone di un voto. Al termine di questo processo la Commissione può decidere di mantenere la proposta, modificarla o ritirarla, motivando la sua decisione.

Tuttavia, qualora i pareri motivati rappresentino un terzo dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali, la Commissione è tenuta a riesaminare la proposta. In caso di proposte legislative che riguardino lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, tale soglia è abbassata ad un quarto.

Oltre a tale controllo ex ante, il Protocollo prevede anche un controllo ex post, nel momento in cui, all'articolo 8, prevede una competenza della Corte di giustizia a pronunciarsi sui ricorsi per violazione del prin-

cipio di sussidiarietà che vengano presentati da un governo a nome del suo parlamento nazionale o anche di una camera di detto parlamento. Sinora, la facoltà di impugnare dinanzi alla Corte gli atti delle Comunità era riservata ai soli governi agenti per proprio conto e, ricorrendo determinate condizioni, ai singoli individui (articolo 230 Trattato CE).

In realtà, anche con le nuove disposizioni sembra – osserva il Relatore – che la legittimazione ad adire la Corte di giustizia permanga ai governi degli Stati membri, i quali sembrerebbero tuttavia obbligati a impugnare l'atto legislativo per violazione del principio di sussidiarietà qualora anche una sola Camera del parlamento glielo richieda. L'interesse ad adire la Corte è proprio dei Parlamenti nazionali ed è aperta la discussione sulla possibilità in astratto e sui limiti di ammissibilità di un eventuale rifiuto governativo ad impugnare l'atto legislativo europeo asseritamente lesivo del principio di sussidiarietà.

A tale proposito, il Relatore sottolinea che sarà interessante verificare come sul piano interno potranno trovare applicazione le disposizioni di questo protocollo. Esprime al riguardo l'avviso che la Commissione politiche dell'Unione europea del Senato, sarebbe pronta già da adesso a svolgere un tale esame delle proposte legislative comunitarie. La sensibilità mostrata in molte circostanze, dovuta alla peculiare formazione della Commissione, composta da senatori appartenenti comunque alle altre Commissioni, e il sostanziale spirito *bipartisan* che animano i lavori di questo organismo, costituirebbero la cornice ideale per l'attività di *scrutiny* richiesta dal Trattato.

Il complesso di tali disposizioni rende comunque evidente il potere più incisivo attribuito ai Parlamenti nazionali, che divengono a pieno titolo attori nel processo di formazione della normativa comunitaria, mediante l'instaurazione di «relazioni dirette» con le istituzioni dell'Unione prima dell'adozione definiva degli atti di loro competenza. Tale rapporto diretto lascia invariato il rapporto indiretto che si ha nel merito delle singole proposte della Commissione, allorché i Parlamenti attivano i propri poteri di indirizzo al governo nella c.d. fase ascendente del diritto comunitario. In altri termini, il rapporto fra i Parlamenti nazionali e le Istituzioni dell'Unione europea, nel primo caso è diretto, ma limitato alla sola verifica del principio di sussidiarietà; nel secondo caso è indiretto, ma esteso anche al merito delle proposte.

Altri poteri che il Trattato costituzionale conferisce ai Parlamenti nazionali rientrano nell'ambito delle procedure di revisione, semplificata e ordinaria, dello stesso.

La disciplina riguardante la procedura di revisione semplificata è contenuta negli articoli III-444 e III-445, introdotti dalla Conferenza intergovernativa. L'articolo III-444 contiene due disposizioni «passerella». La prima riguarda le modalità di voto all'interno del Consiglio dell'Unione, conferendo al Consiglio europeo la facoltà di decidere il passaggio dall'unanimità alla maggioranza qualificata, nei casi in cui le proposte di decisione non abbiano implicazioni militari o non rientrino nel settore della difesa. La seconda disposizione cosiddetta, «passerella», consente al Con-

siglio di decidere il passaggio alla procedura legislativa ordinaria nei casi in cui il Trattato costituzionale prevede l'adozione di leggi o leggi quadro europee secondo una procedura legislativa speciale.

In entrambi i casi il Trattato costituzionale conferisce ai Parlamenti nazionali un notevole potere nei confronti del Consiglio europeo, attribuendo loro sostanzialmente un potere di veto. Infatti, ogni iniziativa del Consiglio europeo volta ad applicare le due disposizioni «passerella» è trasmessa ai Parlamenti nazionali, che hanno sei mesi di tempo per pronunciarsi. Trascorso tale periodo di sei mesi senza che questi ultimi si siano pronunciati, il Consiglio europeo potrà emettere la decisione, che dovrà essere presa all'unanimità e previa approvazione del Parlamento europeo. Se invece i Parlamenti nazionali esprimono il proprio dissenso (basta l'opposizione di un solo parlamento, a differenza del controllo di sussidiarietà che prevede il quorum di un terzo o di un quarto dei parlamenti), l'iniziativa del Consiglio europeo verrà bloccata, rendendo impossibile l'applicazione delle suddette «passerelle». Resta sostanzialmente da determinare la forma che l'eventuale opposizione dei Parlamenti nazionali dovrebbe assumere.

L'articolo III-445, seppur in modo implicito, conferisce ai Parlamenti nazionali un ruolo incisivo anche nei confronti delle decisioni del Consiglio europeo riguardanti le procedure di revisione semplificata della Parte III, titolo III del Trattato (politiche e azione interna dell'Unione), che non comportino un'estensione delle competenze attribuite all'Unione. L'articolo prevede infatti che le decisioni del Consiglio europeo volte a modificare in tutto o in parte le disposizioni riguardanti tale parte possano entrare in vigore solo previa approvazione da parte degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme nazionali.

A differenza della procedura di revisione prevista dall'articolo III-444, nell'articolo III-445 la decisione del Consiglio precede la sua eventuale approvazione da parte degli Stati membri, che sembrerebbe pertanto richiedere una legge di ratifica.

Per quanto concerne invece la procedura di revisione ordinaria, l'articolo IV-443 stabilisce che i progetti volti a modificare il Trattato costituzionale siano trasmessi dal Consiglio dell'Unione al Consiglio europeo e notificati ai Parlamenti nazionali.

Un ulteriore coinvolgimento di questi ultimi è previsto qualora il Consiglio europeo, consultati il Parlamento europeo e la Commissione europea, si esprima a favore dell'esame delle proposte di modifica. In questo caso l'articolo prevede che il presidente del Consiglio europeo convochi una Convenzione, composta non solo dai rappresentanti dei capi di Stato o di governo degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione, ma anche da rappresentanti dei Parlamenti nazionali, che si troveranno pertanto a partecipare attivamente al processo di revisione costituzionale. La Convenzione sarà incaricata di esaminare le proposte di modifica e adotterà una raccomandazione da sottoporre alla Conferenza intergovernativa.

A tal riguardo, occorre osservare che il ricorso al metodo della Convenzione non rappresenta, in sé, una novità: infatti, proprio il Trattato costituzionale è stato redatto seguendo questo metodo. Tuttavia, ciò ha rappresentato un'eccezione al sistema vigente; l'articolo 48 del Trattato sull'Unione europea affida, infatti, la revisione dei Trattati alla sola Conferenza intergovernativa, senza necessità di convocare una Convenzione. Con il Trattato costituzionale, quindi, il ricorso alla Convenzione è costituzionalizzato, divenendo pertanto regola che garantisce la piena partecipazione dei Parlamenti nazionali in ogni futuro dibattito costituzionale sull'assetto dell'Unione.

Le disposizioni del Trattato costituzionale riguardanti il ruolo dei Parlamenti nazionali in materia di libertà, sicurezza e giustizia sono contenute negli articoli I-42, III-260, III-261, III-273, III-276 e III-259.

L'articolo I-42 sancisce la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ottenuto armonizzando gli ordinamenti nazionali, promuovendo la cooperazione tra le varie autorità competenti a livello nazionale e costituzionalizzando il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie. In tale contesto, è stato valorizzato il ruolo dei Parlamenti nazionali mediante la loro partecipazione alle attività di controllo di cui agli articoli III-260, III-273 e III-276.

L'articolo III-260 stabilisce che i Parlamenti nazionali, insieme al Parlamento europeo, siano informati dei contenuti e dei risultati della valutazione sull'attuazione, da parte delle autorità degli Stati membri, delle politiche dell'Unione in materia di libertà, sicurezza e giustizia. Tale valutazione è condotta secondo modalità stabilite da regolamenti o decisioni europee adottati dal Consiglio dell'Unione su proposta della Commissione.

L'articolo III-273 prevede poi l'associazione dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo alla valutazione dell'attività di Eurojust, organo incaricato di sostenere e rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità giudiziarie che si occupano di casi di criminalità grave che interessa due o più Stati membri o che richiede un'azione penale su base comune. Le modalità di tale valutazione saranno fissate da una legge europea.

Analogamente, l'articolo III-276 stabilisce che i Parlamenti nazionali sono associati al controllo, condotto dal Parlamento europeo, sull'attività di Europol, organo incaricato di potenziare l'azione delle autorità di polizia e degli altri organi che vigilano sull'applicazione delle leggi all'interno degli Stati membri, e di rafforzarne la cooperazione nella lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le altre forme di criminalità che ledono gli interessi dell'Unione. Anche in questo caso il controllo parlamentare verrà esercitato secondo le modalità stabilite da una legge europea.

Questi ultimi due articoli introducono delle funzioni inedite per i parlamenti nazionali, ai quali viene conferita la facoltà di intervenire direttamente, e in maniera del tutto indipendente dai rispettivi governi, nella valutazione e nel controllo di questioni che non hanno una portata esclusivamente nazionale. Tale posizione rafforzata e indipendente viene confer-

mata dal Programma dell'Aja in materia di giustizia, adottato dal Consiglio europeo del 4 e 5 novembre 2004, ove si invita la Commissione europea a presentare proposte sul ruolo svolto dai Parlamenti nazionali nella valutazione delle attività di Eurojust e nel controllo delle attività di Europol. Sempre il Programma dell'Aja prevede che i Parlamenti nazionali siano direttamente informati dalla Commissione europea sull'attuazione e sugli effetti delle misure adottate in materia di spazio di libertà, sicurezza e giustizia (punto 3 della sezione II sugli orientamenti generali).

Ancora, in virtù dell'articolo III-261, i Parlamenti nazionali sono tenuti informati sull'andamento dei lavori del comitato permanente che si occupa di promuovere e rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza interna, istituito in seno al Consiglio dell'Unione.

Infine, l'articolo III-259 attribuisce ai Parlamenti nazionali il compito di vigilare sul rispetto del principio di sussidiarietà per le proposte legislative riguardanti la cooperazione giudiziaria in materia penale e la cooperazione di polizia. Tale disposizione non fa altro che specificare il generale potere di vigilanza sulla sussidiarietà spettante ai Parlamenti. E si ribadisce che per questo settore il potere di bloccare l'iniziativa della Commissione scatta allorché i pareri contrari dei Parlamenti raggiungano un quarto del totale degli stessi (pertanto, in un'Europa a 25, sette).

Il Relatore richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che da tutte le disposizioni sopra riportate in materia di spazio di libertà, sicurezza e giustizia, risulta evidente come la posizione dei Parlamenti nazionali in funzione di controllo risulti centrale. E la notazione appare ancor più significativa ove si consideri che sono state sollevate alcune perplessità relative al fatto che, senza prima pensare alla creazione di un organismo giudicante comune, si è provveduto a costituzionalizzare organismi di indagine e di accusa come Eurojust, Europol e la Procura europea, che si teme possano pesantemente interferire, anche da un punto di vista politico, nei sistemi nazionali. Si paventa in sostanza che alcune previsioni della Carta costituzionale siano sbilanciate a favore del sistema dell'accusa rispetto a quello della difesa e che pertanto sia necessario preoccuparsi di un riequilibrio. In questo senso l'attribuzione ai Parlamenti di un potere di vigilanza costituisce un adeguato contrappeso.

Vanno infine ricordate le disposizioni attinenti alla cooperazione interparlamentare, a cui è dedicato il Titolo II del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali.

L'articolo 9 del Protocollo stabilisce che i Parlamenti degli Stati membri, insieme al Parlamento europeo, sono responsabili di promuovere e organizzare una cooperazione parlamentare efficace all'interno dell'Unione. A tal proposito, si ricorda che gli obiettivi della cooperazione interparlamentare sono sanciti dalle *Guidelines* approvate dalla Conferenza dei presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea, tenutasi all'Aja il 2 e 3 luglio 2004. Tra essi figurano lo scambio di informazioni e il rafforzamento dell'attività di *scrutiny* dei Parlamenti in tutte le aree di competenza dell'Unione, nonché l'efficace esercizio delle competenze dei parlamenti na-

zionali nelle questioni attinenti l'Unione, soprattutto per quanto concerne il controllo del principio di sussidiarietà.

Un altro aspetto della cooperazione interparlamentare è costituito dal rafforzamento della Conferenza dei presidenti delle Commissioni politiche dell'Unione europea (COSAC), menzionato all'articolo 10 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali quale soggetto che potrà e dovrà contribuire fattivamente allo scambio di informazioni e buone prassi tra i parlamenti nazionali. Il Relatore ricorda a tale proposito che in qualità di Presidente della Commissione ha già avuto modo di partecipare a diverse riunioni della COSAC, nonché di presiedere la COSAC organizzata a Roma nell'ottobre 2003. Sono riunioni importanti perché occasione di confronto con parlamentari stranieri e di scambi di esperienza. Il rafforzamento di essa, testimoniata anche dall'istituzione di un Segretariato permanente a Bruxelles, permetterà di fornire nuovo slancio alla cooperazione e soprattutto potrà costituire un luogo in cui, eventualmente, soffermarsi sulla funzione di *scrutiny* ora definitivamente attribuita ai parlamenti nazionali. E su questo punto il Relatore ricorda che la XXXII COSAC, tenutasi all'Aja il 22 e 23 novembre 2004, a seguito di un dibattito sulle modalità di espletamento delle funzioni di controllo sulla sussidiarietà, ha previsto lo svolgimento, a titolo sperimentale, di un test sulla sussidiarietà su una proposta legislativa della Commissione, costituita nella specie dalle proposte del 3 marzo 2004 sul «terzo pacchetto ferroviario». Gli aspetti pratici di tale test saranno discussi in una prossima riunione dai presidenti della COSAC.

Dopo questo rapido excursus sulle disposizioni maggiormente significative per i Parlamenti nazionali, il Relatore ritiene di dover sottolineare che l'Italia sarà tra i primissimi a concludere la procedura di ratifica, sicuramente i primi tra i paesi fondatori e ciò a conferma di un convinto e incondizionato spirito europeista che ha sempre fatto parte della cultura politica italiana come un momento unificante e che testimonia la coerenza con lo storico ruolo dell'Italia quale Paese federatore, come recitava la Risoluzione approvata all'unanimità dall'Assemblea il 2 luglio 2003 alla vigilia della chiusura dei lavori della Convenzione. Ad oggi infatti soltanto tre dei nuovi Stati membri hanno ratificato: la Lituania l'11 novembre 2004, l'Ungheria il 20 dicembre 2004 e da ultimo la Slovenia il 1° febbraio 2005.

Al termine dell'illustrazione il presidente-relatore GRECO *(FI)* propone che la 14ª Commissione formuli alla Commissione di merito un parere favorevole.

Ricorda in proposito che ai sensi dell'articolo 40, comma 7, del Regolamento, tale parere scritto verrà stampato in allegato alla relazione che la Commissione di merito presenterà all'Assemblea.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore CHIRILLI *(FI)* esprime ampio apprezzamento per l'illustrazione del Presidente-relatore, anticipando il proprio voto favorevole.

Il Trattato non solo esalta il ruolo dei parlamenti nazionali, ma recepisce le indicazioni del Trattato di Nizza sui diritti fondamentali dell'uomo e in tal modo dà concreta attuazione al ruolo non meramente economico, ma anche politico dell'Europa. Non può non esprimere tuttavia il proprio personale rammarico per il mancato esplicito richiamo nel Trattato alle radici giudaico-cristiane dei popoli appartenenti all'Unione.

Si associa il senatore CICCANTI *(UDC)*.

Interviene il senatore BEDIN *(Mar-DL-U)*, il quale osserva che per la prima Costituzione europea era stata ipotizzata la ratifica attraverso un referendum popolare, possibilmente contestuale nei 25 paesi dell'Unione. Ma a tale tesi si opponevano ragioni pratiche e ragioni giuridiche. Occorre riconoscere che la natura giuridica del testo approvato dal Consiglio europeo non è univoca, bensì, in un certo modo, ibrida. È, certamente, un Trattato, ma la procedura di elaborazione attraverso la Convenzione, il fatto che nello stesso titolo si parli di adozione di una Costituzione, l'inserimento della Carta europea dei diritti ne fanno sicuramente un embrione di Costituzione, un avvio di ordinamento costituzionale, un documento che getta le basi di una Costituzione. Quanto alle procedure di ratifica, alla luce di quanto rilevato, la procedura di ratifica per via parlamentare è quella corretta, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 11, 20 e 80 della Costituzione che, soprattutto con l'articolo 11, prefigura gli sviluppi dell'ordine internazionale.

L'oratore esprime l'avviso che il voto del Parlamento italiano al Trattato costituzionale europeo non sia solo un atto parlamentare necessario e solo un atto interno all'Italia. La ratifica serve anche a dare prova di convinzione e determinazione, in modo da dare il buon esempio, a chi dovesse chiamarsi fuori da tale storica opportunità. A questo titolo impegna la vocazione dell'Italia quale paese fondatore dell'Europa unita, che non dovrebbe mai discostarsi dalla lungimirante intuizione degasperiana: quella secondo la quale l'interesse nazionale coincide esattamente con la causa europea.

Coerentemente con questa visione, poiché la procedura di ratifica da parte di tutti i paesi membri richiederà certamente più di un anno (forse due), sarebbe opportuno che si cercasse di anticipare l'attuazione di alcune innovazioni del Trattato, per quanto giuridicamente consentito e con il consenso di tutti (ad esempio, con riferimento alla personalità giuridica dell'Unione, alle innovazioni nella Presidenza del Consiglio, al ministro degli esteri, all'eurogruppo).

Un altro problema rilevante che l'oratore sottolinea è quello di come fronteggiare una possibile decisione di non ratifica da parte di uno dei paesi dell'Unione. È interessante la tesi che sostiene di non considerare l'eventuale reiezione del referendum come un'uscita dall'Unione, di prevedere l'obbligo di un secondo referendum che metta in discussione la partecipazione di quel paese all'Unione. Ma il tema ha carattere politico non solo giuridico. Le opinioni pubbliche europee, che si apprestano

alla ratifica attraverso il referendum, devono essere consapevoli del rischio di esclusione, che coerentemente la non ratifica dovrebbe comportare. L'esplicitazione di questo rischio sarà il più efficace deterrente contro la possibilità di una paralisi dell'Unione o di un ritorno, ormai impossibile, alla situazione precedente il lavoro della Convenzione e la firma del Trattato costituzionale. Ritiene sia necessario che il prossimo Consiglio europeo su questo problema si pronunci e prenda una decisione. Così come è opportuno che cominci il confronto sull'applicazione del Trattato costituzionale nel periodo della sua ratifica.

La sua parte politica – continua il senatore Bedin – ritiene che l'adozione del testo del Trattato costituzionale costituisca un passo avanti nel processo di integrazione europea. Nasce la Costituzione di un soggetto istituzionale e politico che sfugge alle vecchie classificazioni; la Costituzione di un'unione di Stati e di popoli, diversi e distinti che vanno tuttavia assumendo la fisionomia comune di un popolo europeo, in un continente che non è più diviso. Si può esprimere rammarico per il mancato raggiungimento dell'obiettivo dell'unione federale, per il mantenimento dell'unanimità di voto su una lunga serie di settori, per la mancanza di sufficiente unità della politica fiscale, ma il dato fondamentale è che se si prescinde da questo Trattato nella costruzione del processo di costituzionalizzazione dell'area politica europea, non si potrà fare nessun passo in avanti. Qualunque sia il giudizio che si possa esprimere su questo o su quell'aspetto del testo firmato a Roma, esso rappresenta una tappa importante nel processo di maturazione di una Comunità distinta dagli Stati, sorta, come fu suggerito da Monnet, da realizzazioni concrete, e trasformatasi progressivamente in una entità politica dotata di obiettivi, competenze, poteri e strumenti legislativi che hanno permeato la vita della nostra società.

La sfida contenuta nel Trattato costituzionale non è solo istituzionale. Il ruolo dell'Europa dipende anche dalla rivitalizzazione del suo modello economico-sociale. Il Trattato adotta espressamente il modello di economia sociale di mercato, ma solo un alto tasso di crescita può salvare tale modello e oggi, nessuno può assicurare che l'Europa diventi una super potenza economica, anche se tale modello economico e sociale sta tuttora svolgendo funzioni di grande rilevanza. Un mercato interno di 500 milioni di persone è un fatto importante, ma non basterà a fronte di una competitività molto forte di altri attori internazionali.

Il senatore Bedin osserva quindi che il giudizio sul Trattato costituzionale europeo deve essere espresso tenendo conto anche del ruolo politico dell'Unione europea e del contesto politico nel quale essa si trova ad operare. La ratifica del Trattato che adotta una Costituzione è certamente un traguardo importante, va considerato come un punto di partenza per avviare una nuova fase del processo di integrazione che punti a realizzare il ruolo di attore politico dell'Unione europea nel contesto internazionale.

L'Europa politica, fra le tante istituzioni nate dopo la seconda guerra mondiale per garantire la pace – l'ONU, la NATO, il Patto di Varsavia, l'OUA, la Lega araba – è l'unica, fra tante istituzioni, a non essere oggi in difficoltà. Le condizioni che portarono all'obiettivo di unificare

gli Stati europei si sono però profondamente modificate, nell'ultima decade del 1900, tanto da indurre a riconcepire il ruolo dell'Unione europea come soggetto politico. L'allargamento dell'Unione ai paesi dell'Est europeo fa parte di questo nuovo ruolo dell'Unione. Certamente l'allargamento è la costruzione di un grande mercato (450-500 milioni di persone), capace di valorizzare la vitalità dei nuovi questi paesi, oggi meno sviluppati, che si impegnano a crescere economicamente. Ma l'allargamento è anche una scelta di equilibrio internazionale dopo che il crollo dell'Unione Sovietica aveva creato un vuoto politico nell'Europa dell'Est. Questa scelta apre dei problemi in politica agricola, nell'uso del Fondo regionale, sociale, di coesione, ma il dato politico è che l'Europa comincia a reinventarsi una parte del suo ruolo, soprattutto trovandosi di fronte ai problemi del nuovo ordine mondiale, del terrorismo, dei grandi squilibri sociali e della povertà, nonché di fronte all'emersione del nuovo bipolarismo Stati Uniti-Cina. Quando si confrontano i tassi di sviluppo dell'Europa e quelli degli Stati Uniti si dimentica che negli Stati Uniti, ed ancora più in Cina, vi è una guida pubblica centralizzata dell'economia su scala continentale nelle scelte strategiche, nella tecnologia, nella destinazione di spesa. Ciò manca interamente in Europa ove, a parte la politica monetaria, le politiche fiscali e di bilancio sono tutte affidate ai singoli paesi. Manca una regia continentale per gli obiettivi comunitari di crescita.

Una politica di sviluppo europea secondo il programma di Lisbona impone un salto di qualità nel coordinamento comunitario della politica macroeconomica e di coesione.

L'oratore sottolinea che occorre realizzare un vero mercato unico di un'area di quasi 500 milioni di persone ed un bilancio comunitario che sia superiore allo striminzito 1 per cento del PIL europeo. Occorre, cioè, un embrione di Governo europeo dell'economia. I parametri di Maastricht sono il surrogato dell'assenza di una politica economica coordinata dall'Unione, della mancanza di una politica fiscale e di bilancio unificata dopo l'eliminazione della politica monetaria nazionale. Una maggiore flessibilità interpretativa, ammesso che sia necessaria, dovrebbe essere responsabilità di un'autorità comunitaria non essendo ammissibile, ad esempio, che la *golden rule* sia applicata da ciascun paese con criteri propri.

Il senatore Bedin rileva poi che l'aver dato un quadro normativo unitario ai tre pilastri (unione economica e monetaria, politica estera e di sicurezza, giustizia e affari interni) ha certamente rafforzato il metodo comunitario specie con riferimento al processo di costituzionalizzazione dello spazio dell'intero continente europeo.

Sembrano andare in questa direzione le novità che esso introduce relativamente all'attribuzione della Presidenza del Consiglio, per la politica estera, al ministro degli affari esteri dell'Unione; all'assunzione, da parte dell'Unione europea, della piena personalità giuridica; al rafforzamento della Commissione europea e del suo Presidente; alle cooperazioni rafforzate in materia di difesa; all'estensione del potere legislativo del Parlamento europeo, in modo da considerare come eccezionale la legislazione del solo Consiglio, che precedentemente era, invece, la regola; al conso-

lidamento del potere legislativo del Parlamento europeo, attraverso il rafforzamento del rapporto politico tra il Parlamento stesso ed il Presidente della Commissione, che sarà lo stesso Parlamento ad eleggere.

Sottolinea poi l'importanza del nuovo ruolo dei Parlamenti nazionali nel procedimento legislativo europeo, nonché l'elemento positivo che sia stato sciolto il nodo della decisione a maggioranza qualificata e di quelle di competenza del Consiglio dei ministri. Il principio della doppia maggioranza, del 55 per cento dei Governi e del 65 per cento della popolazione, è una soluzione indubbiamente apprezzabile.

Invece, ritiene deludente nel testo approvato dal Consiglio europeo rispetto a quello proposto dalla Convenzione l'ampliamento delle materie per le quali è richiesta l'unanimità, come la politica estera e di sicurezza (anche per l'autorizzazione in questo campo all'avvio di una cooperazione rafforzata), l'armonizzazione legislativa fiscale, la politica sociale, commerciale e dell'ambiente, i fondi strutturali e della coesione, eccetera. Mentre si può ritenere apprezzabile, il nuovo regime delle cooperazioni rafforzate.

L'oratore si sofferma poi sul fatto che l'Europa si avvia con la sua Costituzione a diventare uno spazio di cittadinanza, come si evince dalla stessa definizione di Unione Europea come un'Unione di Stati e di cittadini.

Importanza determinante riveste poi l'inserimento della Carta dei diritti perché la persona è al centro della sua azione e, nel quadro dei diritti fondamentali, compaiono i nuovi temi imposti dalla riflessione bioetica e dalle tecnologie elettroniche, con l'attenzione ai diritti relativi alla ricerca medica e biologica, a quelli della persona, dei bambini, degli anziani e dei disabili. Peraltro, tutti i diritti diventano ora azionabili davanti alla Corte di giustizia e ciò costituisce il primo requisito di una Costituzione dando sostanza concreta al principio della doppia cittadinanza, nazionale ed europea, basata sui principi di libertà, uguaglianza, solidarietà, coesione, tutela della persona.

L'oratore prosegue rilevando che in tema di cittadinanza, la fase di elaborazione del Trattato costituzionale è stata accompagnata da una discussione, non solo italiana, sulla mancata menzione delle radici cristiane nel preambolo del Trattato. Tali radici sono un'evidenza storica e avrebbero certamente potuto figurare nel preambolo senza pretese né esclusive né escludenti e senza intaccare il principio-valore della laicità delle istituzioni comunitarie. Non può non ricordare tuttavia che nelle 25 Costituzioni dei paesi che fanno parte dell'Unione, solo in tre è presente una menzione di questo genere, mentre una quarta, quella tedesca, ha una dichiarazione sulla responsabilità del popolo tedesco di fronte a Dio, della quale si capisce il motivo. Esprime quindi un certo rammarico, ma non occorre mettere ai voti le radici cristiane.

Ulteriore nota positiva è che cresce il peso delle persone nella formazione e nel controllo delle decisioni. La Costituzione di Roma opera una distinzione chiara tra leggi e regolamenti, ed atti del potere esecutivo ed in tal modo il Parlamento europeo, eletto a suffragio universale, diventa un

vero e proprio co-legislatore. Il Consiglio europeo, quando è investito dell'adozione di proposte legislative, si riunirà in sessione pubblica e non più – come avviene ora – a porte chiuse. I Parlamenti nazionali riceveranno direttamente, senza il filtro dei Governi e della Commissione europea, tutti i documenti di consultazione e tutte le proposte normative. Qualora dovessero vedere minacciati i principi di proporzionalità e di sussidiarietà, i Parlamentari nazionali potranno chiedere, entro sei settimane, alle istituzioni europee di rivedere le proposte stesse. Un milione di cittadini, purché appartengano almeno a tre paesi diversi, potranno avere anch'essi un potere di iniziativa legislativa. Vi è una definizione del ruolo di cittadinanza svolto dai servizi pubblici che non era presente nei trattati precedenti. Le singole persone hanno maggiore accesso alla giustizia nel quadro della legislazione dell'Unione Europea che dovrà aderire alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sottoponendosi pertanto alla medesima revisione esterna cui sono sottoposti i suoi Stati membri.

Tutto questo non esclude la ricerca di forme di partecipazione democratica adeguate alla dimensione e al peso dell'Unione Europea, ma si tratta comunque di miglioramenti rispetto alla situazione attuale. Quando il testo costituzionale sarà approvato, i cittadini europei e il sistema generale avranno queste garanzie in più. Al di là delle aspettative di una Costituzione più audacemente federalista, tuttavia è di conforto la consapevolezza, storicamente provata, del carattere processuale dell'intera vicenda della costruzione europea in progressiva espansione.

Avviandosi alla conclusione, il senatore Bedin sottolinea che la firma del Trattato costituzionale a Roma il 29 ottobre 2004 costituisce un grande avvenimento per l'Europa che nasce dalla grande realizzazione dell'allargamento dell'Unione Europea. E proprio grazie all'allargamento, è stato esaltato lo spirito dell'Unione, cosicché lo Stato di diritto, la democrazia, la libertà, i diritti umani, il rispetto per le minoranze, nuove e credibili prospettive di sviluppo sono stati riaffermati attraverso un processo di pace predisponendo l'Europa come grande potenza civile. Preannuncia pertanto il proprio voto favorevole.

Il senatore MANZELLA *(DS-U)* ringrazia il Presidente per l'ampia e approfondita relazione che, peraltro, introduce la prima occasione di dibattito in Senato sul tema. A tale proposito, ritiene doveroso ricordare la tenace opera di sostegno delle ragioni del Trattato svolta dal Presidente della Repubblica per fugare il rischio di divisioni e incomprensioni. La Costituzione europea non costituisce, a suo avviso, un'acquisizione di carattere istantaneo, ma il frutto di un lungo lavoro di elaborazione politica ed economica che trova il proprio fattore unificante nell'articolato sistema delle competenze e nel principio di sussidiarietà. Ritiene particolarmente importante l'enunciazione dei diritti fondamentali nella Carta costituzionale che dà sostanza alla prima Convenzione sui diritti dell'uomo e che finalmente avvalora il concetto di cittadinanza europea in tutti i vari settori della vita politica, economica, sociale in cui essa può esplicarsi. Altro fattore unificante risiede nell'introduzione del valore della democrazia che

viene esaltato nei processi partecipativi previsti a tutti i vari livelli istituzionali, fino alla valutazione dell'impatto amministrativo e finanziario dei processi decisionali. Aderisce poi alla preoccupazione espressa dal senatore Bedin sul problema delle conseguenze di mancate ratifiche da parte di uno o più paesi dell'Unione ed auspica che il presidente-relatore voglia darne conto nelle premesse del parere che verrà redatto per la Commissione di merito.

Ha quindi la parola il senatore BASILE *(Misto)*, il quale sottolinea che la firma della Costituzione europea lo scorso 29 ottobre ha rappresentato una svolta simbolica e al tempo stesso la fase finale di un processo che si era avviato nel 2001 con la dichiarazione di Laeken: grazie alla democraticità dello strumento della Convenzione europea e al forte ruolo di impulso assunto dai parlamenti nazionali, tale processo ha condotto a un esito finale che rappresenta fuori d'ogni dubbio un passo in avanti davvero significativo sulla via di una piena integrazione politica tra gli Stati membri dell'Unione europea. Come è noto, il progetto su cui la Convenzione aveva raggiunto un consenso e che era stato affidato alla Conferenza intergovernativa era già il risultato di un difficile compromesso; la CIG, a sua volta, pur rispettando l'architettura e lo spirito del testo uscito dalla Convenzione, ha potuto finalizzarlo solo a seguito di ulteriori compromessi, soprattutto per quanto concerne il nuovo assetto istituzionale e le procedure di voto in sede di Consiglio.

Poiché qualunque discussione sulle occasioni perdute sarebbe inutile, quello che si trova a dover fronteggiare ora è un nuovo processo, lungo e difficoltoso, il cui obiettivo è rendere la Costituzione efficace e garantire la piena funzionalità delle nuove procedure da essa previste. In vista di questo nuovo processo, che impegnerà le forze politiche di tutta Europa nei prossimi due anni, occorre tenere bene a mente qual è stato il percorso che si è concluso lo scorso 29 ottobre, ricordando che il testo che è stato sottoposto alla ratifica dei 25 Stati membri non è il frutto – come invece era accaduto per i precedenti trattati, e in particolare per Amsterdam e Nizza – di operazioni di ingegneria diplomatica e di compromessi maturati a livello meramente intergovernativo, bensì di un ampio dibattito pubblico, nel quale la componente parlamentare ha giocato un ruolo decisivo e il flusso di informazioni verso la società civile non è mai venuto meno. L'oratore osserva che un'eventuale mancata ratifica, per via referendaria o parlamentare, rappresenterebbe un *vulnus* particolarmente grave per il governo dello Stato membro interessato, ma anche per il corrispondente parlamento nazionale, che, attraverso i suoi rappresentanti alla Convenzione, ha contribuito con pari dignità all'esito che ora ci troviamo davanti, non cessando mai, neppure durante i lavori della CIG, di svolgere un'intensa attività di controllo e di stimolo al dibattito sulla Costituzione europea.

Ricorda poi che sugli esiti del processo di ratifica vi era uno scetticismo diffuso già nei giorni precedenti la firma del Trattato. Se non la maggioranza, certamente una percentuale significativa degli esperti in materie europee e degli addetti ai lavori era (ed è tuttora) convinta che la Co-

stituzione non sarebbe mai entrata in vigore. Le preoccupazioni erano concentrate soprattutto sugli Stati membri nei quali la ratifica è subordinata allo svolgimento di un referendum: primo fra tutti la Gran Bretagna, in cui gli «euroscettici» sembrano costituire la maggioranza. La procedura referendaria è peraltro prevista in molti altri Paesi, dalla Danimarca all'Iralnda, dalla Francia alla Polonia, dal Portogallo alla Repubblica Ceca e al Benelux.

Pur condividendo pienamente le preoccupazioni espresse da molti parlamentari e addetti ai lavori, il senatore Basile esprime la convinzione che l'esperienza della Convenzione potrebbe e dovrebbe fare la differenza rispetto al passato. In questo strumento innovativo hanno potuto convergere e interagire, su base assolutamente egualitaria, governi, parlamenti nazionali e istituzioni europee. Spetta ora a quelle stesse forze misurare la propria rappresentatività e capacità di esprimere e al tempo stesso orientare il sentire comune dei cittadini europei, informandoli dell'importanza storica del nuovo Trattato.

La risoluzione votata dal Parlamento europeo proprio in questi giorni rappresenta in questo senso un modello da imitare, e analoghe considerazioni ritiene andrebbero fatte per l'infaticabile opera del Presidente della Repubblica, che da quando, al Consiglio europeo di Salonicco, il Presidente della Convenzione Giscard d'Estaing consegnò ai Capi di Stato e di Governo il progetto di Costituzione europea, non ha mai cessato di evocare le divisioni e i conflitti che hanno attraversato l'Europa dopo la fine della seconda guerra mondiale e di sottolineare la svolta simbolica rappresentata dal nuovo Trattato costituzionale, che riunisce l'Europa dell'est e quella dell'ovest sotto la bandiera della pace e della democrazia.

Certamente non è facile immaginare quali scenari potrebbero aprirsi qualora alcuni Stati membri non riuscissero a ratificare il Trattato. L'esempio dell'Irlanda, dove il primo referendum per la ratifica del Trattato di Nizza diede un esito negativo, poi capovolto da una seconda consultazione popolare, dovrebbe se non altro aver insegnato a tutti gli Stati membri il valore della perseveranza.

L'oratore ritiene comunque opportuno ricordare che, nel testo stesso del Trattato costituzionale, o meglio, nella dichiarazione n. 30 a esso allegata, viene espressamente previsto che, «se al termine di un periodo di due anni a decorrere dalla firma del trattato i quattro quindi degli Stati membri hanno ratificato detto trattato e uno o più Stati membri hanno incontrato difficoltà nelle procedure di ratifica, la questione è deferita al Consiglio europeo».

Quali possano essere gli esiti di tale deferimento è tutto fuorché certo, ma non sembra che fra essi si possa includere – se non su base volontaria – un'eventuale recessione dall'Unione degli Stati che non fossero riusciti a ratificare il Trattato. Sembra più ragionevole pensare a una soluzione negoziata, che, procedendo dall'individuazione dei nodi che potrebbero aver ostacolato la ratifica (e che sono fin d'ora facilmente intuibili), passasse attraverso una seconda CIG o – fatto più improbabile – la convocazione di una nuova Convenzione, o, meglio ancora, attraverso una

strategia di *opting out* per gli Stati membri in difficoltà – seguita, magari, da un secondo referendum.

È stato da più parti suggerito che, anche al fine di facilitare il processo di ratifica e «rassicurare» i cittadini europei più recalcitranti, la Costituzione europea dovrebbe orientare da subito – ove possibile l'azione dell'Unione, dispiegando i propri effetti un po' come è accaduto, nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, con la Carta dei diritti fondamentali. Non ritiene che tale effetto possa applicarsi indifferentemente in tutti gli ambiti del diritto dell'Unione, ma non vi è dubbio che, soprattutto per taluni settori, non tenere conto degli obiettivi e dei percorsi disegnati dal nuovo Trattato sarebbe un controsenso, e impedirebbe al Trattato stesso, ove ratificato, di dispiegare pienamente i suoi effetti.

Non solo, quindi, e per analogia con quanto accaduto per la Carta dei diritti, alcune disposizioni della Costituzione europea come quelle relative alla definizione, ai valori, ai diritti fondamentali e alla cittadinanza (i titoli I e II della Parte I, insomma) dovrebbero essere di immediata applicabilità. Lo stesso, seppur in modo meno diretto e automatico, potrebbe valere per alcune tra le politiche dell'Unione. Dopo il superamento della struttura in tre pilastri creata a Maastricht, sarebbe infatti irragionevole per gli Stati membri agire come se la loro politica estera potesse essere condotta in modo indipendente da quella dell'Unione. A suo avviso, il dibattito in corso sulla riforma del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite andrebbe per esempio riconsiderato tenendo conto della presenza di un'Unione dotata a tutti gli effetti di personalità giuridica e in particolare di un Ministro degli affari esteri europeo, che, come il Governo italiano sostiene del resto già da tempo, dovrebbe essere incluso nel Consiglio come membro permanente, in grado di esprimersi a nome dell'Unione nel suo insieme.

Analogamente, la progressiva comunitarizzazione del terzo pilastro (giustizia e affari interni), con un coinvolgimento sempre più forte del Parlamento europeo quale attore con pari dignità rispetto al Consiglio, dovrebbe indurre gli Stati membri ad accelerare quel passaggio alla codecisione delle relative materie che era già stato tracciato a Nizza. In questo senso, ritiene si possa accogliere come un importante passo in avanti la decisione presa lo scorso novembre dal Consiglio europeo di Bruxelles, che ha accelerato proprio tale passaggio per quanto concerne molte delle politiche in materia d'immigrazione.

La necessità che, fin da ora e pur nel rispetto dei Trattati vigenti, l'Europa si avvii sulla strada segnata dalla sua nuova Costituzione, è resa ancor più stringente da un'ulteriore considerazione: anche qualora il processo di ratifica dovesse concludersi con successo, molti altri passi sarebbero necessari per far sì che la Costituzione stessa dispieghi a pieno la sua efficacia. In primo luogo, il compromesso raggiunto durante il Consiglio europeo del giugno 2004 comporterà ancora una lunga attesa prima che il nuovo assetto istituzionale sia operativo a tutti gli effetti. Entrando più nello specifico, dovremo attendere fino al 2014 per avere una Commissione rinnovata e snellita nella struttura, e fino al novembre 2009 perché venga introdotto in Consiglio il nuovo sistema di voto basato sul prin-

cipio della doppia maggioranza di Stati e di popolazione. Quel che è peggio, in entrambi i casi esiste la concreta possibilità di ulteriori ritardi o modifiche – ancorché parziali – del dettato costituzionale: per quanto riguarda la Commissione, ad esempio, l'articolo I-26 conferisce al Consiglio europeo il diritto di modificare – con voto unanime – la nuova composizione dell'organo. E passando al voto a maggioranza qualificata, una Dichiarazione allegata al Trattato attribuisce ai membri del Consiglio che rappresentino i tre quarti di una «minoranza di blocco» secondo il nuovo sistema di voto un diritto (garantito almeno fino al 2014) di veto, seppur attutito', nei confronti di qualunque proposta legislativa.

Ritiene si possa desumere che, per quanto concerne l'assetto istituzionale, il nuovo sistema previsto dalla Costituzione sarà pienamente operativo non prima di dieci anni: non resta che auspicare che non si verifichino ulteriori slittamenti, e che vi sia un impegno da subito in tal senso.

D'altro canto, come è noto, gli sforzi tesi a una generalizzazione del voto a maggioranza qualificata e della co-decisione non sono stati coronati da pieno successo; è proprio su questa materia che la CIG ha forse registrato i maggiori passi indietro, nonostante il tentativo della presidenza italiana, coraggioso quanto sfortunato, di estendere addirittura il voto a maggioranza qualificata all'intera politica estera e di sicurezza comune. Allo stesso tempo, però, la Costituzione europea include al suo interno l'anticorpo di una fortissima flessibilità, garantita dalla estensione a quasi tutte le materie di competenza dell'Unione della cosiddetta «clausola passerella», secondo la quale, con decisione unanime del Consiglio europeo, si può introdurre il voto a maggioranza qualificata anche su materie per le quali il nuovo Trattato continua a prevedere l'unanimità.

Esprime quindi il personale avviso che la passerella, come del resto, in ambito più generale, le clausole che prevedono la possibilità di modificare la Parte III della Costituzione (relativa alle politiche dell'Unione) senza convocare una CIG, possa divenire un ulteriore, fondamentale fattore per un'accelerazione del processo di integrazione europea; spetterà a ciascun parlamento nazionale stimolare il proprio governo in questa direzione.

L'oratore si sofferma infine su un'ulteriore considerazione. Il processo di riforma dell'Unione è stato fortemente stimolato dalla prospettiva del più grande allargamento della storia d'Europa. Ma in effetti tale processo di allargamento non si può certo dire concluso. Oltre alla Bulgaria e alla Romania (sostanzialmente già incluse come membri in pectore nel nuovo assetto istituzionale), altri candidati stanno emergendo, dalla Turchia ai Paesi balcanici, a quelli della ex-Unione Sovietica.

Ritiene che un allargamento indiscriminato e accelerato sarebbe un fattore negativo per la stabilità e l'identità europea, e che la nuova politica di prossimità dell'Unione sia lo strumento ideale perché gli Stati membri e quelli candidati si preparino all'ampliamento attraverso una fase intermedia basata su una cooperazione economica e politica rafforzata.

D'altro canto, non è ragionevole né corretto rifiutare a priori l'idea di un'Europa ancor più grande. Se però non sarà pienamente resa efficace la

nuova Costituzione e se, soprattutto, non si riuscirà a estendere il voto a maggioranza qualificata mediante le cosiddette «clausole evolutive» previste dalla Costituzione stessa, le nostre istituzioni e il sistema Europa non saranno pronti ai nuovi appuntamenti che il nostro futuro, inevitabilmente, riserverà.

Il senatore GIRFATTI *(FI)* esprime a sua volta ampio apprezzamento per l'approfondita relazione del Presidente che ha efficacemente sottolineato molti aspetti pregnanti del Trattato, soprattutto in merito al rapporto fra la Commissione Politiche dell'Unione Europea del Senato e istituzioni dell'Unione, non solo nella fase discendente, ma soprattutto nella cosiddetta fase ascendente del diritto comunitario. Condivide pertanto entrambe le proposte del Presidente-relatore.

Il senatore BUDIN *(DS-U)* osserva che il Trattato che adotta la nuova Costituzione europea conferma la centralità del ruolo di carattere politico dell'Europa, particolarmente importante in questo delicato momento storico. Senza entrare nel merito del provvedimento, l'oratore esprime l'avviso che il modello che si delinea, pur non essendo propriamente federale, sembra andare in tale direzione. Un elemento di forte coesione fra i Paesi aderenti è sicuramente rappresentato dal complesso dei diritti di cittadinanza, il cui riconoscimento costituisce una specie di contrappeso rispetto alla configurazione prevalentemente economica del ruolo dell'Unione europea e che ora invece tende ad assumere anche una funzione politica. A tale proposito esprime apprezzamento per le rilevanti considerazioni del Relatore in merito all'introduzione degli elementi di democraticità nell'assetto istituzionale dell'Unione europea, sul ruolo del Parlamento europeo e sul rapporto con i Parlamenti nazionali, nonché infine sul peso riconosciuto alle istituzioni locali. Anche se non possono essere completamente sottaciute talune ombre del processo di adozione della Costituzione che si è snodato attraverso qualche lacuna e qualche compromesso, tuttavia una pronta ratifica del Trattato costituirebbe anche, a suo avviso, un impulso notevolmente positivo, soprattutto con riguardo a quei Paesi che adotteranno lo strumento referendario.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente-relatore GRECO *(FI)* dichiara chiusa la discussione generale. Ringrazia gli oratori che sono intervenuti per gli interessanti spunti di riflessione e assicura che ne darà conto nel parere da trasmettere alla Commissione di merito.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce il mandato al Relatore a trasmettere sul disegno di legge in titolo un parere favorevole che sarà stampato in allegato alla relazione che la Commissione di merito presenterà all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 40, comma 7, del Regolamento.

La seduta termina alle ore 15,20.

COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia e di minori

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2005

45ª Seduta

Presidenza del Presidente
BUCCIERO

La seduta inizia alle ore 20,35.

IN SEDE REFERENTE

(2435) ***ALBERTI CASELLATI ed altri. – Diritto di visita dei nonni***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 gennaio 2005.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti presentati, essendo già stati effettuati in precedenza gli interventi di replica del relatore e del rappresentante del Governo.

La senatrice Vittoria FRANCO *(DS-U)*, dopo aver sottolineato l'assenza del rappresentante del Governo nella seduta odierna, prospetta l'opportunità di rinviare l'inizio dell'illustrazione degli emendamenti.

Il PRESIDENTE precisa che il parere del rappresentante del Governo sugli emendamenti verrà acquisito in fase successiva.

La senatrice Vittoria FRANCO *(DS-U)* illustra l'emendamento 1.1, evidenziando preliminarmente che il disegno di legge in titolo attribuisce inopportunamente un vero e proprio diritto soggettivo ai nonni, seguendo un'impostazione in ordine alla quale anche taluni esperti hanno manifestato la propria contrarietà durante le audizioni effettuate in Ufficio di Presidenza.

La proposta emendativa in esame è volta a superare tale criticità di fondo, imperniando la disciplina in questione sul diritto del minore alle relazioni affettive con nonni e zii. In tale ottica prospettica i genitori che hanno l'esercizio della potestà sul minore e che costituiscono pertanto

i naturali referenti dello stesso, hanno il dovere di consentire e di non ostacolare tali relazioni affettive.

L'impostazione seguita nell'emendamento in questione risulta maggiormente consona all'attuale contesto socio-demografico, incentrato su un tipo di famiglia mononucleare e non più, come avveniva in passato, su una famiglia di tipo patriarcale.

Il senatore LEGNINI *(DS-U)* e il senatore GUBERT *(UDC)* dichiarano di aggiungere la propria firma all'emendamento 1.1.

Il senatore SEMERARO *(AN)* prende la parola, sottolineando la concreta impossibilità per il minore di esercitare il diritto in questione, e conseguentemente l'inutilità di un formale riconoscimento di una posizione attiva a favore dello stesso a cui non si accompagni tuttavia una individuazione delle modalità di esercizio.

Il PRESIDENTE dichiara di concordare con le opinioni espresse dal senatore Semeraro, evidenziando che l'eliminazione – prospettata dall'emendamento 1.1 – del secondo e terzo comma del capoverso «art. 317-*ter*», di cui all'articolo 1 del disegno di legge in titolo, inerenti ai poteri di intervento del giudice in caso di inadempimento del dovere da parte dei genitori di consentire e di non ostacolare le relazioni affettive tra figli e nonni, potrebbe ingenerare la concreta impossibilità per gli ascendenti di azionare il diritto negato al minore.

È peraltro condivisibile la scelta, prefigurata nell'ambito dell'emendamento 1.1, di incentrare la disciplina in questione sulla figura del minore e sul diritto alle relazioni affettive spettanti allo stesso. Tale condivisione – prosegue l'oratore – si evince anche dall'emendamento Tit. 1, a propria firma (che si riserva di illustrare in fase successiva).

La senatrice Vittoria FRANCO *(DS-U)* precisa che tutti i diritti spettanti ai minori non possono essere esercitati direttamente dagli stessi, attesa appunto la minore età dei soggetti interessati. Si pensi a tal proposito – a titolo esemplificativo – al diritto all'istruzione, riconosciuto al minore, che comporta tuttavia l'obbligo per i genitori di consentire ai figli l'esercizio di tale fondamentale situazione attiva.

Il senatore LEGNINI *(DS-U)* ravvisa nell'ambito del disegno di legge in titolo una contraddittorietà di fondo tra la scelta di attribuire un diritto soggettivo ai nonni – anziché come sarebbe stato opportuno ai minori – e quella di radicare la competenza in capo al tribunale dei minori – nonostante che gli unici titolari di diritti siano, alla stregua di quanto previsto nel provvedimento in esame, persone maggiori di età, ossia appunto i nonni –.

Inoltre tutti i diritti spettanti ai minori non possono che essere esercitati attraverso i genitori, attesa appunto la minore età degli interessati.

In ogni caso la disciplina contenuta nel provvedimento in esame attribuisce al giudice poteri eccessivi, che comportano un'ingerenza invasiva dello stesso nella sfera dei rapporti familiari. Peraltro la disciplina in questione comporterà rilevanti problemi applicativi, in quanto nei casi in cui il giudizio promosso dai nonni si intrecci con una situazione di separazione dei genitori, la vita quotidiana dei minori potrebbe essere autoritativamente determinata in tutti i giorni della settimana da provvedimenti della magistratura.

Il senatore GUBERT *(UDC),* dopo aver evidenziato che la Costituzione attribuisce ai genitori – e non ai nonni – il diritto-dovere di istruire ed educare i figli, ravvisa profili di incostituzionalità nell'ambito del disegno di legge in titolo.

Occorre tutelare il diritto del minore alle relazioni affettive e non certo il diritto dei nonni, essendo necessario che in primo piano venga posta sempre la figura del minore.

Il senatore MUGNAI *(AN)*, in relazione alle affermazioni del senatore Gubert, evidenzia che il diritto in questione può essere attribuito congiuntamente ai nonni e ai minori, presentando risvolti di reciprocità.

Il disegno di legge in titolo non attribuisce ai nonni compiti educativi, incentrandosi esclusivamente sulla garanzia delle relazioni affettive tra gli stessi e i minori.

Peraltro in un contesto sociale caratterizzato da un processo di disgregazione atomistica dei nuclei familiari, i nonni possono comunque costituire un valido punto di riferimento per i minori e in taluni casi possono sopperire a carenze ravvisabili in ambito familiare.

Non si può demandare esclusivamente ai genitori il compito di consentire e non ostacolare il rapporto tra minori e nonni, atteso che nella maggior parte dei casi in cui tale rapporto si interrompe la responsabilità di tale situazione va imputata ai genitori stessi.

Il senatore SEMERARO *(AN)*, dopo aver precisato che il diritto dei nonni nel caso di specie si connota esclusivamente come diritto di visita e non certo come un diritto di interferenza degli stessi in ambito familiare, rileva che non sussiste alcun profilo di incostituzionalità della disciplina in questione. In particolare, la disposizione costituzionale citata dal senatore Gubert risulta certamente compatibile con la situazione giuridica attribuita dal disegno di legge ai nonni, in quanto nell'ipotesi in esame non viene affidato agli stessi alcun compito educativo relativamente ai minori.

Peraltro si precisa che tale diritto può essere esercitato solo ove non sia in contrasto con l'interesse del minore ed inoltre la giurisprudenza è già orientata verso il riconoscimento del diritto di visita dei nonni.

Il PRESIDENTE evidenzia che l'esigenza di approfondimento istruttorio del provvedimento in titolo va contemperata nel caso di specie con la garanzia di celerità e di economia dei lavori della Commissione. Nel corso

degli ultimi interventi effettuati sono state riproposte questioni di carattere complessivo, che tuttavia sono già state adeguatamente analizzate nell'ambito della discussione generale.

Nell'attuale fase procedurale – prosegue il presidente – occorre limitarsi esclusivamente all'illustrazione degli emendamenti e alla discussione degli stessi.

Il relatore CALLEGARO *(UDC)* , dopo aver preannunciato la presentazione di un ulteriore emendamento a propria firma, dichiara di concordare con la scelta, prefigurata dall'emendamento 1.1, di incentrare la disciplina in questione sulla tutela del diritto alle relazioni affettive del minore, anche se la soppressione delle tutele giurisdizionali prospettata nella stessa proposta emendativa risulta inopportuna. Ai nonni devono infatti essere affidati i poteri di iniziativa necessari per far valere in concreto il diritto spettante ai minori, qualora i genitori ne ostacolino indebitamente l'esercizio. È inoltre opportuno che ogni competenza in proposito venga attribuita al tribunale dei minori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2435

Art. 1.

1.1
Vittoria FRANCO, LEGNINI, GUBERT

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *1.* Dopo l'articolo 317-*bis* del codice civile, è inserito il seguente:

"Art. 317-*ter*. - *(Diritto di visita degli ascendenti)* - I minori hanno il diritto alle relazioni affettive con gli ascendenti, ove ciò non sia in contrasto con gli interessi degli stessi. I genitori, o il genitore che ha l'esercizio della potestà sul minore, hanno il dovere di consentire e non ostacolare tale rapporto".

2. All'articolo 38, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, dopo la parola: "317-*bis,*" è inserita la seguente: "317-*ter*, "».

TITOLO

TIT. 1
BUCCIERO

Sostituire il titolo con il seguente:

«Diritto dei minori ai rapporti con gli ascendenti».

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2005

184ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 12.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Discussione di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune elettorali della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo alle elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 3 e 4 aprile 2005
(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente PETRUCCIOLI il quale, dopo aver illustrato il provvedimento in titolo, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 19 di oggi.

La seduta termina alle ore 12,20.

ALLEGATO

TESTO PROPOSTO DAL RELATORE

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 3 e 4 aprile 2005

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

a) visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;

c) viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potestà della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonché, per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;

d) vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28;

e) vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante: «Nuove norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario»;

f) vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante: «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni»;

g) vista la legge della regione Toscana n. 25 del 13 maggio 2004, recante: «Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del presidente della Giunta regionale»;

h) vista la legge della regione Lazio 13 gennaio 2005, n. 2, recante: «Disposizioni in materia di elezione del presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale»;

i) vista, quanto alla disciplina delle consultazioni elettorali comunali e provinciali, la legge 25 marzo 1993, n. 81 e successive modificazioni;

j) tenuto conto che per sabato 3 e domenica 4 aprile 2005 è previsto lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali e dei Presidenti delle Giunte regionali nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto, nonché per il rinnovo di un rilevante numero di amministrazioni comunali e provinciali;

k) rilevato altresì che, in data 17 febbraio 2005, sarà affisso il manifesto di convocazione dei comizi relativi alle predette elezioni;

l) rilevato altresì con riferimento a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 1 della delibera sulla comunicazione politica ed i messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 18 dicembre 2002, che le predette elezioni interessano oltre un quarto del corpo elettorale;

m) consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alle campagne per le elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 3 e 4 aprile 2005.

2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alle consultazioni comunali e provinciali di cui al comma 1. Successivamente al primo turno di votazione la Commissione può, con le modalità di cui all'articolo 11, indicare gli ambiti territoriali nei quali l'efficacia del presente provvedimento o di sue singole disposizioni può cessare anticipatamente, salve le previsioni di legge.

3. La RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui al presente provvedimento siano ritrasmesse per l'estero da RAI International, garantendo comunque complessivamente la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici aventi diritto.

4. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali politiche, regionali o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

Art. 2.

(Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva nazionale della RAI ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra differenti posizioni politiche e tra candidati in competizione. Essa si realizza mediante le Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, di cui all'articolo 8 del presente provvedimento, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3;

b) i messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità di cui all'articolo 5.

c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari ed i relativi approfondimenti, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono più specificamente disciplinati dall'articolo 6;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale della RAI, nonché della programmazione regionale nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale.

2. Le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma precedente si applicano altresì alla programmazione regionale della RAI nelle Regioni in cui si voti per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio provinciale, ovvero per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale ovvero per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale in comuni che siano capoluogo di provincia.

Art. 3.

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale autonomamente disposte dalla RAI)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale.

2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presen-

tazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti:

a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

b) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, il tempo disponibile è ripartito tra i soggetti aventi diritto per il 50 per cento in proporzione alla loro consistenza e per il restante 50 per cento in modo paritario.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi:

a) alle liste regionali, ovvero ai gruppi di liste o alle coalizioni di liste collegati all'elezione alla carica di Presidente dalla Giunta regionale;

b) ai soggetti politici che presentano liste di candidati per i Consigli regionali in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori che votano per i Consigli regionali.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, il tempo disponibile è ripartito tra i soggetti politici con criterio paritario.

6. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.

7. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.

8. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese nei giorni 2, 3 e 4 aprile 2005.

9. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 4.

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla RAI)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI programma nelle regioni interessate alla consultazione elettorale trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti:

a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei Consigli regionali, provinciali o nei Consigli comunali di comuni capoluogo di provincia da rinnovare;

b) nei confronti delle forze politiche, diverse di quelle di cui alla lettera *a)*, presenti in uno dei rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, il tempo disponibile è ripartito per il 50 per cento tra i soggetti di cui alla lettera *a),* in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei Consigli regionali, nei Consigli provinciali o nei Consigli comunali, e per il restante 50 per cento tra tutti i soggetti in modo paritario;

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi:

a) alle liste regionali ovvero ai gruppi di liste o alle coalizioni di liste collegate alla carica di Presidente della Giunta regionale, nonché alle liste o alle coalizioni di liste collegate alla carica di Presidente della provincia o di Sindaco nei comuni di cui alla lettera a) del comma 2;

b) alle forze politiche che presentano gruppi di candidati o liste di candidati per l'elezione dei Consigli regionali, dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali di cui alla lettera a) del comma 2.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, il tempo disponibile è ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *a)* e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *b).*

6. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di Presidente della provincia o di Sindaco di cui alla lettera a) del comma 2, le trasmissioni di comunicazione politica garantiscono spazi, in maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi.

7. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, le coalizioni di cui alla lettera *a)* dello stesso comma 4, individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali è affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.

8. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.

9. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.

10. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 5.

(Messaggi autogestiti)

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette, sia sulle reti nazionali sia nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale, messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del presente provvedimento.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 4, comma 4.

3. Entro il quinto giorno dalla data di approvazione della seguente delibera, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione, il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme della programmazione nazionale e regionale. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 11 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, la quale:

a) è presentata alla sede di Roma della RAI ovvero alle sedi regionali della RAI delle regioni interessate alla consultazione elettorale entro i

due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, deve essere sottoscritta dal candidato all'elezione a Presidente della Regione o della Giunta regionale, a Presidente della Provincia o a Sindaco;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli abituali della RAI. Messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sua sede di Roma, ovvero nelle sedi regionali per i messaggi a diffusione regionale.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera *a)*, la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.

6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 6.

(Informazione)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari diffusi dalla RAI ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività e della apertura alle diverse forze politiche.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, comunque osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di esponenti politici.

3. Nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, dovrà essere complessivamente garantita la presenza equilibrata dei soggetti politici che partecipano alle elezioni, assicurando sempre e comunque un equilibrato contraddittorio.

Art. 7.

(Programmi dell'Accesso)

1. I programmi nazionali dell'accesso, nonché quelli regionali nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale, sono sospesi dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino al giorno successivo a quello dello svolgimento della consultazione elettorale.

2. Nelle regioni nelle quali si vota per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale o del Sindaco e del Consiglio comunale nei comuni capoluogo di provincia, la programmazione dell'accesso regionale è sospesa fino al giorno di cessazione dell'efficacia del presente provvedimento. Su richiesta del competente Corecom la Commissione, con le modalità previste dall'articolo 11, può autorizzare la ripresa delle trasmissioni a partire dal giorno successivo al primo turno delle elezioni nel caso che non vi siano turni di ballottaggio particolarmente significativi.

3. Nel periodo successivo allo svolgimento della consultazione elettorale e fino alla data di cessazione dell'efficacia del presente provvedimento, i programmi nazionali dell'accesso sono soggetti alla disciplina prevista per le trasmissioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d)*.

Art. 8.

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)

1. A far luogo almeno dal quinto giorno successivo alla convocazione dei comizi elettorali, la RAI predispone e trasmette, sia con diffusione nazionale, sia nelle regioni interessate alla consultazione elettorale, una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette altresì una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni comunali e provinciali delle regioni interessate alle consultazioni regionali, provinciali e comunali del 3 e 4 aprile 2005 con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto.

2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune.

Art. 9.

(Tribune elettorali)

1. In riferimento alle elezioni regionali, comunali e provinciali del 3 e 4 aprile 2005, la RAI organizza e trasmette sulle reti nazionali e nelle regioni di cui al comma 2, articolo 2, Tribune politiche-elettorali, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa.

2. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2 ovvero, per le trasmissioni a diffusione regionale, all'articolo 4 comma 2.

3. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4 ovvero, per le trasmissioni a diffusione regionale, all'articolo 4 comma 4.

4. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio, partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per le cariche di Presidente della provincia e di Sindaco nei comuni di cui alla lettera a) del comma 4. dell'articolo 4.

5. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 5, 6, 7 e 9.

6. Le Tribune sono registrate e trasmesse dalla sede di Roma della RAI ovvero, per le trasmissioni a diffusione regionale dalle sedi regionali della RAI.

7. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre alla Commissione criteri di ponderazione.

8. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

9. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

10. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del

tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

11. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

12. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla Direzione delle Tribune e servizi parlamentari, ovvero per le trasmissioni a diffusione regionale, alla Direzione del Telegiornale regionale che riferiscono alla Commissione tutte le volte che lo ritengono necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 11.

13. Le tribune di cui al presente articolo, nonché le trasmissioni di cui agli articoli 4 e 5, non possono essere trasmesse nei giorni in cui si svolgono le votazioni di primo turno o di ballottaggio a cui si riferiscono, nonché nel giorno immediatamente precedente.

Art. 10.

(Trasmissione per i non udenti)

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 4 possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Art. 11.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Art. 12.

(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale)

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dai direttori rispettivamente competenti per le trasmissioni a diffusione nazionale e per quelle a diffusione regionale.

185ª Seduta

Presidenza del Presidente
Claudio PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14.

Intervengono il ministro dell'economia e delle finanze professor Siniscalco, il dirigente generale del ministero dell'economia e delle finanze dottor Scannapieco e il capo della segreteria del Ministro dell'economia e delle finanze dottoressa Ceravolo.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze
(Svolgimento dell'audizione e conclusione)

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, comunica in primo luogo che nella seduta delle ore 12 è stato fissato per le ore 19 di oggi il termine di presentazione degli emendamenti per le disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune elettorali della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo alle elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 3 e 4 aprile 2005.

Ricorda altresì che, parimenti alle ore 19, scadrà il termine per la presentazione di ulteriori documenti conclusivi del dibattito sull'efficacia dei deliberati della Commissione.

Egli fa presente quindi che l'audizione del ministro Siniscalco, secondo quanto dallo stesso proposto nella precedente audizione svoltasi lo scorso 1° dicembre, avrà ad oggetto gli aggiornamenti sul processo di privatizzazione della RAI, in particolare alla luce del rapporto consegnato dall'*advisor.*

A tale proposito auspisca che il Ministro voglia smentire le notizie giornalistiche intorno ad un possibile intervento legislativo – in vista di uno slittamento all'autunno della collocazione in borsa – diretto a prolungare la durata in carica dell'attuale Consiglio di amministrazione della RAI.

Il ministro dell'economia, dottor Domenico Siniscalco, fa presente in primo luogo come, successivamente all'audizione del 1º dicembre, si era proceduto alla nomina sia dell'*advisor*legale, sia di quello incaricato della consulenza finanziaria; quest'ultimo, come si ricorda, era stato già individuato nella banca Rothschild, che ha immediatamente avviato contatti con il *managment* della RAI al fine di operare una prima valutazione sulle prospettive della privatizzazione espressa nel rapporto a lui consegnato alla fine del mese di gennaio.

Tale rapporto si articola in una analisi della situazione di mercato ed industriale dell'azienda, avendo riguardo sia alla situazione attuale sia alle prospettive delineate nel piano industriale, in particolare ai fini di un miglioramento dei margini di utile, considerando lo stato di attuazione del sistema di contabilità separata tra attività di servizio pubblico finanziata con il canone, ed attività commerciale – distinzione prevista dall'articolo 18 della legge n. 112 del 2004 – nonché le problematiche connesse alla situazione della *governance*aziendale.

Il rapporto sottolinea come i piani di ristrutturazione industriale e di sviluppo elaborati dall'azienda appaiono al tempo stesso ambiziosi ed attendibili, ma in ogni caso necessari se si intende presentare agli investitori un quadro economico sufficientemente interessante da garantire la collocazione delle azioni sui mercati.

L'*advisor* raccomanda poi di assicurare le condizioni per garantire la rappresentanza dei soci privati – inizialmente in posizione di minoranza – all'interno del Consiglio di amministrazione.

Per quanto riguarda poi gli aspetti relativi alla contabilità aziendale, da un lato si sottolinea la necessità di avere cognizione dell'andamento semestrale nel 2005, in modo da poter formulare valutazioni attendibili sulla capacità delle strategie aziendali di garantire una creazione di valore costante nel tempo, dall'altro si ribadisce la necessità di completare il processo di separazione contabile, anche in modo da poter effettuare simulazioni retrospettive su quelle che sarebbero state le imputazioni alle attività di servizio pubblico o a quelle commerciali per l'esercizio 2004 e per il primo semestre 2005.

Inoltre si sottolinea la necessità, sempre al fine di consentire agli investitori un' adeguata valutazione dell'offerta pubblica di vendita e della redditività dell'investimento a medio termine, di una determinazione del canone su base pluriennale.

Per quanto riguarda la separazione contabile, la RAI ha già trasmesso il relativo schema all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai fini dell'approvazione *ex* articolo 18, comma 1, della legge n. 112 del 2004, che presumibilmente si dovrà esprimere entro il prossimo 10 marzo. Evi-

dentemente dalle decisioni dell'Autorità dipenderanno i tempi con cui la RAI potrà realizzare in concreto la separazione ed effettuare le simulazioni sugli esercizi precedenti.

Per quanto riguarda l'aspetto relativo alla base temporale della determinazione del canone, è attualmente allo studio del ministero se sia necessaria una modifica legislativa, o se invece sia possibile l'emanazione di una delibera del CIPE che fissi, su una base triennale, i criteri generali ai quali si dovrà adeguare l'aggiornamento effettuato giornalmente secondo le previsioni della legge n. 112 del 2004. In definitiva egli ritiene che la prima collocazione in borsa possa effettuarsi all'inizio dell'autunno, e comunque entro la fine dell'anno.

Per quanto riguarda i problemi della *governance* egli concorda in primo luogo sul fatto che la durata in carica dell'attuale Consiglio di amministrazione ai sensi della legge e dello statuto e i tempi del processo di privatizzazione costituiscano due problematiche distinte, e che il Consiglio di amministrazione cesserà dalle sue funzioni dopo la presentazione del bilancio in Assemblea.

Evidentemente questa circostanza rende problematico garantire una rappresentanza dei soci minoritari nel prossimo Consiglio di amministrazione.

Infatti, poiché la durata del Consiglio è stabilita dalla legge n. 112 del 2004 in tre anni esatti e non – secondo la previsione generale del Codice civile – in un termine massimo di tre anni, è evidente che il prossimo Consiglio di amministrazione, essendo certamente eletto prima dell'avvio del processo di privatizzazione, non avrà rappresentanti dei soci privati prima di tre anni.

Attualmente si sta studiando una soluzione a tale problema insieme con l'*advisor*; ad esempio è stato proposto che quello che fra i due soggetti indicati dal Ministero del tesoro il quale non dovrà ricoprire la carica di presidente venga scelto tra gli amministratori che rappresentano i fondi comuni di investimento in aziende già parzialmente privatizzate.

Il deputato GIULIETTI ritiene che, indipendentemente dalle valutazioni politiche e strategiche circa la decisione di privatizzare la proprietà della RAI – decisione che egli considera comunque negativa e pericolosa in mancanza di una liberalizzazione reale del mercato radiotelevisivo ed in permanenza di un irrisolto conflitto di interessi – non si possa negare l'esistenza di gravi fattori di criticità che dovrebbero preoccupare innanzitutto coloro, fra i quali c'è senz'altro il ministro Siniscalco, che sono sinceramente interessati a portare a buon fine tale operazione.

Il più grave di tali problemi è sicuramente l'instabilità del gruppo dirigente della RAI.

Egli chiede infatti al Ministro se ritiene possibile che il mercato valuti positivamente la collocazione in borsa di una azienda caratterizzata da un Consiglio di amministrazione monocolore e sostanzialmente delegittimato, che ha proceduto ad una serie di nomine politicamente orientate.

A suo parere sarebbe invece necessario, accogliendo anche l'invito formulato in questi giorni da Piero Fassino, uno sforzo comune per dare alla RAI un Consiglio di amministrazione equilibrato, che possa portare l'azienda all'avvio della privatizzazione con un quadro di governo disegnato esclusivamente in relazione agli interessi dell'azienda e tale da garantire la stabilità del *management* indipendemente dalle mutevoli maggioranze politiche ed elettorali.

Certamente non dà una immagine di stabilità una azienda nella quale è in atto, ad esempio, un confronto sul trasferimento al Nord di una delle reti, o nella quale vi è un intervento continuo – che dà oltretutto luogo ad un imponente contenzioso legale – di censura successiva o preventiva di cui costituisce l'ultimo esempio di fallimento il progetto di trasmissione di Adriano Celentano.

Il deputato Giulietti chiede quindi al Ministro se a sua conoscenza abbiano fondamento le voci secondo cui, all'esclusivo fine di presentare alla borsa un quadro contabile positivo, sia stata proposta una ristrutturazione del personale che, certamente a tutto danno della capacità di crescita dell'azienda, comporterebbe una riduzione di almeno tremila posti di lavoro, concentrati oltretutto quasi esclusivamente nell'area laziale.

Il deputato GENTILONI SILVERI esprime in primo luogo vivo apprezzamento per la chiarezza della relazione del ministro Siniscalco; proprio questa mancanza di evasività, peraltro, consente di evidenziare l'indiscutibile cambiamento di prospettive intervenuto rispetto alla precedente audizione.

Il 1° dicembre scorso infatti il Ministro parlò di un collocamento in borsa da effettuarsi a marzo o al massimo ad aprile, oggi invece quella data viene rinviata alla fine dell'anno.

È necessario quindi chiarire quali siano i fatti nuovi intervenuti in questi due mesi, e se cioè questo rinvio sia da ascrivere ad una percepita diffidenza dei mercati, alla consapevolezza di problemi derivanti dal quadro normativo, a resistenze di carattere aziendale, ovvero alla difficoltà di trovare una chiara soluzione in materia di contabilità separata.

La sua impressione è che abbiano operato tutte queste concause; in particolare sembra che siano emerse difficoltà nei colloqui fra i vertici aziendali e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per quanto riguarda le modalità di separazione contabile – che a suo parere presenta in realtà problemi di carattere strutturale che avrebbero dovuto indurre a percorre fino in fondo la strada della separazione societaria – ed in particolare sembra che la RAI consideri troppo costosa l'elaborazione di una separazione virtuale per il 2004 e per il secondo semestre del 2005.

Sicuramente però il problema più grave resta quello della *governance* dell'azienda e a tale proposito egli ricorda come l'opposizione abbia presentato una risoluzione per invitare il Ministro a richiedere la convocazione dell'assemblea e la revoca degli amministratori.

Il deputato GIORDANO, nel condividere il richiamo del Presidente alla necessità di tenere distinti i problemi della scadenza del Consiglio di amministrazione e dell'avvio del processo di privatizzazione, ritiene però che sia ineludibile una approfondita riflessione sulle conseguenze di una scelta strategica così rilevante come quella di privatizzare l'azienda del servizio pubblico radiotelevisivo.

Rifondazione comunista ha sempre dissentito radicalmente da tale strategia, in base a motivazioni peraltro che, a suo parere, dovrebbero prescindere da criteri di collocazione politica e dovrebbero essere condivisi in base a considerazioni di carattere più generalmente culturali.

La funzione del servizio pubblico, infatti, non è solo quella di produrre questo o quel programma previsto dal contratto, ma quella di favorire una crescita culturale della società che si può configurare, dal punto di vista economico, in termini di redditività differita; che pertanto difficilmente potrà essere tra le priorità di una dirigenza che persegue in primo luogo risultati di carattere economico.

La preoccupazione della sua parte non ha nulla a che vedere con il controllo politico dell'azienda: non a caso nei dibattiti svolti in questa Commissione sul tema del pluralismo, Rifondazione comunista ha sempre sostenuto come esso non debba essere identificato con la rappresentazione di tutti i partiti e di tutte le forze politiche, ma piuttosto con la capacità di dar voce alle culture profonde della società italiana e di raccontare la realtà in tutte le sue articolazioni.

Del resto, al di là di questi specifici aspetti della missione della RAI, è in atto nel mondo della scienza economica, anche di orientamento liberale, una riflessione ed un ripensamento sugli effetti delle politiche di privatizzazione dei servizi pubblici adottati in tutto il mondo negli ultimi due decenni.

Il senatore NOVI osserva come finora i processi di privatizzazione realizzati negli ultimi anni si siano conformati ai tre modelli, parimenti negativi, della svendita di un bene pubblico ai privati – secondo cioè il modello della privatizzazione della SME – di una privatizzazione iperliberista e di una pseudoprivatizzazione di modello post-sovietico.

Evidentemente la strada per una privatizzazione virtuosa non può che essere rappresentata da una RAI che fornisca un prodotto di valore, tale quindi da fornire garanzie agli investitori per una crescita dell'azienda, cosa che non sempre accade se si pensa ad esempio all'atteggiamento fazioso che prevale nel TG3.

Egli peraltro invita il Ministro a vigilare per evitare manovre che sembrano ispirate proprio dalla volontà di favorire una svendita dell'azienda di servizio pubblico che potrebbe risultare molto lucrosa per i potenziali acquirenti. In questa ottica ad esempio, si dovrebbe valutare l'insistenza con cui si chiede di sostituire l'attuale gruppo dirigente della RAI prima dell'avvio della privatizzazione, una scelta che non potrebbe non avere come conseguenza una immagine di instabilità della RAI e quindi un deciso deprezzamento della valutazione del mercato.

Il senatore FALOMI si sofferma sul problema del rinnovo del contratto triennale di servizio che scade quest'anno e sulle conseguenze che esso potrà avere sul processo di privatizzazione.

A tale proposito egli ritiene che il contenuto del contratto di servizio costituisca elemento di estrema importanza per la valutazione dell'azienda da parte degli investitori, e pertanto potrebbe essere rischioso avviare il processo di privatizzazione proprio mentre il contratto è in fase di rinnovo. Pertanto si associa alla richiesta formulata dal deputato Giulietti, volta a conoscere se il Ministro sia in possesso di elementi degli aspetti occupazionali del piano di ristrutturazione avviato dalla RAI.

Il deputato CARRA ritiene in primo luogo apprezzabile la chiarezza e la completezza nell'esposizione del Ministro che, ad esempio, consente di valutare quanto sia ancora lontana la definizione del sistema di separazione contabile, laddove il ministro Gasparri, due mesi fa, aveva dato tale sistema praticamente per già realizzato, affermando addirittura che aveva suscitato vivo apprezzamento in sede europea.

Egli ritiene peraltro che l'intera problematica della privatizzazione debba essere affrontata risolvendo prima alcuni interrogativi di carattere strategico che non hanno finora trovato risposta.

Non appare infatti chiaro se quello che si intende privatizzare è un sistema tecnologico di trasmissione radiotelevisiva o un prodotto; non è dato conoscere cioè quali effetti avrà la privatizzazione sulla natura stessa sul servizio pubblico.

Il senatore D'ANDREA richiama il Ministro alla necessità di dover intervenire, in quanto azionista, per rimuovere la situazione di illegittimità e di non rappresentatività in cui versa il Consiglio di amministrazione della RAI, secondo la procedura indicata nella proposta di risoluzione presentata a questa Commissione da tutti i Gruppi di opposizione.

In particolare egli richiama le recenti pronunce della Cassazione secondo le quali la giusta causa per la revoca di un Consiglio di amministrazione ricorre anche in assenza di comportamenti dannosi imputabili personalmente agli amministratori, laddove le mutate circostanze di fatto facciano oggettivamente venir meno la fiducia con l'organo collegiale di amministrazione.

Il deputato LAINATI, nell'esprimere vivo apprezzamento per la relazione del Ministro e soddisfazione per lo svolgimento del processo di privatizzazione, osserva come il deputato Giulietti, pur di aggiungere un elemento al fosco quadro da lui dipinto della situazione aziendale, non ha esitato ad attribuire motivazioni editoriali alle discussioni sulla realizzazione del prossimo programma di Adriano Celentano, per il quale esistevano invece problemi di carattere contrattuale che, come risulta da una recentissima dichiarazione del direttore di RAIUNO, sono in via di felice soluzione.

Se avesse voluto fornire un quadro più realistico di quello che è oggi lo stato del servizio pubblico, il deputato Giulietti avrebbe potuto piuttosto citare un'opera di alto valore artistico e culturale come lo sceneggiato trasmesso questa settimana dalla RAI sugli eccidi di italiani commessi nella Venezia Giulia dai partigiani comunisti jugoslavi, che ha ottenuto uno straordinario riscontro di pubblico.

Il presidente PETRUCCIOLI ringrazia il Ministro osservando come nella sua relazione si ricavino elementi utili ad una valutazione realistica della data di inizio del processo di privatizzazione.

In particolare è evidente che il completamento del processo di separazione contabile non sarà né semplice né breve, ciò anche in considerazione del problema oggettivo determinato dalla imminente scadenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Allo stesso modo non si può trascurare il fatto che quest'anno scade il contratto di servizio e che il suo rinnovo – certamente indispensabile per dare al mercato una chiara immagine della situazione dell'azienda – è un'operazione di notevole complessità: in proposito ricorda come il ministro Gasparri, in occasione del precedente rinnovo, abbia meritoriamente posto attenzione ad un rigoroso rispetto dei tempi stabiliti dalle procedure. Cionondimeno, essendo queste iniziate a giugno, lo schema di contratto è stato trasmesso a questa Commissione nel mese di dicembre.

Queste considerazioni da un lato fanno venir meno la motivazione che era stata addotta nei mesi scorsi per sostenere un prolungamento dell'attuale Consiglio di amministrazione fino a giugno – e cioè che fosse inopportuna la sua sostituzione prima dell'avvio del processo di privatizzazione – e dall'altra confermano la necessità di procedere quanto prima alla nomina di un nuovo Consiglio.

Infatti è evidente che sarebbe opportuno lasciare la responsabilità delle trattative per l'elaborazione del contratto triennale a quel Consiglio di amministrazione che sarà chiamato ad applicarle e non certo ad un Consiglio in scadenza.

Intervenendo in sede di replica, il ministro SINISCALCO ringrazia i Commissari intervenuti i quali tutti hanno posto in luce le specificità che presenta la privatizzazione di un'azienda pubblica così particolare come la RAI.

Egli ritiene peraltro che almeno alcune di tali specificità possano essere affrontate tenendo presente esperienze in qualche modo simili maturate in passato.

Ad esempio bisogna considerare che la RAI non è la prima azienda privatizzata che associa attività commerciali ad attività di servizio pubblico – si veda l'esempio delle poste – e che presenta un quadro di separazione contabile.

Venendo al merito dei singoli interventi, egli si sofferma in primo luogo sulla questione, sollevata dal deputato Giulietti, della necessità di

garantire una stabilità della dirigenza nella fase dell'avvio della privatizzazione.

Si tratta di una esigenza che egli condivide e che è stata specificamente messa in luce anche dall'*advisor*che ha insistito sulla necessità di garantire la continuità della prima linea del *management.*

Egli ritiene peraltro che tale finalità possa essere efficacemente perseguita nei prossimi mesi; ovviamente, come ha già detto, il fatto che il Consiglio di amministrazione dovrà essere sostituito dopo la presentazione del bilancio, implicherà una impossibilità di garantire nel nuovo Consiglio di amministrazione una rappresentanza direttamente eletta dai soci di minoranza; tuttavia va considerato che, stante il limite alla concentrazione proprietaria stabilito dal comma 5 dell'articolo 21 della legge n. 112 del 2004, è evidente che gli amministratori scelti dai privati non potranno che essere amministratori professionali indipendenti; in quest'ottica si può pensare che l'amministratore indicato dal Tesoro possa essere un professionista in grado di garantire i soci di minoranza.

Egli concorda quindi con l'opportunità di definire in tempi rapidi il nuovo contratto di servizio ed in tal senso ha già ricevuto assicurazioni dal ministro Gasparri. In ogni caso va considerato che, al di là di una stabilità del quadro contrattuale per tre anni, gli investitori sono tutelati anche dal prospetto fornito in sede di offerta pubblica di vendita dal quale discendono precise obbligazioni civilistiche.

Per quanto riguarda le questioni sollevate dal deputato Giordano, il ministro Siniscalco osserva che si tratta di tematiche di carattere generale che non è forse possibile in questa sede affrontare con il dovuto approfondimento; tuttavia, pur ritenendo che molte delle osservazioni del deputato Giordano siano meritevoli di attenzione – e sono del resto oggetto di dibattito in sede accademica e politica – ritiene che l'esperienza realizzata in questi anni in tutti i Paesi vada nel senso che il bilancio delle privatizzazioni, anche in situazioni di esercizio di attività di servizio pubblico, sia, pur tra luci ed ombre, complessivamente positivo.

Infine il Ministro fa presente di non avere allo stato elementi per rispondere alle domande concernenti le prospettive occupazionali della RAI.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del deputato Gentiloni Silveri, il dottor SCANNAPIECO fa presente che la valutazione dell'azienda verrà formulata poco prima del collocamento in borsa.

Il presidente PETRUCCIOLI ringrazia il ministro Siniscalco e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2005

Presidenza del Presidente
Roberto CENTARO

La seduta inizia alle ore 10,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella seduta del 3 febbraio scorso, ha designato il colonnello Achille Foggetti quale ufficiale di collegamento fra la Commissione ed il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il senatore NOVI chiede di acquisire informazioni sulla presunta incompatibilità ambientale di un magistrato della Procura della Repubblica di Napoli.

Intervengono i senatori BRUTTI, PERUZZOTTI e AYALA e gli onorevoli LUMIA, SINISI, CEREMIGNA e Angela NAPOLI.

Il PRESIDENTE assicura che acquisirà l'informazione richiesta.

Il senatore BRUTTI chiede di acquisire una relazione del prefetto di Siracusa sui recenti attentati avvenuti in quella città. Chiede altresì di acquisire la documentazione sull'omicidio di Gaspare Pisciotta, che secondo fonti di stampa sarebbe stata rinvenuta nel carcere dell'Ucciardone.

Il PRESIDENTE dà assicurazioni in tal senso.

Su proposta del PRESIDENTE, si procede quindi all'inversione dell'ordine del giorno.

Discussione sulle problematiche concernenti la normativa sullo scioglimento degli enti locali per infiltrazioni della criminalità organizzata. – *Relatori alla Commissione, onorevoli* CRISTALDI *e* SINISI

Intervengono nella discussione i senatori AYALA e FLORINO, l'onorevole Angela NAPOLI e il relatore, onorevole SINISI.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione alla prossima seduta.

Discussione sulle problematiche concernenti la disciplina in materia di gestione e destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali

Svolge la relazione il PRESIDENTE, che rinvia il seguito della discussione alla prossima seduta, che avrà luogo martedì 15 febbraio, alle ore 10,30.

Infine il senatore FLORINO si associa alla richiesta effettuata in apertura di seduta dal senatore Novi.

La seduta termina alle ore 13.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2005

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 13,50.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Paolo RUSSO, presidente, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione di Bruno Agricola, direttore generale della direzione salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, di Carlo Tersigni e di Maurizio Onofrio, del gruppo di lavoro inceneritore di Acerra
(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Bruno AGRICOLA, *direttore generale della direzione salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione. Intervengono quindi Carlo TERSIGNI e Maurizio ONOFRIO, *del gruppo di lavoro inceneritore di Acerra.*

Prendono ripetutamente la parola, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Paolo RUSSO, *presidente*, e Donato PIGLIONICA (DS-U), nonché il senatore Tommaso SODANO (Misto).

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia l'ingegner Bruno Agricola, l'ingegner Carlo Tersigni e l'ingegner Maurizio Onofrio, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2005

23ª Seduta

Presidenza del Presidente
Carmine COZZOLINO

La seduta inizia alle ore 15,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che il Dipartimento ARPAC di Avellino ha trasmesso, in data 21 dicembre 2004, dati analitici relativi ad un monitoraggio effettuato sul torrente Solofrana.

Comunica che l'Autorità di bacino del Sarno ha trasmesso, in data 29 dicembre 2004, il video del volo realizzato per lo studio dell'erosione costiera della zona della foce del fiume Sarno.

Comunica che il Presidente della regione Campania ha trasmesso, in data 13 gennaio 2005, una nota relativa ai quesiti a lui posti dalla Commissione in occasione della missione a Napoli del 15 ottobre 2004.

Comunica che è pervenuta alla Commissione, in data 20 gennaio 2005, copia della sentenza emessa in data 28 giugno 2004 dal Tribunale di Nola in ordine al processo Ambrosino ed altri.

Comunica che l'Autorità di bacino del Sarno ha trasmesso, in data 25 gennaio 2005, una documentazione su supporto informatico relativa all'asta fluviale del fiume Sarno e dei suoi affluenti.

Comunica che la Direzione distrettuale antimafia di Napoli ha trasmesso, in data 1º febbraio 2005, un atto relativo ad una indagine in corso.

Esame, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del Regolamento interno, della proposta di relazione intermedia sull'attività svolta

Il PRESIDENTE ricorda che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione svoltasi il 14 settembre 2004, ha convenuto sull'opportunità di procedere alla presentazione di una relazione intermedia sull'attività svolta dalla Commissione. Tale proposta, predisposta ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento interno, è stata esaminata nelle riunioni del 25 gennaio 2005 e del 1º febbraio 2005 dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi; esso, nella riunione svoltasi il 1º febbraio 2005, ha stabilito di dedicare, nella settimana in corso, la seduta odierna e la seduta prevista per domani, mercoledì 9 febbraio, alle ore 15, l'esame della proposta di relazione, nonché di fissare alle ore 18 di oggi il termine per la presentazione di eventuali proposte di modifica e di integrazione.

Auspica quindi che il clima di forte collaborazione che ha sempre contraddistinto l'attività della Commissione consenta l'approvazione di una relazione largamente condivisa, risultato del lavoro comune di questi mesi e del contributo di tutti i Commissari.

Il relatore, senatore MANZIONE, dà conto della proposta di relazione e svolge una serie di considerazioni in ordine ad alcuni profili di tale proposta che appaiono meritevoli di maggiore riflessione e approfondimento.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione e ricorda che, ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento interno, la durata degli interventi non può superare i dieci minuti.

Interviene quindi il senatore FLAMMIA.

Il PRESIDENTE propone di prorogare alle ore 18 di lunedì 14 febbraio 2005 il termine per la presentazione di eventuali proposte di modifica e di integrazione.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito della discussione alla prossima seduta e avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, mercoledì 9 febbraio 2005, alle ore 15.

La seduta termina alle ore 16,30.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2005

218ª Seduta

Presidenza del Presidente
FALCIER

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,15.

(3276) ***Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione***
(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore presidente FALCIER *(FI)* illustra il disegno di legge in titolo, richiamando le considerazioni già svolte in sede di esame dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 7 del 2005; ricorda, in particolare, che le sue disposizioni concernono materie quali l'università, la ricerca scientifica, le attività culturali, il rapporto di lavoro presso le pubbliche amministrazioni, la realizzazione di opere nazionali strategiche, nonché talune imposte e tasse statali: si tratta, in sostanza, di ambiti riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ovvero a principi fondamentali in materie di legislazione concorrente. Segnala, peraltro, che il decreto-legge prevede, nelle materie che interessano competenze degli enti territoriali, il coinvolgimento degli enti territoriali stessi nelle pro-

cedure attuative. Conclude proponendo di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

(3034-B) ***Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore,*** approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore presidente FALCIER *(FI)* illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo; dopo aver richiamato i pareri resi nelle precedenti fasi dell'esame e dopo aver espresso il rammarico per il mancato accoglimento di alcune osservazioni ivi formulate, ritiene che in merito alle modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento non emergano profili problematici di carattere costituzionale e propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

Schema di decreto legislativo recante: «Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53» (n. 439)

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il presidente FALCIER *(FI)*, in sostituzione del relatore designato, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53; si tratta dell'esercizio della delega conferita al Governo dalla cosiddetta «legge Moratti» al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, garantendo così, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Ricorda che la citata disposizione di delega richiede che il decreto legislativo sia adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; si sofferma, in particolare sul disposto dell'articolo 4, comma 1, alinea, laddove viene richiesto che il decreto legislativo sia adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, ricordando che quest'ultimo comma prevede la predisposizione di un piano programmatico di interventi finanziari, definendone i contenuti: la formulazione del richiamato articolo 4, comma 1, potrebbe indurre a ritenere che l'esercizio di questa delega – a differenza di quella in materia di diritto-dovere all'istruzione e formazione – presupponga l'adozione del piano programmatico. Come nel caso dello schema di decreto legislativo in materia di diritto-dovere di istruzione e formazione esaminato dalla Sottocommissione la scorsa settimana, anche sullo schema di decreto legislativo in titolo la Conferenza

unificata ha espresso la mancata intesa, nella seduta del 14 ottobre 2004. Secondo quanto emerge dagli atti, il mancato perfezionamento dell'intesa è dovuto, da un lato, all'assenza di una previa intesa sul piano programmatico contemplato dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 53, e, dall'altro, all'asserita insufficienza delle risorse finanziarie. Il Governo, peraltro, ha considerato infondate le argomentazioni addotte e ha ritenuto, in particolare, che l'adozione del piano programmatico non costituisca un adempimento preliminare e condizionante l'esercizio della delega, essendo volto a sostenere e supportare il quadro complessivo di riforma della scuola; ha pertanto «ritenuto necessario, al fine di dare concreta attuazione alla delega prevista dall'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, attivare la procedura di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» che, come è noto, consente al Consiglio dei ministri di provvedere, con deliberazione motivata, laddove non si raggiunga un'intesa entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza unificata.

A tale riguardo, richiamando le osservazioni formulate la settimana scorsa sullo schema di decreto legislativo prima ricordato, ritiene che il ricorso a tale procedura si fondi su un'interpretazione dell'articolo 4 della legge n. 53 coerente in primo luogo con la natura stessa della delega legislativa come delineata dall'articolo 76 della Costituzione, escludendo che l'esercizio del potere legislativo delegato al Governo possa intendersi come codeterminazione dell'atto legislativo con gli enti territoriali, e coerente, in secondo luogo, con il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, alla luce del quale deve escludersi che si configuri come insuperabile il diniego di intesa in materie la cui disciplina è demandata alla competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione. A tale conclusione si perviene anche ove si consideri la natura di norma di carattere generale dell'articolo 3, comma 3, del richiamato decreto legislativo n. 281 del 1997, come tale applicabile anche all'attuazione della delega in questione.

Passando ad esaminare nel dettaglio le disposizioni recate dallo schema in titolo, si sofferma sull'articolo 3, comma 3, lettere *b)* e *c)* le cui disposizioni dovrebbero a suo avviso essere integrate fornendo, come espressamente prescritto dalla delega, all'articolo 4, comma 1, lettera *b)* della legge n. 53, le indicazioni generali per l'assegnazione delle risorse: lo schema di decreto legislativo in titolo, infatti, demanda a un successivo decreto ministeriale, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione delle risorse annualmente assegnate, senza indicare alcun criterio per il loro riparto, nonché la definizione dei requisiti delle imprese presso cui si realizzerà l'alternanza scuola-lavoro, senza indicare alcun parametro di carattere generale; in conclusione, le richiamate disposizioni dello schema in titolo non sembrano fornire – come invece dovrebbero – alcuna indicazione generale o criterio cui tale fonte secondaria debba attenersi.

Si sofferma quindi sull'articolo 7, il quale si limita, sostanzialmente, a riprodurre l'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, ultimo periodo; occorrerebbe a suo avviso segnalare l'opportunità di una riformulazione dell'articolo in

questione, che ne evidenzi la natura di norma di concreta attuazione della delega.

Conclude proponendo di esprimersi in senso non ostativo, con i rilievi testé formulati.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,30.

BILANCIO (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2005

419ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,55.

(3262) ***Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali***

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore FERRARA *(FI)* illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che la Commissione ha già espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su disposizioni identiche a quelle recate dalle proposte 1.4, 1.18, 1.13, 4.10, 4.9, 4.12, 10.1, 2.2, 4.4, 11.0.1, 11.0.2 e 12.0.1. Segnala altresì che, in relazione al parere condizionato già reso, ai sensi della suddetta norma costituzionale, alle Commissioni di merito sulle proposte 21.1 e 21.2, occorre valutare l'opportunità di condizionare l'approvazione della proposta 21.1 all'approvazione dell'emendamento 16.1, nonché l'approvazione della proposta 21.2 (che circoscrive la copertura finanziaria ai soli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 1, 4 nonché, parzialmente, all'articolo 10) alla contestuale soppressione delle restanti autorizzazioni di spesa e dei correlati oneri (così come proposto dagli emendamenti 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.2, 11.1, 11.3, 11.5, 15.1 e 17.1). Rileva altresì la necessità di valutare la proposta 4.100 al fine di verificare se possa essere interpretata nel senso di consentire, ove ricorrano le condizioni ivi indicate, un prolungamento finanziariamente non coperto della missione di cui all'articolo 4. Fa presente, infine, che non vi sono osser-

vazioni, tenuto anche conto del parere già reso alle Commissioni di merito, sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso contrario su tutte le proposte segnalate dal relatore sulle quali la Commissione ha già reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e conviene con l'opportunità di condizionare l'approvazione delle proposte 21.1 e 21.2 secondo le indicazioni fornite dal relatore.

Il presidente AZZOLLINI, propone di condizionare l'avviso favorevole sulla proposta 4.100 all'esclusione di un prolungamento della missione oltre il 30 giugno 2005, al fine di evitare che la proposta in questione produca riflessi negativi per il bilancio dello Stato.

Su proposta del RELATORE, con l'avviso conforme del GOVERNO, la Sottocommissione conferisce mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sulla proposta 21.2 condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla contestuale approvazione degli emendamenti 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.2, 11.1, 11.3, 11.5, 15.1 e 17.1, su cui esprime parere di nulla osta, e parere di nulla osta sull'emendamento 21.1 condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla contestuale approvazione dell'emendamento 16.1, sul quale il parere è non ostativo. Formula altresì parere di nulla osta sulla proposta 4.100, a condizione, ai sensi della citata disposizione costituzionale, che al secondo periodo, prima della parole: "Non si fa luogo" siano inserite le seguenti: "Ferma restando la conclusione della missione al 30 giugno 2005," e che, dopo la parola: "previste" vengano inserite le altre: "dal precedente periodo". Infine, esprime parere contrario, ai sensi della suddetta norma costituzionale, sulle proposte 1.4, 1.18, 1.13, 4.10, 4.9, 4.12, 10.1, 2.2, 4.4, 11.0.1, 11.0.2 e 12.0.1 nonché parere di nulla osta sui restanti emendamenti esaminati.».

(3285) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, recante disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonché per la sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a fini umanitari***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo, parzialmente contrario, limitatamente agli articoli 1, 3 e 5)

Il relatore Paolo FRANCO *(LP)* illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, gli articoli 1, 3 e 5, recanti varie autorizzazioni di spesa per l'anno 2003 destinate alla partecipazione dell'Italia ai Fondi internazionali. A tal proposito, ricorda che l'articolo 11-*bis* della legge n. 468 del 1978 prevede, nel caso di specie, la possibilità

di mantenere la copertura finanziaria per il primo anno anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio a cui essa si riferisce purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo. Il provvedimento in esame, dal punto di vista formale, non corrisponde alla fattispecie suindicata posto che è stato presentato alle Camere nell'anno 2004. Tuttavia, dal punto di vista sostanziale, gli interventi in questione, corrispondono a quelli contenuti nell'atto Senato n. 2667, disegno di legge presentato alle Camere nel 2004 approvato dal Senato e sul quale la Commissione bilancio ha già reso parere favorevole ed ora all'esame della Camera dei deputati. Si tratta, quindi, di valutare se, dal punto di vista metodologico, l'emanazione di un decreto-legge in prossimità dello scadere dell'esercizio finanziario 2004, successivo a quello cui fanno riferimento gli interventi in questione, da un lato, ed il legame logico-funzionale tra il citato atto Senato ed il provvedimento in esame (dato dalla perfetta coincidenza delle autorizzazioni di spesa e dalla particolare natura delle spese corrispondenti ad obblighi internazionali per la partecipazione ad organismi sovranazionali), dall'altro, siano coerenti con i requisiti sostanziali richiesti dalla legge n. 468 del 1978 per consentire lo slittamento all'anno in corso della quota dei Fondi speciali relativi all'esercizio scaduto.

Per quanto concerne, poi, l'articolo 9, esso prevede che le somme del Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia (di cui all'articolo 38, comma 6, della legge n. 166 del 2002) confluiscano nella gestione della Cassa depositi e prestiti (CDP), la quale, provvede all'erogazione di somme nel triennio di attuazione dei relativi interventi. A tal proposito, posto che la norma sembra prevedere l'affidamento ad un soggetto terzo, in particolare ad una società per azioni, di un Fondo iscritto nel bilancio dello Stato, riscontra l'esigenza di acquisire chiarimenti sulla conformità della disposizione con il vigente quadro contabile. Posto, poi, che la società CDP S.p.A. non è compresa nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, ai fini del SEC 95, rileva, poi, la necessità di valutare se dall'operazione possano scaturire effetti finanziari per la finanza pubblica in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, nonché una variazione del debito pubblico, giacché eventuali partite finanziarie tra lo Stato e la suddetta Cassa non si consoliderebbero all'interno del medesimo settore. Infine, osserva che sono necessari chiarimenti sulla convenzione ivi prevista al fine di valutare se essa debba avere carattere oneroso o meno, nonché sull'ammontare dei limiti d'impegno da trasferire posto che su 32,5 milioni di euro complessivamente stanziati, già 19,5 milioni risultano impegnati e pertanto i corrispondenti limiti d'impegno sembrerebbero già stati attivati.

Il sottosegretario VEGAS precisa che le norme contenute negli articoli 1, 3 e 5 sono sostanzialmente conformi a quanto disposto dalla legge di contabilità di Stato (articolo 11-*bis*, comma 5, della legge n. 468 del 1978). Per quanto attiene alle osservazioni sull'articolo 9, fa presente che si tratta di limiti di impegno che passano alla gestione della CDP

S.p.A., senza che ciò modifichi la natura di tali interventi e nell'ambito delle funzioni esercitate dalla suddetta Cassa. Pertanto, conclude, che il provvedimento non modifica la natura delle attività svolte dalla richiamata società, né la contabilizzazione dell'operazione finanziaria sottostante.

Il senatore MORANDO *(DS-U)* rileva che il provvedimento presenta profili particolarmente complessi. Per quanto attiene agli articoli 1, 3 e 5, osserva che occorre fare appello ad un'argomentazione particolarmente incentrata sulla sostanza delle norme per giustificarne la conformità rispetto a quanto previsto dalla legge di contabilità di Stato. Infatti, se è pur vero che il decreto-legge è entrato in vigore prima della conclusione dell'esercizio finanziario 2004, è altrettanto inconfutabile il fatto che il Parlamento si ritrova a discutere nell'anno 2005 la legge di conversione di un decreto che di fatto fa slittare di due anni la copertura a valere sulla quota dei Fondi speciali relativi all'esercizio 2003, con evidenti riflessi anche in termini di saldi di finanza pubblica. Ritiene che non possa essere ammissibile un ricorso ordinario a tale prassi e propone, pertanto, di evitare che questo rappresenti un precedente.

Per quanto attiene, poi, all'articolo 9, rileva, più in generale, che sia per quanto concerne l'ANAS che la CDP S.p.A., occorre far chiarezza sui criteri di contabilizzazione dei rispettivi bilanci ai fini del SEC '95. Sebbene la suddetta Cassa, allo stato, non sia ricompresa nell'ambito del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, osserva che non sono stati chiariti i riflessi dell'operazione e se questa può rimettere in discussione la stessa rappresentazione contabile della società in questione ai fini del SEC '95. Ritiene, pertanto, insufficienti i chiarimenti forniti dal Governo, che non consentono di evidenziare quali effetti sul bilancio dello Stato determini la disposizione in esame.

Il sottosegretario VEGAS rileva che potrebbe essere utile dedicare i prossimi lavori della Commissione all'analisi dei profili di autonomia della CDP S.p.A., anche alla luce delle novità introdotte con la legge finanziaria per l'anno 2004, stanti due differenti gestioni all'interno della Cassa stessa. Ribadisce, tuttavia, che le disposizioni di cui all'articolo 9 non determinano effetti sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, né su altri saldi di finanza pubblica.

Interviene, quindi, il senatore MARINO *(Misto-Com)* per proporre di ampliare l'analisi dei profili concernenti la CDP S.p.A. anche ad altri aspetti non indicati dal sottosegretario Vegas.

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver manifestato la propria disponibilità a farsi carico delle richieste testé avanzate, riservandosi di porre in discussione l'audizione dei rappresentanti della CDP S.p.A. in sede di programmazione dei lavori della Commissione bilancio, propone di esprimere avviso contrario, senza indicazione dell'articolo 81 della Costituzione, sugli articoli 1, 3 e 5, anche al fine di segnalare che tale fattispecie non deve

costituire un precedente per eventuali future iniziative legislative concernenti analoghi interventi.

Dopo un breve intervento del senatore MORANDO *(DS-U)*, volto a convenire con la proposta del Presidente, su proposta del RELATORE, la Sottocommissione conviene di formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che l'articolo 11-*bis* della legge n. 468 del 1978 prevede la possibilità di mantenere la copertura finanziaria per il primo anno anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo;

considerato altresì che gli articoli 1, 3 e 5, che recano autorizzazioni di spesa destinate alla partecipazione dell'Italia ai Fondi internazionali per l'anno 2003, risultano in linea con i citati requisiti sostanziali richiesti per consentire lo slittamento all'anno successivo della quota dei Fondi speciali relativi all'esercizio scaduto ove si consideri che gli interventi ivi previsti corrispondono a quelli contenuti nell'atto Senato n. 2667, disegno di legge presentato alle Camere nel 2004 approvato dal Senato, sul quale la Commissione bilancio ha già reso parere favorevole, ed ora all'esame della Camera dei deputati, e sono recepiti nel decreto-legge in titolo emanato in prossimità dello scadere dell'esercizio finanziario 2004;

esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta ad eccezione degli articoli 1, 3 e 5, sui quali il parere è contrario, in quanto recanti autorizzazioni di spesa per l'anno 2003 che, sebbene sostanzialmente conformi con i requisiti previsti dal citato articolo 11-*bis* della legge n. 468 del 1978, dal punto di vista formale costituiscono tuttavia il contenuto di un provvedimento oggetto di esame da parte del Parlamento nel corso del secondo esercizio successivo a quello cui sono riferite le quote dei fondi speciali interessate dal suddetto slittamento.».

La seduta termina alle ore 16,20.

INDUSTRIA (10ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2005

65ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ida D'Ippolito, ha formulato la seguente deliberazione per lo schema di decreto legislativo deferito:

alla 7ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53» (n. 439): osservazioni favorevoli.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Mercoledì 9 febbraio 2005, ore 13

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Presidente in merito ai rilievi sulle modalità di redazione e approvazione dei testi legislativi contenuti nel recente messaggio del Capo dello Stato.

COMMISSIONI 2ª e 13ª RIUNITE

(2ª - Giustizia)
(13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 9 febbraio 2005, ore 14,15

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

– TURRONI. – Introduzione, nel libro secondo del codice penale, del Titolo VI-*bis,* «Dei delitti contro l'ambiente», e disposizioni sostanziali e processuali contro il fenomeno criminale dell'«ecomafia» (3167).

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– SPECCHIA. – Introduzione nel codice penale del Titolo VI-*bis*, «Dei delitti contro l'ambiente», e disposizioni sostanziali e processuali per combattere il fenomeno della criminalità in ambito ambientale (66).

– RIPAMONTI. – Modifiche al codice penale in materia di tutela dell'ambiente e dei beni culturali (1741).

– RIPAMONTI. – Delega al Governo per l'istituzione presso i tribunali di una sezione specializzata per i reati ambientali (1816).

– PASCARELLA ed altri. – Introduzione nel codice penale del titolo «Dei delitti contro l'ambiente» e istituzione di un fondo di rotazione per il ripristino e la bonifica dei siti inquinati (2994).

– NESSA. – Modifiche al codice penale in materia di delitti contro l'ambiente, e disposizioni per combattere il fenomeno della criminalità in ambito ambientale (3027).

– SCALERA. – Norme per la tutela dall'inquinamento acustico notturno derivante da antifurti sonori (3088).

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 9 febbraio 2005, ore 14,30 e 20,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO ed altri. – Istituzione della provincia autonoma dell'arcipelago campano (91).

– PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione, per costituire in provincia autonoma l'Arcipelago delle isole minori (1359).

– BUCCIERO ed altri. – Norme in tema di giudizi innanzi alla Corte dei conti (1709).

– MANZIONE ed altri. – Norme per l'accesso dei membri del Parlamento ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (1890).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BOREA. – Istituzione della provincia interregionale del Cilento-Vallo di Diano (2307).

– VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).

– MAFFIOLI ed altri. – Modifica all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di negazione di autorizzazioni di polizia (2871).

– Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005 (3186).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) *(Fatto proprio dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa (372).

– GIULIANO ed altri. – Istituzione della provincia di Aversa (394).

– ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426).

– LAURO ed altri. – Istituzione della provincia dell'Arcipelago campano delle isole di Ischia, Capri e Procida (464).

– DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano (707).

– FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).

– BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).

– BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).

– TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).

– MAGRI – Istituzione della provincia di Avezzano (1362).

– IERVOLINO ed altri. – Istituzione della provincia di Nola (1456).

– BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona (1691).

– DI SIENA ed altri. – Istituzione della provincia di Melfi (2533).

– e della petizione n. 123 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).

– FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).

– TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).

– DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1475).

– BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali, delle candidature e dei referendum popolari (1620).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).

– BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).

– VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DE CORATO ed altri. – Modifica all'articolo 31 della Costituzione in materia di tutela della persona anziana (1635).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TRAVAGLIA ed altri. – Modifica dell'articolo 31, secondo comma, della Costituzione, in materia di tutela degli anziani (3219) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).

– DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).

– ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).

– Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive (3051) *(Rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004).*

– e della petizione n. 503 ad essi attinente.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) *(Approvato dalla Camera dei deputati*

in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna).

– BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– CORTIANA ed altri. – Potenziamento dei controlli per la detenzione, il rilascio e il rinnovo del porto d'armi (2256).

– DE CORATO ed altri. – Nuove norme in materia di controlli per la detenzione di armi (2283).

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche alla Parte II della Costituzione (2544-B) *(Approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).*

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA. – Disposizioni concernenti la forma di governo regionale (1941).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA. – Modifiche ed integrazioni degli articoli 122 e 126 della Costituzione (2025).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VIZZINI ed altri. – Modifica degli articoli 121 e 126 della Costituzione (2556).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. – Modifica all'articolo 126 della Costituzione (2651).

X. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– SCARABOSIO ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di doppio turno (2633).

– Paolo DANIELI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sistema elettorale (3053).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di ambiente e di ecosistemi (553-1658-1712-1749-B) *(Approvato, in prima deliberazione, dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'ini-*

ziativa dei senatori Specchia ed altri; Manfredi ed altri; Turroni ed altri; Cutrufo; modificato dalla Camera dei deputati con l'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Rocchi ed altri; Lion ed altri; Schmidt ed altri; Colucci ed altri; Milanese ed altri; Calzolaio ed altri; Cima ed altri; Mascia ed altri).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela costituzionale della flora, della fauna e dell'ambiente nonché della dignità degli animali (2156).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GIOVANELLI ed altri. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela degli ecosistemi e di promozione dello sviluppo sostenibile (2804).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

– BASSANINI ed altri. – Norme in materia di dirigenza statale (1966) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– EUFEMI e IERVOLINO. – Delega al Governo in materia di ordinamento del personale dirigente delle Amministrazioni dello Stato e relativo trattamento economico (1995).

– SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Norme in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, di ripristino della qualifica di dirigente superiore e di istituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2797).

– BUCCIERO e MAGNALBÒ. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, ripristino della qualifica di dirigente superiore e di costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato (2857).

– COSTA. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico. Ripristino della qualifica di dirigente superiore e costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2959).

– e delle petizioni nn. 432 e 559 ad essi attinenti.

XIII. Esame dei disegni di legge:

– CONSOLO ed altri. – Modifiche alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 27 ottobre 1973, n. 629, in tema di speciale elargizione per i caduti e feriti per causa di servizio (2588) *(Fatto proprio dai Gruppi parlamentari di Alleanza Nazionale, Unione Democristiana e di Centro, Forza Italia, Verdi L'Ulivo, Lega Padana, Democratici di Sinistra-l'U-*

livo, Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).

– STIFFONI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardo ai criteri di riferimento alla popolazione in materia elettorale nonché in materia di assegnazione dei consiglieri comunali (3063).

– D'IPPOLITO. – Modifica della «provincia di Catanzaro» in «provincia di Catanzaro-Lamezia Terme» (3065).

– NIEDDU e PASCARELLA. – Integrazione della composizione della Commissione e del Comitato di verifica per le cause di servizio di cui agli articoli 6 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, in materia di semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio (2348).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: «Regolamento recante rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali, alle posizioni economiche e ai profili professionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» (n. 443).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Mercoledì 9 febbraio 2005, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione dei disegni di legge:

– Concessione di un contributo volontario al Fondo di cooperazione tecnica dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) (3150).

– Partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) (3199).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

– Ratifica ed esecuzione della Convenzione 169 dell'Organizzazione internazionale del lavoro su popoli indigeni e tribali, fatta a Ginevra il 27 giugno 1989 (1959).

– Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004 (3269) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, recante disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonché per la sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a fini umanitari (3285) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto Italo – Latino Americano (IILA), con allegato, fatto a Roma il 12 ottobre 1999 e scambio di note integrativo, effettuato a Roma il 5 febbraio 2001 (2091) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– Ratifica ed esecuzione della Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell'ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonchè dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003 (3149).

– Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Romania, fatto a Bucarest il 21 ottobre 2003 (3170).

MATERIA DI COMPETENZA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, della materia:

– Sulle prospettive di riforma dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alla luce del rapporto del *High Level Panel*: proposta di relazione.

DIFESA (4ª)

Mercoledì 9 febbraio 2005, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

– Proposta di nomina del vice Presidente della Lega navale italiana (n. 129).

– Proposta di nomina del Presidente della Lega navale italiana (n. 130).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, generale di Corpo d'armata Luciano Gottardo, in relazione all'affare assegnato sull'assetto funzionale ed organizzativo delle Forze armate.

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

– Conferimento della Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo impegnate in operazioni militari a sostegno della pace (3210).

BILANCIO (5ª)

Mercoledì 9 febbraio 2005, ore 9 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, dell'atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53» (n. 439).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonchè per l'emanazione di un testo unico (1296-B/*bis*) *(Approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12, il 30 giugno 2004, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente approvato dalla Camera dei deputati. Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 16 dicembre 2004, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione).*

FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledì 9 febbraio 2005, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– CHIUSOLI ed altri. – Norme in materia di cooperative, consorzi di garanzia mutualistica e società di mutua garanzia (193) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento. Rinviato in Commissione dall'Assemblea il 28 febbraio 2002).*

– PEDRIZZI ed altri. – Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi (1176).

– EUFEMI ed altri. – Disciplina delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (1207).

– SAMBIN ed altri. – Riordino delle norme in materia di confidi e di strumenti finanziari innovativi (1267).

– SCALERA. – Misure di sostegno per i consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi del Mezzogiorno (1992).

– SCALERA. – Misure di sostegno ed incentivazione al *rating* per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi (2135).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Deputato BENVENUTO ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto (2468) *(Approvato dalla Camera dei deputati. Rinviato in Commissione dall'Assemblea il 29 luglio 2004).*

– TURCI ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto (2875) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento. Rinviato in Commissione dall'Assemblea il 29 luglio 2004).*

– CAMBURSANO ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto (2885) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento. Rinviato in Commissione dall'Assemblea il 29 luglio 2004).*

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

– GIARETTA ed altri. – Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (2768).

– PEDRIZZI e PALOMBO. – Nuove norme in materia di provvidenze in favore dei grandi invalidi (2786).

ISTRUZIONE (7ª)

Mercoledì 9 febbraio 2005, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonchè per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione (3276).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

– Schema di decreto legislativo recante: «Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53» (n. 439).

– Proposta di nomina del Presidente della Società italiana degli autori ed editori – SIAE (n. 132).

– Schema di decreto ministeriale recante l'elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali per l'anno 2005 (n. 441).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledì 9 febbraio 2005, ore 8,30 e 15

ORE 8,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza della circolazione stradale ed autostradale: seguito dell'audizione del Capo Dipartimento della protezione civile in merito ai disagi provocati alla circolazione stradale sull'autostrada A3 dalle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni 26 e 27 gennaio 2005.

ORE 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione» (n. 446).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– FABRIS e DENTAMARO. – Nuove norme in materia di *autocaravan* e modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni (2363).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– BERGAMO. – Modifica dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale (427).

– CREMA. – Modifica all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di autorità portuali (965).

– PASINATO. – Modifiche all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di autorità marittime (1170).

– CURTO. – Norme per garantire la trasparenza nelle attività portuali (1779).

– CICOLANI. – Riordino della legislazione in materia portuale (2280).

– MENARDI ed altri. – Modifiche alla legge 18 gennaio 1994, n. 84, in materia di ordinamento portuale (2559).

– GRILLO ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale (2757).

– VERALDI ed altri. – Nuove norme per l'ammodernamento del settore portuale (2761).

– VISERTA COSTANTINI ed altri. – Riforma della normativa in materia portuale (2828).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul sistema di reperimento delle risorse pubblicitarie dei mezzi di comunicazione di massa: seguito dell'esame del documento conclusivo.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 9 febbraio 2005, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– RONCONI ed altri. – Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, in materia di ordinamento dei consorzi agrari (1794).

– BALBONI e BONATESTA. – Modifica dell'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, concernente i consorzi agrari provinciali (638).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MARINI. – Affissione simultanea del prezzo d'acquisto al produttore e del prezzo di vendita al consumatore dei prodotti ortofrutticoli ed olivicoli provenienti da zone ad indicazione geografica protetta (31).

– STANISCI. – Misure per l'indicazione obbligatoria del prezzo di acquisto dei prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio (3178).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– DE PETRIS ed altri. – Disciplina dell'acquacoltura biologica (2483) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004 (3269) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

INDUSTRIA (10ª)

Mercoledì 9 febbraio 2005, ore 15,30

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

– Discplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali (3263) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bulgarelli ed altri; Ruzzante ed altri; Pezzella ed altri; Vernetti, D'Agrò ed altri; Didonè).*

– CURTO. – Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale (2789).

– GUERZONI. – Norme per il divieto delle vendite «concatenate» e a difesa del consumatore (2251).

– VALLONE. – Disposizioni in materia di vendita a domicilio e di tutela del consumatore (912).

– MONTAGNINO ed altri. – Disciplina della vendita diretta a domicilio (838).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore (3034-B) *(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati).*

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– BIANCONI ed altri. – Disciplina dei servizi sostitutivi di mensa aziendale (2855).

– CHIUSOLI ed altri. – Disciplina dell'attività delle società fornitrici di servizi sostitutivi di mensa aziendale (2925).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento dell'atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori – Codice di consumo» (n. 440).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledì 9 febbraio 2005, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– FABBRI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alla legge 29 marzo 1985, n. 113, concernente aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti (3138).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– TOMASSINI. – Disposizioni a tutela dei lavoratori dalla violenza o dalla persecuzione psicologica (122).

– RIPAMONTI. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa (266).

– MAGNALBÒ. – Norme per contrastare il fenomeno del *mobbing* (422).

– COSTA. – Norme per contrastare il fenomeno del *mobbing* (870).

– BATTAFARANO ed altri. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa (924).

– TOFANI ed altri. – Disposizioni a tutela dalla persecuzione psicologica negli ambienti di lavoro (986).

– MONTAGNINO. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa (1242).

– Tommaso SODANO ed altri. – Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro (1280).

– EUFEMI ed altri. – Norme generali contro la violenza psicologica nei luoghi di lavoro (1290).

– BERGAMO. – Tutela dalle pratiche di *mobbing* (2420).

– e della petizione n. 799 ad essi attinente.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledì 9 febbraio 2005, ore 8,45 e 15

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

– Sulle politiche e sulle misure da adottare in vista dell'effettiva entrata in vigore del Protocollo di Kyoto: seguito dell'audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'incenerimento dei rifiuti» (n. 444).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 9 febbraio 2005, ore 14

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Discussione di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune elettorali della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relativo alle elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 3 e 4 aprile 2005.

Seguito della discussione sul problema degli effetti delle deliberazioni della Commissione e dei rapporti tra la Commissione e la RAI ed esame di documenti.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 9 febbraio 2005, ore 8,45

Esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale:

– Bilancio consuntivo 2003 e bilancio preventivo 2004 relativi all'Istituto nazionale della previdenza sociale INPS.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia

Mercoledì 9 febbraio 2005, ore 20 e 20,15

– Deliberazione di una indagine conoscitiva sull'infanzia in stato di abbandono o semiabbandono e sulle forme per la sua tutela ed accoglienza.

– Audizione informale di rappresentanti dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (I.N.R.A.N.) sui disturbi del comportamento alimentare nell'infanzia e nell'adolescenza.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Mercoledì 9 febbraio 2005, ore 14 e 14,30

– Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, Renato Nitti.

– Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, Paolo De Angelis.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti

Mercoledì 9 febbraio 2005, ore 19,50 e 20

– Audizione del dottor Gabriele Parola, dipendente dell'Archivio centrale dello Stato.

– Audizione del signor Giovambattista Gentilezza, dipendente dell'Archivio centrale dello Stato.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno

Mercoledì 9 febbraio 2005, ore 15

Esame, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del Regolamento interno, della proposta di relazione intermedia sull'attività svolta.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,45

€ 7,36